

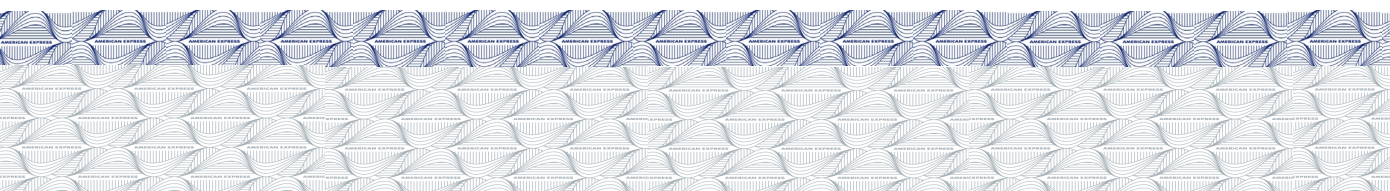
American Express Services Europe Limited

Sede per l'Italia con rappresentanza stabile – Roma Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15

C.F./P.I. 05090991000

Iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale di Roma
al N° 05090991000 (già N° 102/29)

Fondo di dotazione in Italia Euro 5.200.000,00



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.

231/2001

AESEL_MOGC_07_2025



1. **Codice Etico**
2. **Parte Generale**
3. **Allegati**
4. **Parti Speciali**

American Express Services Europe Limited

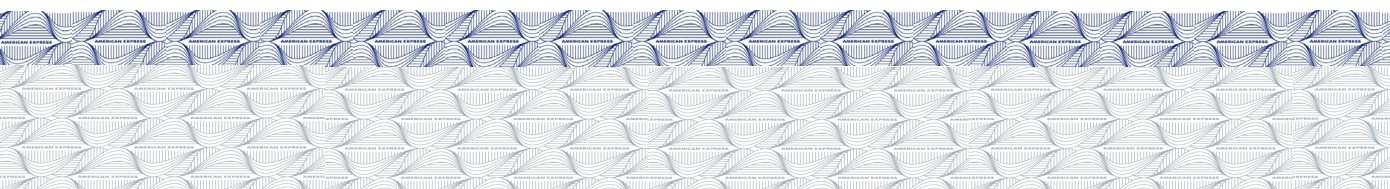
Sede per l'Italia con rappresentanza stabile – Roma Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15

C.F./P.I. 05090991000

Iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale di Roma

al N° 05090991000 (già N° 102/29)

Fondo di dotazione in Italia Euro 5.200.000,00



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.

231/2001

AESEL_MOGC_07_2025

CODICE ETICO





American Express Services Europe Limited

Sede per l'Italia con rappresentanza stabile – Roma Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15
C.F./P.I. 05090991000

Iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale di Roma
al N° 05090991000 (già N° 102/29)

Fondo di dotazione in Italia Euro 5.200.000,00

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

CODICE ETICO

AESEL_MOGC_07_2025



SO DELLA NOSTRA AZIENDA
DIPENDE DAL FATTO CHE LE NOSTRE
ATTIVITA' SONO CONFORMI AI PIU'
ELEVATI STANDARD ETICI."





INDICE

1. INTRODUZIONE	4
2. AZIONE DISCIPLINARE.....	5
3. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI.....	5
3.1. SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE.....	6
3.2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 231.....	7
3.3. CANALI DI SEGNALAZIONE	7
4. IL NOSTRO IMPEGNO RECIPROCO	10
5. IL NOSTRO IMPEGNO NEI CONFRONTI DEGLI AZIONISTI	12
6. IL NOSTRO IMPEGNO VERSO I CLIENTI E PARTNER AZIENDALI.....	21
7. IL NOSTRO IMPEGNO VERSO LA SOCIETÀ.....	24
8. NOTE CONCLUSIVE.....	27



1. INTRODUZIONE

La reputazione di American Express è un capitale inestimabile. Rafforzatasi nel corso di 150 anni, essa induce i nostri clienti e i partners commerciali ad instaurare relazioni d'affari con noi, i nostri azionisti ad investire e induce i migliori talenti a lavorare per American Express. Gli elevati standard di etica commerciale sono esposti nel Codice di Condotta; questi standard devono essere sostenuti in tutte le relazioni interne e con i partners, inclusi i clienti, gli azionisti, i venditori, i nostri partners commerciali e gli enti governativi.

All'interno di questo Codice di Condotta si trovano dei riferimenti ad importanti politiche aziendali.

Non è ammessa nessuna deroga o eccezione alle prescrizioni e ai valori così imposti in nessun caso e per nessun dipendente di American Express o terzi che agiscano in nome e per conto di American Express, indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolta o dal ruolo ricoperto.

Il Codice di Condotta American Express è integralmente recepito dal presente Codice Etico ("Codice"), formalmente adottato da American Express Services Europe Limited – Filiale italiana ("Ente", "AESEL" o "Filiale / Società"), con sede secondaria per l'Italia in Roma, anche ai fini della prevenzione e del contrasto di possibili illeciti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ("Decreto").

L'Ente ha, infatti, adottato il Codice come parte integrante del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

Anche a questo fine, in linea generale:

- l'Ente ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui esso opera;
- ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- i rapporti commerciali con i clienti privati e pubblici devono essere sempre trasparenti e corretti.

Questo importante strumento di autoregolamentazione estende le regole di condotta e di corporate governance dalla sfera interna a quelle, più ampie, con tutti gli stakeholder.

Ad esso sono tenuti a conformarsi, senza alcuna eccezione, l'Alta Direzione, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori, i fornitori, i clienti, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che agisca per conto o nell'interesse dell'Ente.

In caso di conflitto con le regole aziendali o, in ogni caso, con la legislazione nazionale, queste prevalgono rispetto alle prescrizioni del Codice.



2. AZIONE DISCIPLINARE

Per mantenere i più elevati standard di integrità, occorre sempre conformarsi al Codice, alle politiche e procedure aziendali, nonché alla normativa vigente. Coloro i quali non si comporteranno in questo modo saranno soggetti ad azioni disciplinari che potranno includere anche il licenziamento. L'entità dell'azione disciplinare dipenderà dalle circostanze in cui è avvenuta la violazione. Tutta la disciplina sarà applicata in conformità con le politiche e prassi aziendali, nonché in conformità con la normativa vigente e con il sistema disciplinare previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Inoltre, le Autorità competenti potranno imporre delle ammende e sanzioni civili o penali a coloro che hanno commesso violazioni.

Chiunque commetta un'azione di ritorsione contro una persona, che in buona fede abbia effettuato una segnalazione (cfr., successivo Cap. 3) o abbia collaborato a un'indagine, sarà soggetto a un'azione disciplinare che potrà includere anche il licenziamento.

3. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI

La Legge n. 179/2017 – *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo recepisca al suo interno un adeguato sistema di *whistleblowing*, che consenta al dipendente o al collaboratore dell'Ente di segnalare internamente violazioni o irregolarità di cui il medesimo sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (**“Decreto Whistleblowing”**) – nel dare attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 (**“Direttiva Whistleblowing”**) *“riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”* – ha parzialmente abrogato la disciplina previgente¹ enucleando in un unico testo normativo il regime di protezione di coloro i quali segnalano condotte illecite che violino sia disposizioni europee sia disposizioni nazionali (**“Whistleblower”** o **“Segnalante”**).

In conformità a tali coordinate normative, AESEL si è dotata di una procedura locale atta a consentire agli Esponenti Aziendali, ai Responsabili di Funzione, ai dipendenti, consulenti, collaboratori, tirocinanti, fornitori o partners commerciali della Società di effettuare – in conformità al Decreto Whistleblowing – segnalazioni relative a:

- violazioni delle disposizioni normative nazionali che si traducano in illeciti civili, amministrativi, contabili e penali (anche diversi dai reati presupposto di cui al Decreto 231);
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 ovvero violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico adottati da AESEL ovvero anche degli ulteriori Protocolli aziendali, locali e/o di Gruppo, rilevanti ai fini “231” (“Segnalazioni 231”);

¹ In particolare, l'art. 23 Decreto Whistleblowing ha abrogato i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, nonché modificato il contenuto del comma 2-bis dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, il quale oggi recita *“I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*. Inoltre, il Decreto Whistleblowing ha abrogato l'art. 3 Legge n. 179/2017.



- violazioni della normativa europea, in particolare:
 - ✓ illeciti relativi alla violazione della normativa europea e nazionale nell'ambito di specifici settori tra i quali, per quanto rilevanti per AESEL, appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea ovvero abusi sulle procedure di fornitura in grado di aggredire il budget dell'Unione Europea (ad es., frodi, frodi IVA, condotte corruttive, appropriazione indebita, qualsivoglia ulteriore attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
 - ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (ad es., atti contrari alla concorrenza, abusi di aiuti statali, elusione fiscale delle imposte sulle società e qualsivoglia ulteriore attività illegale protesa ad ottenere un vantaggio fiscale);
 - ✓ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea, relativi a mercati delle crypto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.

Fermi restando i principi sanciti dal *GCO Protocol – Handling whistleblower complaints in the European Union* (“**EU Protocol**”) e dalla Global Policy AEMP17 – *Whistleblower Claims Policy*, AESEL ha adottato e implementato una propria procedura operativa locale che disciplina i canali di segnalazione, il processo di gestione delle segnalazioni interne, il sistema di protezione dei soggetti coinvolti nel processo di segnalazione (cfr. Procedura “*Gestione del processo di segnalazione*”) (di seguito, “**Procedura Whistleblowing**”).

Per quanto qui di interesse, nei paragrafi seguenti, si riepilogano in maniera sintetica (i) i soggetti legittimati a segnalare, (ii) l'oggetto della Segnalazione 231 e (iii) i canali di segnalazione attivati da AESEL, **rinviano integralmente per ogni e qualsivoglia ulteriore approfondimento, anche operativo, alla precitata Procedura Whistleblowing.**

3.1. SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE

AESEL riconosce la facoltà di presentare una Segnalazione 231 a:

- gli azionisti (solo se persone fisiche) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso AESEL;
- i lavoratori subordinati di AESEL;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso AESEL;
- i lavoratori o i collaboratori di AESEL che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;



- i collaboratori, i tirocinanti, i liberi professionisti, i consulenti, i fornitori, i volontari e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con AESEL o il Gruppo (i "Terzi"), siano essi retribuiti e non.

In conformità a quanto previsto dalla Procedura Whistleblowing, ai fini della presentazione della Segnalazione 231, non è necessario che vi sia costanza del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico posto che la medesima può essere effettuata anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto stesso.

3.2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 231

Con specifico riferimento alla Segnalazione 231, essa deve avere ad oggetto, anche alternativamente:

- a) condotte illecite, accadute all'interno dell'Ente o comunque ad esso relative, suscettibili di integrare taluno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, ovvero rivelatrici di un difetto di organizzazione nell'ambito di uno o più "Processi a rischio reato / Attività sensibili sottese", o tale da far emergere nuove aree di rischio operativo;
- b) ipotesi di violazioni del Modello e dei "Presidi di controllo" di AESEL, ivi comprese l'inosservanza delle norme del Codice Etico ed il mancato rispetto delle procedure e dei protocolli operativi richiamati nella Parte Generale e nelle Sezioni di cui si compone la Parte Speciale del Modello.

In entrambi i casi sopra richiamati, deve trattarsi di fatti di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza, alternativamente:

- i. in ragione dello svolgimento delle funzioni rivestite all'interno della Società, o del rapporto di collaborazione intrattenuto con la stessa;
- ii. in occasione dello svolgimento delle funzioni o del rapporto medesimi, e sempre attraverso modalità lecite.

3.3. CANALI DI SEGNALAZIONE

A. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

In conformità alla normativa cogente applicabile, alle best practices di riferimento nonché alla Procedura Whistleblowing, l'unico ed esclusivo soggetto destinatario delle segnalazioni di illeciti, ivi incluse, dunque, le Segnalazioni 231, è stato formalmente individuato dalla Società nel **Comitato Segnalazioni**.

Fermo restando quanto sopra, in caso di Segnalazione 231, il Comitato Segnalazioni è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in merito al contenuto della stessa.

Detta informativa tempestiva avviene mediante le seguenti modalità, conformemente a quanto suggerito dalle Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione emanate, da ultimo, da ANAC:



- previsione di due specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza da parte del Comitato Segnalazioni in due modalità:
 - ✓ “ad hoc” o “ad evento”, circa eventuali Segnalazioni rilevanti ex Decreto 231 pervenute;
 - ✓ periodica o “routinaria” (annuale), circa il numero di Segnalazioni 231 ricevute nel periodo di riferimento unitamente ad un giudizio sul funzionamento del Sistema di gestione delle segnalazioni;
- notificazione all'Organismo di Vigilanza, a procedimento istruttorio concluso, di eventuali risultati che possano mostrare i rischi e le violazioni delle misure previste dal Modello, così che l'Organismo stesso possa suggerire / stimolare i necessari interventi correttivi.
- Resta inteso che, nell'ambito dell'autonomia e indipendenza di operato dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo possa comunque svolgere, in maniera indipendente rispetto al Comitato Segnalazioni, tutti gli ulteriori approfondimenti ritenuti opportuni con esclusivo riferimento alle Segnalazioni 231, formulando all'esito di detti approfondimenti eventuali osservazioni / conclusioni al Comitato Segnalazioni.

AESEL ha previsto la predisposizione di due canali di segnalazione interni, attivabili con le seguenti modalità:

- a) canale di segnalazione informatizzato di Gruppo “**Amex Ethics Hotline**”;
- b) richiesta da parte del Segnalante di un **incontro diretto con il Comitato Segnalazioni** fissato entro un termine ragionevole (e comunque non superiore a 5 giorni lavorativi).

Nel caso in cui la Segnalazione 231 venga inviata, contestualmente, a più soggetti interni ad AESEL differenti dal Comitato Segnalazione, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza, mediante canali differenti da quelli legittimi espressamente previsti ed attivati dalla Società, deve essere considerata alla stregua di una “segnalazione trasmessa ad un soggetto non competente”.

In questo ultimo caso, i soggetti non competenti destinatari della Segnalazione 231, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza, sono tenuti a trasmetterla, entro sette giorni dal loro ricevimento, al competente Comitato Segnalazioni, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

B. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI

Ferma restando la preferenza per i canali di segnalazione interni, il Segnalante può effettuare, in via sussidiaria e al verificarsi di determinate condizioni, anche segnalazioni di illeciti mediante i seguenti **canali esterni**:

- ✓ **Canale esterno presso ANAC**, utilizzabile solo qualora:
 - a. i canali di segnalazione interni non siano attivi ovvero, seppur attivi, non siano conformi a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
 - b. il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;



- c. il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- d. il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A tal fine, l'ANAC ha predisposto i canali di seguito elencati:

- piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni dei fatti illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive accessibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>;
- un servizio telefonico con operatore che, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali;
- un incontro diretto fissato tramite un termine ragionevole, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa.

✓ **Divulgazione pubblica**, utilizzabile solo qualora:

- a. il segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna, in presenza delle condizioni necessarie, e non sia stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all'Autorità giudiziaria, qualora il segnalante, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto Whistleblowing, non possa esimersi dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si pensi al caso in cui il segnalante venga chiamato ad assolvere all'ufficio di testimone nell'ambito di un procedimento penale attivato contro AESEL ovvero nel quale AESEL è coinvolta).



4. IL NOSTRO IMPEGNO RECIPROCO

TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI E DELLE ALTRE PERSONE

Si deve trattare con rispetto e dignità chiunque e ogni persona con cui ci si relaziona a nome della Società.

Trattare tutti con rispetto sul posto di lavoro è un valore della Società che si applica a ognuno di noi. Bisogna trattare con onestà e dignità tutti i colleghi di lavoro, inclusi i non dipendenti con i quali si lavora.

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Si deve sostenere l'impegno della nostra Società nei confronti della diversità e delle pari opportunità di lavoro.

American Express cerca di sviluppare e conservare una forza lavoro diversificata. La Società riconosce che la varietà delle esperienze, opinioni e talenti arricchisce l'azienda e aiuta il raggiungimento del successo. Si è tenuti, quindi, a garantire pari opportunità di lavoro e un trattamento imparziale. Tutte le decisioni relative all'impiego devono essere prese basandosi sulle qualifiche lavorative, a prescindere dalla razza, etnia, sesso, età, nazionalità, religione, convinzioni, orientamento sessuale, stato civile, cittadinanza, invalidità, servizio militare prestato o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge nei singoli stati in cui la Società opera.

ASSENZA DI MOLESTIE

Si è tenuti a creare un ambiente di lavoro libero da molestie.

Per creare un ambiente di lavoro positivo si devono prendere tutte le misure atte a garantire che non vi siano molestie. Con "molestie" si intendono i comportamenti offensivi che interferiscono con l'adempimento delle mansioni di un'altra persona o che hanno lo scopo o l'effetto di creare un ambiente di lavoro minaccioso, ostile ed offensivo. Il comportamento sarà considerato molesto, a prescindere che sia fisico o verbale, sia se posto in essere di persona che con altri mezzi (come lettere o e-mail moleste), e sia se a sfondo sessuale o comunque inappropriato. Sono considerati comportamenti potenzialmente offensivi approcci non graditi o commenti inappropriati a sfondo sessuale. Sono considerati tali anche insulti, scherzi o commenti denigratori di carattere etnico, religioso o razziale.

SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO

Si deve lavorare insieme per promuovere un ambiente lavorativo salutare e sicuro.

La Società considera ogni dipendente come una preziosa risorsa e s'impegna a garantire i più elevati standard di sicurezza e protezione per i dipendenti. Ogni dipendente ha una responsabilità per far fronte a tale impegno, seguendo tutte le procedure di sicurezza della società, nonché le normative e le leggi vigenti.

In particolare, i principi e i criteri cui deve sempre ispirarsi la gestione delle attività che influiscono sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro sono, in sintesi, i seguenti:



- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta degli strumenti di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- h) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- i) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

DROGHE E ALCOOL

Si è tenuti a svolgere un business libero dall'influenza di qualsiasi sostanza che possa compromettere la prestazione lavorativa. Ciò comprende l'alcool, le droghe illegali, sostanze controllate e in certi casi anche prescrizioni mediche. Inoltre non è possibile vendere, produrre o distribuire droghe o medicinali sul posto di lavoro. Queste regole si applicano a tutte le persone all'interno delle strutture della Società.

VIOLENZA

Per garantire un ambiente di lavoro sicuro, non è consentito usare o tollerare mai nessuna forma di violenza. Il concetto di "Violenza" comprende le minacce o atti di violenza, intimidazione degli altri o tentativi di incutere paura negli altri. Se si viene a conoscenza di una reale o potenziale violenza sul posto di lavoro, si deve riferire immediatamente la preoccupazione al superiore gerarchico, all'ufficio delle Risorse Umane o alla sicurezza. Se si hanno delle ragioni per credere che qualcuno si trovi in una situazione di pericolo immediato, si deve contattare la sicurezza o le autorità locali.



5. IL NOSTRO IMPEGNO NEI CONFRONTI DEGLI AZIONISTI

CONFLITTI DI INTERESSE

Si devono evitare tutti i reali o potenziali conflitti fra gli interessi personali e quelli di American Express.

È necessario che tutti agiscano nell'interesse della Società e con l'obiettivo di difenderne la reputazione quando lavorano per conto di essa. Questo implica che ogni decisione lavorativa deve essere presa evitando ogni possibile conflitto di interesse. Anche solo l'apparenza di un conflitto di interesse, infatti, può danneggiare la reputazione personale o quella di American Express.

Un "conflitto di interesse" si verifica quando le attività esterne alla società o gli interessi personali sono in conflitto o semplicemente appaiono in conflitto con le responsabilità dei singoli nella Società o si usa la propria posizione all'interno dell'azienda o le informazioni che si sono acquisite grazie al lavoro in un modo che può creare conflitto fra gli interessi personali e quelli dall'azienda o dei suoi clienti. Ogni potenziale o reale conflitto di interessi deve essere segnalato tempestivamente all'Ufficio Legale. Sono inclusi anche quelli in cui si può essere coinvolti inavvertitamente tramite relazioni di lavoro o personali con clienti, fornitori, business associate, colleghi o concorrenti della Società. Molti conflitti di interesse reali o potenziali possono essere risolti.

Le presenti linee guida si applicano alle più comuni situazioni di conflitto di interessi. Queste linee guida si applicano anche ai membri della "famiglia". Ciò include il partner, i genitori, i figli, i nonni, i nipoti, gli zii i cognati e tutte le altre persone con le quali si intrattengono rapporti stretti.

POSIZIONI ESTERNE

I dipendenti non devono svolgere attività esterne che interferiscono con la capacità di svolgere il proprio lavoro presso la Società. Il lavoro presso la Società deve essere sempre prioritario. Inoltre non è consentito accettare lavori da società esterne o entità che agiscono in qualità di fornitori, partner commerciali, o competitor della Società senza l'approvazione dell'Ufficio Legale e, in molti casi, anche del proprio leader. Potrebbe sorgere un conflitto di interessi anche nel caso in cui un parente stretto o un familiare di un dipendente lavori per una società concorrente o per un partner commerciale o per un fornitore di American Express. Tali situazioni devono essere comunicate immediatamente all'Ufficio Legale.

Non è possibile assumere la funzione di direttore, amministratore o funzionario, membro del consiglio di amministrazione, consulente o posizioni simili, retribuite o meno, in società diverse da American Express o in una delle sue consociate, senza previa approvazione dell'Ufficio Legale. Questa regola non si applica a organizzazioni sociali pubbliche, politiche e non a scopo di lucro le cui attività non sono in conflitto con gli interessi della Società.

IMPIEGO DI UN FAMILIARE

Se si decide di impiegare o di assumere un familiare di un dipendente o la sua azienda, per fornire beni o servizi alla Società, ci si deve rivolgere prima all'Ufficio Legale. Inoltre, se si è coinvolti in un processo di assunzione, bisogna rivolgersi all'Ufficio Risorse Umane prima di procedere.



Per evitare conflitti di interesse, inclusa l'apparenza di favoritismi, non si dovrà lavorare direttamente, o lavorare nello stesso reparto, o supervisionare o prendere delle decisioni che coinvolgono il familiare.

OPPORTUNITÀ COMMERCIALI

Non è consentito accettare opportunità commerciali, pagamenti, commissioni o accordi finanziari vantaggiosi da un cliente, fornitore, concorrente o partner aziendale della Società. Inoltre, non è consentito acquistare per uso personale beni o servizi dei fornitori della Società a condizioni diverse da quelle normalmente offerte al pubblico o stabilite dalla politica aziendale. Per ogni chiarimento in merito a situazioni da valutare si deve contattare l'Ufficio Legale.

Non è consentito approfittare di opportunità di affari o opportunità di investimento di cui si è venuti a conoscenza per motivi di lavoro, a meno che la Società non abbia avuto l'opportunità di valutarla e abbia scelto di non usufruirne.

INVESTIMENTI ESTERI

Generalmente, si può investire liberamente in società quotate in borsa. Detenere una partecipazione inferiore all'1% di una società quotata in borsa non rappresenta nessun problema. Tuttavia, si deve essere cauti nel caso in cui gli investimenti personali interferiscono o appaiono interferire con la capacità di prendere decisioni per conto della Società. Questo è particolarmente vero quando le funzioni implicano un potere discrezionale in trattative con altre compagnie. Tutte queste situazioni devono essere notificate all'Ufficio Legale.

Inoltre, non è consentito effettuare o conservare investimenti significativi in entità private che sono in competizione, hanno o desiderano avere rapporti d'affari con la Società, senza l'approvazione dell'Ufficio Legale. Un interesse è considerato "significativo" se ha la capacità di limitare, o dare la ragionevole impressione di limitare, la nostra capacità di agire unicamente nell'interesse di American Express. Se è già stato effettuato un tale investimento, è necessario notificarlo immediatamente all'Ufficio Legale.

Queste restrizioni agli investimenti esterni non si applicano ai fondi comuni o investimenti simili dove non abbiamo un controllo diretto o indiretto sugli investimenti sottostanti al fondo.

Non è, inoltre, consentito accettare alcuna offerta di partecipazione in offerte pubbliche iniziali da parte di aziende che hanno o desiderano avere rapporti d'affari con la Società. Per qualsiasi dubbio, consultare il Responsabile Ufficio Compliance.

LIBRI E REGISTRAZIONI CONTABILI

Occorre assicurarsi che i registri finanziari e di contabilità della Società soddisfino i più elevati standard di precisione e completezza.

Fornire informazioni accurate, complete e comprensibili sugli affari, guadagni e condizioni finanziarie della Società, è uno dei doveri più importanti. Non si devono mai inserire scritture contabili false o artificiose nei libri o nelle registrazioni contabili. Se si ha ragione di credere che alcuni dei libri o registrazioni contabili siano mantenuti in maniera fraudolenta, non accurata o incompleta, o se si sono subito pressioni per preparare, modificare, nascondere o distruggere documenti in violazione



della politica aziendale, occorre segnalare immediatamente la situazione al business unit Controller o al responsabile Ufficio Compliance.

BILANCI E CONTABILITÀ

Si devono fornire informazioni su ogni transazione finanziaria in modo accurato, completo, onesto e in maniera tempestiva e comprensibile. Ci si deve anche assicurare che i dati da forniti per la preparazione dei bilanci, dei report per le Autorità e documenti pubblicamente depositati siano conformi a tutti i principi di contabilità applicabili e alle procedure interne di controllo della Società. Gli azionisti confidano nei dipendenti nell'assicurare che questi documenti riflettano onestamente e completamente le operazioni e la condizione finanziaria della Società.

FATTURAZIONE INFRAGRUPPO

Correttezza, integrità e trasparenza sono i principi cardine che orientano le attività e i rapporti in essere con le Società appartenenti al gruppo. Le medesime si impegnano non solo a garantire una effettiva regolamentazione contrattuale dei beni e servizi resi e/o ricevuti nel rispetto delle condizioni di mercato, ma altresì ad assicurare la tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti deputati alla trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili, in conformità al principio di segregazione dei compiti. Particolare attenzione deve essere, inoltre, riservata all'individuazione dei compiti e delle responsabilità relativi all'assolvimento delle previsioni normative applicabili in materia di consolidato fiscale ovvero IVA di Gruppo, al fine di escludere il compimento di qualsivoglia condotta illecita.

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

E' necessario conservare tutti i documenti in conformità con le norme previste dalla *Records Management Policy*. Questa procedura spiega in dettaglio come conservare, archiviare e gestire in modo appropriato i documenti cartacei ed elettronici. Per conservare i documenti elettronici in modo appropriato, si devono archiviare in modo sicuro le informazioni aziendali sensibili o critiche negli appositi database o reti di archiviazione.

È importante prestare particolare attenzione nel conservare tutti quei documenti relativi a investigazioni imminenti o in corso, procedimenti legali, verifiche che coinvolgono la Società. Ciò significa che non si dovranno mai distruggere, nascondere o modificare documenti o registri che ostacolano investigazioni, azioni legali, verifiche o ispezioni. Il coinvolgimento in suddette attività può esporre persone singole o l'intera Società a responsabilità penale. Si devono osservare tutte le istruzioni relative all'archiviazione di documenti relativi ad azioni legali intentate nei confronti della Società in maniera uniforme e tempestiva.

RAPPORTI CON REVISORI E FUNZIONARI PUBBLICI O AUTORITÀ DI VIGILANZA

Ci si aspetta piena collaborazione con i revisori esterni e interni e con i funzionari pubblici o con l'Autorità di Vigilanza in relazione a qualsiasi verifica o revisione della nostra Società. Ciò significa che si devono fornire esclusivamente informazioni complete e accurate a tali soggetti. Se un funzionario pubblico chiede di prendere parte a un'indagine sulla Società o su di un dipendente, prima di adempiere alla richiesta occorre segnalare la situazione all'Ufficio legale. Prima di iniziare



una relazione con un'azienda di revisioni, è necessario ottenere un'approvazione secondo la procedura descritta *dall'Accounting Firm Service Request*.

Non è consentito tentare di influenzare illecitamente un revisore dei conti o un membro dell'Autorità di vigilanza durante il controllo dei bilanci della Società e nemmeno incoraggiare qualcuno a farlo. Esempi di influenze illecite includono il fornire informazioni fuorvianti, l'offerta di denaro od oggetti di valore per il buon esito della verifica. Se si ha ragione di credere che qualcuno abbia rilasciato una dichiarazione fuorviante, incompleta o falsa a un contabile, revisore dei conti, o a un membro dell'Autorità di vigilanza in riferimento alla nostra Società, è necessario segnalarlo immediatamente al business unit Controller o al responsabile dell'Ufficio Compliance.

PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ E DELLE INFORMAZIONI

Occorre proteggere la proprietà della Società, che include tutti i capitali tangibili e non.

American Express richiede il rispetto e la cura per le sue proprietà sempre e al meglio delle capacità dei singoli. E' necessario lavorare insieme per prevenire e fermare furti, distruzioni o appropriazioni indebite di tutte le proprietà societarie, incluse le proprietà materiali, le informazioni riservate e la proprietà intellettuale.

PROPRIETÀ MATERIALE

La proprietà materiale comprende fondi societari, impianti, attrezzature e sistemi di comunicazione. Se si sospettano irregolarità nei confronti della proprietà materiale della Società, occorre segnalare immediatamente la situazione al rappresentante locale di Global Security.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La Proprietà Intellettuale della Società (IP) è uno dei suoi beni più preziosi. Si deve proteggere e, se necessario, far valere il diritto di Proprietà Intellettuale della Società. La "Proprietà Intellettuale" comprende le creazioni dell'intelletto umano che sono protette dalla legge. Ciò include copyright, brevetti, marchi registrati, segreti commerciali, diritti sul design, loghi, know-how e altri tipi di proprietà industriale o commerciale. Ai sensi della legge, i diritti di tutta la proprietà intellettuale — che sia o non sia brevettabile o possa essere protetta da copyright, segreto industriale o marchio registrato — vengono assegnati alla Società. Questo vale per tutti quei materiali creati durante il tempo e a spese dell'azienda nell'ambito delle attività che svolgiamo nella nostra Società.

INFORMAZIONI RISERVATE E SEGRETI INDUSTRIALI

Nel corso dell'attività lavorativa, si possono acquisire delle informazioni riservate sulla Società che non sono note al pubblico o alla concorrenza. Alcune di queste informazioni possono essere segreti industriali. I "segreti industriali" sono quelle informazioni che danno alla Società un vantaggio competitivo o economico sui suoi concorrenti. Di seguito alcuni esempi:

- liste clienti o dati;
- termini, tassi di sconto o tariffe offerte a particolari clienti;
- piani di marketing o strategici;
- software, modelli di rischio, strumenti e altri sviluppi di sistemi o tecnologie.



- policy della Società, procedure o linee guida.

Se si ha anche il minimo dubbio sulla confidenzialità delle informazioni riguardanti la Società e le sue attività, sui clienti passati, presenti o potenziali, sui fornitori o impiegati occorre chiedere al manager di riferimento o contattare l'ufficio GCO.

Non si devono divulgare informazioni riservate o segreti industriali a nessuno al di fuori della Società se non per scopi d'affari inclusi familiari e amici. Qualora sia necessario per ragioni di business, è necessaria una preventiva autorizzazione per la divulgazione delle informazioni relative. Si deve stare particolarmente attenti a non divulgare informazioni riservate o segreti industriali quando si è avvicinati da aziende di ricerche di mercato o da studenti o ricercatori, per discutere della Società o dello sviluppo del Settore in generale. Nel caso in cui sia una necessità dettata dal business, si possono divulgare informazioni riservate e segreti industriali della Società a terze parti solamente dopo che è stato messo in atto un accordo di riservatezza. Per ricevere assistenza su tali accordi contattare l'Ufficio legale.

Non è consentito discutere informazioni riservate o segreti industriali in luoghi in cui altri possano sentire come taxi, ascensori, mense aziendali o ristoranti. Inoltre, non è consentito comunicare o trasmettere informazioni riservate o segreti industriali con mezzi non sicuri, come telefoni cellulari, email non protette o fax degli hotel.

Questi obblighi si applicano durante il periodo lavorativo e anche dopo che il contratto di impiego con American Express è terminato. Quando un dipendente lascia la Società deve restituire tutto il materiale contenente informazioni riservate o segreti industriali della Società in suo possesso.

PROPRIETÀ DI TERZI E INFORMAZIONI

Si deve rispettare la Proprietà Intellettuale appartenente a terzi, e non si deve mai violare intenzionalmente i diritti di proprietà intellettuale altrui. È necessario essere particolarmente attenti nella preparazione di materiali pubblicitari o promozionali, nell'utilizzare nomi o materiale stampato di un'altra azienda, o nell'utilizzare un software su un computer della Società. Sui computer della Società sono consentiti solamente software di cui la Società possiede regolare licenza.

Inoltre, non dovranno essere utilizzate o divulgate informazioni riservate o segreti industriali altrui, comprese informazioni relative al precedente datore di lavoro. Qualora qualcuno lo chieda o faccia pressione, si deve immediatamente segnalare l'accaduto. Non è consentito utilizzare o condividere informazioni divulgate da terzi (intenzionalmente o no) a meno che si sia certi che non siano riservate o non siano segreti industriali. Se non si è sicuri su come utilizzare le informazioni di cui si è venuti possesso o che si sono ricevute, contattare l'Ufficio Legale.

PRIVACY

Protezione dei Clienti e Privacy dei dipendenti

La Privacy è il principio che governa i sistemi, i processi e le procedure che controllano la raccolta, l'uso e la condivisione di Informazioni Personali Identificabili (PII) dei clienti e dei dipendenti. In qualità di membri di American Express, si condivide la responsabilità di proteggere le PII dei clienti e dei colleghi dipendenti. Si fa questo rispettando gli American Express Data Protection and Privacy



Principles. Questi principi sono un impegno per i dipendenti e i clienti per raccogliere, usare, archiviare, condividere, trasmettere, cancellare o processare le PII secondo i criteri usati dalla Società. Firmando questo Codice di Condotta, si recepisce l'impegno nei confronti di questi principi.

In aggiunta a questi principi, è importante ricordare che si possono raccogliere, utilizzare o condividere PII solo se si è legittimati a farlo da ragioni di business. Non bisogna mai condividere informazioni relative a clienti o a dipendenti di American Express con familiari o amici. Prima di condividere o rivelare informazioni PII di clienti o di dipendenti con terze parti, assicurarsi che la persona o il fornitore al quale si stanno dando le informazioni sia autorizzato a riceverle per una legittima ragione di business. Inoltre, assicurarsi che la persona o il fornitore coinvolto sia tenuto alla protezione delle Informazioni Personali Identificabili da specifici accordi di confidenzialità e dai contratti.

Molti Paesi hanno proprie leggi specifiche che governano l'utilizzo di informazioni personali. Per maggiori informazioni sulle leggi locali, o per altre questioni riguardanti la privacy, contattare l'ufficio locale di Compliance oppure AXPPPrivacy.

COMUNICAZIONI DI AMERICAN EXPRESS VERSO L'ESTERNO

Per proteggere le informazioni della Società e assicurarsi che queste vengano diffuse al pubblico in maniera accurata e coerente, le persone che possono parlare in nome di American Express sono designate ufficialmente dalla Società stessa (portavoce ufficiali). Questo comprende anche le comunicazioni effettuate tramite canali multimediali come Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.

Se si riceve una richiesta di commentare qualsiasi informazione relativa alla Società da parte degli organi dei media, occorre fare riferimento all'ufficio locale Corporate Affairs e Communications group (CA&C). Inoltre, solo i membri del Reparto Communications Department (all'interno di CA&C), o i soggetti da loro nominati, sono autorizzati a rappresentare o a discutere pubblicamente della Società con i media. Per maggiori informazioni controllate il documento *External Communications and Investor Relations Policy*.

Inoltre non si può rispondere o commentare in alcun post l'attività della Società, i prodotti o i servizi. Questi post possono essere scritti da blogger, giornalisti o consumatori in siti, discussioni online e siti di social networking. Questi post possono essere trovati in qualsiasi altro network o piattaforma online. Per rispondere a questi post è necessario ottenere l'approvazione dal CA&C. Per saperne di più in merito ai principi riguardanti questa materia e su Do's and Don'ts consultate la *Social Media Communications Policy*.

Si potrebbero anche ricevere inviti da gruppi spesso definiti come "expert networks" per consulenze su questioni riguardanti l'attività e il settore in cui opera la Società. Questi inviti possono consistere in richieste a partecipare a consulenze telefoniche, incontri, o eventi scolastici per i clienti di questi network. La partecipazione a questi eventi è consentita solo se è approvata preventivamente dall'Ufficio Legale in accordo con il codice che regola i conflitti di interesse. Inoltre non è permesso fare nessun tipo di consulenza esterna riguardante il settore e le relative questioni, a meno che non si sia stati designati da un portavoce ufficiale o che questa partecipazione sia stata considerata e approvata dall'Ufficio Legale come richiede questo Codice di Condotta per i conflitti di interesse.



Questo è valido anche nel caso in cui non sia previsto nessun compenso. Nel caso di dubbi in merito ad un invito di questo genere contattare il Compliance Officer o l'Ufficio Legale.

OPERAZIONI IN UN AMBIENTE DI RETE APERTO

La Società opera in un ambiente di rete aperto. La Società, infatti, concede la licenza di utilizzo del suo marchio per consentire a terzi di rilasciare carte American Express e acquisire esercizi per la rete American Express Global Network (AEGN o Network). Dato che la rete AEGN è in espansione, spesso si ricevono informazioni confidenziali dai partner, fornitori e da altri soggetti. Occorre, quindi, proteggere le loro proprietà intellettuali e le loro informazioni confidenziali come se fossero nostre.

I seguenti principi, che fanno parte dell'*Open Network Confidentiality Operating Principles* (ONCOP), regolano come le informazioni confidenziali devono essere gestite nella rete AEGN.

PRINCIPIO 1 – OBBLIGAZIONI LEGALI E CONTRATTUALI

Il primo principio enuncia che occorre rispettare i vincoli legali condividendo informazioni in nessun modo contrario alle norme contrattuali e legali. Questo è un principio molto importante per coloro che disciplinano questa materia e che hanno l'autorità di esaminare il network della Società al fine di assicurarsi che le norme che regolano banche e network vengano rispettate.

La Società protegge le informazioni confidenziali dei partner emittenti e di coloro che acquisiscono esercizi commerciali. Occorre fare in modo che queste informazioni non siano viste o usate se non da coloro che le usano per operare la rete AEGN. Le leggi Antitrust e per il commercio equo proibiscono di condividere prezzi e altre informazioni concorrenziali con i competitors e altre terze parti. Dato che tutti i partecipanti alla rete AEGN competono per i clienti, è importante che, per il successo della stessa rete, si tenga fede agli impegni.

PRINCIPIO 2 – CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

Il secondo principio richiede che le informazioni confidenziali di un emittente o di un soggetto che acquisisce esercizi commerciali all'interno del Network non siano utilizzate da nessun altro emittente o acquirente di esercizi. Questo è l'elemento principale dell'ONCOP, e costituisce il punto di forza ed affidabilità dell'American Express Global Network.

Per applicare questo principio è necessario prima stabilire se le informazioni sono confidenziali per coloro che le stanno divulgando. Generalmente ogni informazione che non è disponibile pubblicamente viene considerata confidenziale. Nello specifico, queste informazioni includono:

- strategie di business o dei prezzi;
- piani di Marketing;
- dettagli relativi ad accordi o contratti con partner del Network Statistiche riguardanti emittenti o soggetti che acquisiscono esercizi commerciali.

Alcune informazioni confidenziali della nostra Società, anche se non disponibili pubblicamente, si applicano a tutti gli emittenti del Network, come ad esempio:

- policy del Network;



- campagne di Marketing del Network;
- questioni operative del Network.

Queste informazioni possono essere condivise tra gli emittenti del Network ma mai al di fuori del Network stesso.

PRINCIPIO 3 – SUPPORTO DEL NETWORK

Il terzo principio riguarda l'accesso alle informazioni confidenziali. Questo prevede che alcuni gruppi a supporto dell'American Express Global Network possano avere accesso ad informazioni confidenziali relative agli emittenti con il solo scopo di supportare il Network. Questo principio è probabilmente il più complesso. Tuttavia, dato che la maggior parte dei dipendenti e dei contractor ha accesso ad informazioni riguardanti un solo emittente, o l'emittente principale o uno degli altri emittenti del Network questo principio generalmente non rappresenta un problema.

Alcuni gruppi, tuttavia, richiedono l'accesso a informazioni riguardanti più di un emittente per lavorare a supporto del Network nel suo complesso. Come dipendenti si può avere accesso a informazioni riguardanti più di un emittente o informazioni riguardanti il Network aggregato quando:

- il ruolo è necessario a supporto del Network e c'è un evidente, essenziale, specifico ed attuale bisogno di avere informazioni su più di un emittente o sul Network nel suo complesso (come per il network marketing);
- il ruolo richiede che venga fatta consulenza e assistenza in diversi settori e non è circoscritto ad un singolo emittente;
- si è a supporto di più di un emittente o acquirente e quindi si deve avere accesso informazioni su tutto il Network per quale si opera. Questo è, spesso, il caso che si verifica al di fuori degli Stati Uniti, dove il Global Network Services è responsabile di più di un emittente e acquirente di American Express. Questi principi sono enunciati nella policy ONCOP e sono ulteriormente spiegati nell'ONCOP standard. Entrambi possono essere trovati nel sito The Square. Eventuali domande sull'applicazione di questi principi possono essere indirizzate a networkinformationstrategy@aexp.com;

ESPORTAZIONE DI ELEMENTI CRIPTATI

Ci si deve attenere alla legislazione statunitense e alle leggi internazionali relative all'esportazione (o lo spostamento) di tecnologia di criptaggio da un Paese all'altro. Sono esempi di tecnologia criptata i computer portatili e fissi che hanno dischi completamente criptati, prodotti software come Microsoft Outlook e Microsoft Communicator e GLOBE e Probe utilizzati dal Global Network Services. Dobbiamo attenerci a tutte le leggi e direttive vigenti per assicurare che la Società mantenga i suoi privilegi di esportazione ed eviti sanzioni penali risultanti dalla mancata conformità alle leggi e direttive di esportazione.

Per maggiori informazioni, consultare la Encryption *Export Compliance Policy*.



INSIDER TRADING

Non è consentito effettuare azioni di insider trading o tipping.

Per motivi di lavoro, un dipendente può venire a conoscenza di informazioni riservate relative ad American Express o altre aziende. Le informazioni riservate (chiamate anche “informazioni privilegiate”) sono le informazioni su un’azienda che non sono note all’opinione pubblica e che possono influenzare le decisioni di un tipico investitore di acquistare, vendere o detenere i titoli di tale azienda. Le informazioni cessano di essere privilegiate quando vengono divulgate al pubblico e dopo che è passato un ragionevole lasso di tempo per consentire a tali informazioni di essere assorbite dal mercato.

L’acquisto o la vendita di titoli di un’azienda effettuate mentre si è in possesso di informazioni privilegiate (anche detto “insider trading”) è un reato penale in molti Paesi ed è proibito dalla politica aziendale. Ciò si applica ad azioni, opzioni, titoli di debito od ogni altro titolo di American Express o altra azienda, e anche a trasferimenti da e verso il fondo d’investimento aziendale sotto forma di piani pensionistici o di risparmio. La vostra unità aziendale può pubblicare requisiti aggiuntivi e restrizioni riguardo l’attività di compravendita per scopi personali come conseguenza della propria responsabilità lavorativa. Se non si è sicuri di possedere o meno informazioni privilegiate, non divulgatele. Piuttosto, chiedete consiglio all’Ufficio Legale.

Anche se fate del trading per ragioni estranee alle informazioni privilegiate in vostro possesso, potreste essere ritenuti responsabili di insider trading. Possono esservi delle eccezioni nel caso in cui abbiate sottoscritto un piano, legalmente riconosciuto, di vendita o acquisto di strumenti finanziari preventivamente approvato dall’Ufficio Legale.

ALTRI TIPI DI COMPRAVENDITA DI TITOLI DI AMERICAN EXPRESS

Si è incoraggiati a investire a lungo termine nei titoli di American Express, sia direttamente che attraverso i piani di indennità e previdenziali della Società. Non ci è consentito effettuare vendite allo scoperto o compravendita di azioni call e put su titoli American Express (ad eccezione di quelle previste dai piani di esercizio di stock option riconosciuti ai dipendenti). Per maggiori informazioni relative alla compravendita di titoli societari, contattare l’Ufficio Legale. Non sono inoltre ammesse speculazioni sui titoli della Società che lasciano intendere il tentativo di fare profitto sulle variazioni di prezzo a breve periodo come il “day trading”.

DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E TIPPING

Se si rivelano informazioni privilegiate a qualsiasi soggetto, anche a un parente o familiare, e tale persona, in seguito, acquista o vende titoli (o passa le informazioni a qualcun altro che compra o vende titoli), potreste essere accusati di “tipping”. L’accusa è valida anche se non avete sfruttato personalmente tali informazioni. Il tipping è una violazione del Codice e delle leggi sull’insider trading, e comporta pene severe, inclusa una potenziale responsabilità penale.

COMUNICAZIONI CON OPERATORI FINANZIARI E AZIONISTI

Generalmente, solo dei portavoce ufficiali posso parlare agli operatori finanziari o agli azionisti a proposito della Società. Occorre, quindi, riferire tutte le richieste provenienti da quest’ultimi all’Ufficio



Legale. Se si è in contatto con operatori finanziari nel corso delle proprie normali attività aziendali, è consentito interagire con essi senza che sia richiesta la presenza di un rappresentante dell'Ufficio Legale. Comunque, non è consentito divulgare informazioni riservate.

6. IL NOSTRO IMPEGNO VERSO I CLIENTI E PARTNER AZIENDALI

VENDITE E PUBBLICITÀ

Tutte le nostre attività di vendita, marketing e pubblicità devono essere effettuate con onestà e integrità.

Ci si aspetta una concorrenza vigorosa ed efficace, ma mai scorretta. Per questa ragione, l'onestà deve essere una guida in tutte le nostre attività di vendita, marketing e pubblicità. Dovremo rilasciare solamente dichiarazioni complete, reali e veritiere sulla Società, sui suoi prodotti e servizi. Tutti gli slogan pubblicitari e di marketing devono essere approvati e devono contenere tutte le informazioni e divulgazioni necessarie per renderli accurati e completi. Dobbiamo prestare attenzione a che tutte le divulgazioni siano scritte in modo comprensibile per il pubblico a cui sono destinate. Inoltre, non dovremo mai fare commenti denigratori sui nostri concorrenti o fare dei paragoni scorretti tra i prodotti e servizi dei concorrenti e i nostri. Occorre conoscere le procedure di vendita, marketing e pubblicità che si applicano al lavoro. Con le nuove leggi e direttive, e anche con l'aumento dell'attenzione politica e mediatica, è fondamentale conoscere gli ultimi requisiti relativi alla divulgazione e gli altri vincoli giuridici. Per maggiori informazioni contattare il manager di riferimento, il Responsabile Ufficio Compliance o l'Ufficio Legale.

REGALI E FORME DI INTRATTENIMENTO

Non è consentito sollecitare, accettare od offrire regali in grado di influenzare decisioni aziendali.

Occorre essere cauti nell'offrire o nell'accettare regali o altre forme di intrattenimento con chiunque ha o cerca di avere relazioni commerciali con la Società. Ciò potrebbe influenzare, o dare l'impressione di influenzare, la capacità di prendere decisioni aziendali obiettive. Inoltre, non si dovranno chiedere od offrire regali ad attuali o potenziali clienti o ad altri partner aziendali.

Non si dovranno mai accettare od offrire regali, omaggi o altre utilità nelle seguenti forme:

- oggetti che hanno un valore significativo o che possono sembrare di valore significativo agli altri;
- trattamenti di favore.
- Inoltre, non si dovranno mai accettare od offrire intrattenimento come omaggio che abbia:
- valore eccessivo;
- nessuna relazione con l'attività lavorativa svolta;
- con una forma non appropriata.

È consentito accettare pasti, forme di intrattenimento, regali occasionali o favori in relazione alla propria posizione aziendale solo quando il loro valore non è significativo e solo quando tali regali



non danno l'impressione di creare una situazione reale o apparente di debito nei confronti del donatore. Questa norma si applica anche a qualsiasi dono o forma di intrattenimento offerto ai familiari. Se non si è certi dell'adequatezza di un dono o di una forma di intrattenimento, contattare il manager di riferimento.

In alcuni Paesi è tradizione offrire regali alle persone con cui si fanno affari per dimostrare cortesia o apprezzamento. È consentito fare regali a funzionari non-pubblici nelle località in cui tali regali sono consuetudinari, generalmente accettati e compatibili con le leggi e le direttive. Tali doni devono avere un valore ragionevole e devono essere segnalati in modo appropriato.

Qui di seguito alcuni esempi.

ACCETTABILE

- *Una bottiglia di vino di valore accettabile.*
- *Un libro che riguarda un soggetto correlato a un rapporto di affari.*
- *Un modesto omaggio aziendale che porta il logo della società (una penna, un notepad).*
- *Un modesto segno di gratitudine (cioccolatini, fiori, un cesto di frutta).*

ECESSIVO

- *Una cassa di champagne di marca.*
- *Un viaggio per un week end che non ha nessuna attinenza lavorativa.*
- *Denaro, equivalenti del denaro, oggetti di investimento o buoni (tali doni sono troppo simili al denaro).*
- *Un sontuoso regalo personale come un gioiello di valore.*
- *Denaro, o equivalente monetario come carte regalo o voucher.*

Non bisogna mai offrire regali o intrattenimenti a rappresentanti del governo con i quali si lavora o con i quali vi siano trattative per business futuri. In aggiunta, occorre evitare lo stesso comportamento anche con agenzie del governo che direttamente o indirettamente regolamentano il business relativo alla nostra società. Questi principi limitano estremamente la possibilità di ricevere o di fare regali. Per maggiori informazioni si rinvia alla successiva sezione "Anticorruzione" del Codice; per ulteriori indicazioni sull'applicazione delle regole contattare l'ufficio Compliance o l'Ufficio Legale.

ANTITRUST E CONCORRENZA LEALE

Occorre rispettare pienamente la lettera e lo spirito delle leggi intese a proteggere la concorrenza libera e aperta.

American Express sostiene la concorrenza vigorosa ma leale. Tutti devono sottostare alle leggi sulla concorrenza (chiamate anche leggi su "antitrust", sui "monopoli" o sui "cartelli"), che sono redatte per proteggere una concorrenza libera e aperta. Tali leggi variano, ma il loro scopo comune è di promuovere un mercato concorrenziale che fornisca ai consumatori beni di elevata qualità e servizi a prezzi equi. La mancata osservanza di queste leggi può comportare conseguenze serie e di ampia portata per la Società e per i soggetti che agiscono per conto e/o nell'interesse della Società.



- Inoltre, nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale, non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni (suscettibili di costituire "corruzione tra privati", fattispecie penalmente punita dalla legislazione nazionale):
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi (salvo quelli ammessi a norma del presente Codice e delle regole aziendali in materia);
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

CONTATTI CON LA CONCORRENZA

Bisogna evitare anche solo di dare l'impressione di accordarsi con un concorrente per limitare la concorrenza. È anche importante che si rispettino tutte le leggi vigenti sulla concorrenza mentre si intrattengono rapporti con i nostri fornitori, clienti e altri partner aziendali che possono essere in concorrenza con noi. Non bisognerà mai discutere dei seguenti argomenti con i concorrenti:

- prezzi o politiche di prezzi, costi, piani di marketing o strategici;
- ogni informazione riservata, proprietaria o particolarmente importante per la concorrenza;
- accordi sui prezzi che verranno applicati ai clienti;
- accordi sulla divisione di clienti, mercati, territori o Paesi;
- boicottare determinati clienti, fornitori o concorrenti.

Anche in assenza di un accordo formale scritto, il semplice scambio di informazioni può^{[1][SEP]} creare l'impressione di un accordo informale tra concorrenti, producendo potenziali rischi^{[1][SEP]} di concorrenza leale. È necessario essere cauti nell'intrattenere rapporti con i concorrenti durante conferenze ed eventi simili. Se un concorrente tenta di avere una discussione su alcuni degli argomenti di cui sopra, è necessario interrompere immediatamente la discussione, anche se questo può dare l'impressione di essere maleducati o bruschi. Quindi, segnalare immediatamente l'accaduto all'Ufficio Legale.

Per ulteriori indicazioni riguardanti qualsiasi aspetto delle leggi sulla concorrenza, fare riferimento alla *Antitrust Guidelines* o contattare l'Ufficio Legale.

INFORMAZIONI SULLA CONCORRENZA

La Società ha bisogno di sapere cosa stanno facendo i concorrenti per poter essere competitiva in modo efficace. Tuttavia, nessuno dei dipendenti può raccogliere informazioni confidenziali direttamente da o sui concorrenti (come politiche di prezzo, lista dei concorrenti, programmi di sviluppo sui prodotti o piani strategici) con l'inganno, furto o altri mezzi illeciti o non etici. Inoltre, non possono essere ingaggiate terze parti per la raccolta di queste informazioni per conto della Società. Bisogna prestare particolare attenzione a non richiedere informazioni ai neo-assunti sul loro ex datore di lavoro. Bisogna essere molto attenti anche nel condurre ricerche di mercato (inclusi i prezzi di riferimento), direttamente o tramite i fornitori.



È consentito raccogliere informazioni pubbliche sui concorrenti utilizzando ogni canale attraverso il quale queste informazioni sono disponibili al pubblico. Si possono anche raccogliere informazioni sui concorrenti quando questi stessi esprimono un invito pubblico a farlo. Tuttavia, non dovremo mai:

- dichiarare false generalità o falsi intenti per ottenere informazioni riguardanti un concorrente;
- cercare di influenzare un'altra persona per rompere un accordo di riservatezza (inclusi ex-dipendenti di società concorrenti o clienti di concorrenti);
- contattare direttamente o indirettamente giornalisti per una qualsiasi ragione, se non si è autorizzati da *Communications Department*. Per maggiori informazioni, consultare la *Conducting Competitive Intelligence Activities Policy* e la *Ethical Guidelines for Conducting Outside Investigations Policy*.

CONTATTI CON CLIENTI E FORNITORI

Problemi con le leggi sulla concorrenza possono sorgere anche quando si ha a che fare con clienti, fornitori e altre persone che non sono concorrenti della Società. Consultare l'Ufficio Legale prima di:

- stipulare un accordo di esclusiva con un cliente o un fornitore;
- stabilire i prezzi o i termini in base ai quali i nostri clienti o licenziatari rivendono i nostri prodotti o servizi;
- applicare a differenti clienti dei prezzi differenti per lo stesso prodotto o servizio.

Si è, inoltre, soggetti a norme e direttive severe che riguardano la capacità di condizionare le vendite, o di "legare" insieme i nostri prodotti. Gli accordi in cui l'Ente o le società affiliate legano la disponibilità o il prezzo di un prodotto all'acquisto di un altro, necessitano una revisione accurata. Consultare l'Ufficio Legale per consigli sulle restrizioni previste dalla legge in materia di diritto della concorrenza.

7. IL NOSTRO IMPEGNO VERSO LA SOCIETÀ

RICICLAGGIO - AUTORICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Ogni dipendente deve vigilare attivamente per evitare l'uso dei prodotti e dei servizi dell'azienda a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

American Express è impegnata nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che continuano a essere oggetto di notevole attenzione da parte dei governi, delle organizzazioni internazionali e degli organismi giudiziari in tutto il mondo. Questo è un problema che la Società prende in considerazione molto seriamente.

Il riciclaggio di denaro e l'"autoriciclaggio" sono processi con i quali i proventi di attività criminali vengono fatti passare attraverso il sistema finanziario per nascondere ogni traccia della loro origine criminale. Il "finanziamento del terrorismo", tra le altre cose, riguarda la destinazione e l'uso di fondi che possono avere un'origine legittima e/o criminale. È estremamente importante conoscere e rispettare tutte le leggi e direttive preposte a bloccare l'attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Ogni unità di business adotta un programma specifico per assicurare



il rispetto di questi principi. È responsabilità dei Dipendenti conoscere e comprendere la *Global Anti-Money Laundering Policy*.

Occorre essere vigili e usare il buon senso nella gestione delle transazioni di clienti insolite e sospette. Riferire sempre al proprio manager di riferimento ogni situazione che sembra inappropriata o sospetta. Se vi sono altre domande o preoccupazioni, contattare il responsabile Ufficio Compliance o l'Ufficio Legale.

La Società è tenuta a prendere ogni precauzione al fine di scegliere i partner aziendali che ^(L)_(SEP) non useranno il marchio, i prodotti o i servizi di American Express per intraprendere azioni illegali. Se sorgono preoccupazioni sulle attività svolte da un partner aziendale, segnalare immediatamente la situazione al manager di riferimento, al responsabile Ufficio Compliance o all'Ufficio Legale. Inoltre, qualora un dipendente venga contattato da un ente pubblico per indagini relative a riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, dovrà contattare immediatamente il responsabile dell'Ufficio Compliance o l'Ufficio Legale.

CORRUZIONE

Non è consentito offrire o accettare pagamenti, omaggi o regali impropri con l'intento (o l'apparente intento) di ottenere o mantenere rapporti d'affari o servizi.

La corruzione colpisce non solo la Società, ma anche le società con cui si intrattengono affari. I governi stanno adottando misure per combattere la corruzione, e molti dei Paesi in cui American Express ha affari hanno delle specifiche leggi restrittive contro di essa. Per queste ragioni, la Società ha adottato delle norme di "tolleranza zero" nei confronti della corruzione, a prescindere da dove essa si verifichi. Ciò significa che non dovremo prendere parte a nessuna forma di corruzione, compresa l'offerta o l'accettazione di oggetti di valore, direttamente o indirettamente, al fine di ottenere o conservare rapporti d'affari o servizi (sia nei rapporti con i privati che nei rapporti con gli enti pubblici o governativi). Non si fa eccezione per piccoli importi. È importante ricordare che prendere parte ad azioni di corruzione, o anche l'apparente tentativo di farlo, può esporre il singolo o la Società a una responsabilità penale.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione (o con clienti privati), non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi (salvo quelli ammessi a norma del presente Codice e delle regole aziendali in materia);
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

PAGAMENTI ILLECITI

E' necessario prestare particolare attenzione al fine di evitare casi di corruzione ogni qualvolta si hanno rapporti con funzionari pubblici, compresi funzionari di organizzazioni internazionali e partiti politici, e anche con dipendenti di aziende pubbliche. Ciò include anche dipendenti di aziende e



partner di joint venture che sono state nazionalizzate o che hanno una grossa partecipazione da parte del governo. Non è consentito offrire o promettere beni di valore, al fine di influenzare le azioni o le decisioni, o ottenere un vantaggio improprio da funzionari pubblici o organismi pubblici, che possono influenzare. Se si hanno domande su pagamenti impropri a dipendenti pubblici, contattare il vostro responsabile Ufficio Compliance o l'Ufficio Legale.

Per maggiori informazioni consultare l'*American Express Global Anti-Corruption Policy* e il sito square.aexp.com/anticorruption.

TANGENTI

Le tangenti (note anche come pagamenti “di facilitazione” o di “agevolazione”) sono pagamenti volti a velocizzare o a garantire le prestazioni di normali iter burocratici, come la concessione di un visto o sdoganamenti. Nel mondo molti Paesi considerano questi pagamenti come illegali. È proibito pagare tangenti a impiegati governativi, indipendentemente dal luogo in cui svolgono il loro lavoro. Ciò si applica indipendentemente da usanze locali dei luoghi in cui facciamo business.

AMBIENTE

I dipendenti devono comportarsi rispettando l'ambiente quando lavorano per conto dell'azienda.

L'impegno dell'Ente verso la società consiste, anche, nello sforzarci per minimizzare ogni impatto negativo del lavoro svolto sull'ambiente. Ciò significa che occorre rispettare la normativa ambientale vigente e le linee guida adottate dalla Società. Si deve lavorare tutti nel rispetto dell'ambiente minimizzando ogni rischio, per conservare e proteggere le risorse naturali e per gestire l'utilizzo energetico. A tal riguardo l'Ente:

- persegue un consumo consapevole delle risorse necessarie per svolgere la propria attività, anche attraverso l'implementazione di un sistema di gestione ambientale e il progressivo miglioramento dell'efficienza energetica delle attività;
- punta ad un miglioramento continuo del comportamento nei confronti dell'ambiente anche attraverso la sensibilizzazione delle persone che lavorano presso la Società.

ATTIVITÀ POLITICHE

Il nostro coinvolgimento nelle attività politiche deve avvenire a nostre spese e durante il nostro tempo libero.

ATTIVITÀ POLITICHE PERSONALI

American Express incoraggia a sostenere il benessere comune, partecipando alla vita politica. Tuttavia, occorre essere attenti per proteggere la reputazione della Società partecipando a tali attività solo a proprie spese e durante il tempo libero. Non è consentito durante le campagne elettorali o ai candidati sfruttare i fondi o i beni, le attrezzature, le strutture aziendali o i marchi. Inoltre, non si dovrà mai usare il nome dell'azienda quando si partecipa a tali attività.



ATTIVITÀ POLITICHE DI AMERICAN EXPRESS

In certe situazioni, è consentito dalla legge locale rappresentare la Società in un forum politico. Ad esempio, negli Stati Uniti è consentito destinare dei fondi personali per American Express Company Political Action Committee (AXP PAC). La partecipazione è puramente volontaria. Tramite l'AXP PAC, si possono sostenere i candidati eletti che condividono le idee aziendali riguardo alle più importanti questioni politiche. Di tanto in tanto, l'AXP PAC può ospitare dei dibattiti politici con candidati o con funzionari eletti nelle strutture di proprietà della Società. Per quanto riguarda il finanziamento ai partiti e la legislazione in materia, occorre osservare rigorosamente la normativa italiana.

Non è consentito usare la propria posizione per costringere o spingere dipendenti a prendere parte ad alcuni eventi politici organizzati, o per altri fini politici.

Per maggiori informazioni sulle attività politiche dell'azienda, incluso l'AXP PAC e i requisiti per farne parte, visionare la *Political Contributions, Lobbying Activities and Provision of Gifts or Entertainment to Public Officials Policy*.

BENEFICENZA

American Express sostiene vari istituti di beneficenza e incoraggia il coinvolgimento del proprio personale attraverso vari programmi portati avanti dalla Società. Tuttavia, solo il Philanthropy Office o l'ufficio del Presidente possono effettuare donazioni per conto della Società. Per maggiori informazioni si prega di consultare le *Charitable Contributions, Unsolicited Proposals and Transactions with Charities Policy*.

8. NOTE CONCLUSIVE

In conclusione, ferma l'esigenza di conformarsi sempre ai Valori e ai Principi di condotta stabiliti dal Codice e, più in generale, dalla legislazione e dalle regole aziendali, locali e internazionali, e di agire sempre in maniera etica, non è sempre chiaro il modo in cui ciò deve essere fatto. A volte si possono incontrare situazioni in cui è necessario prendere delle ferme decisioni su cosa si intende per etico e lecito. Questi dilemmi non sempre hanno delle risposte chiare. Anche se questo Codice, le regole aziendali e il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e le risorse fornite aiutano a fare la scelta giusta, tali strumenti non sempre rispondono a tutti i possibili quesiti. Prima di prendere una decisione e di scegliere cosa fare, basta chiedersi:

- è coerente con i Valori aziendali, con il Codice e con le regole aziendali?
- come mi sentirei io se i miei amici o la mia famiglia lo scoprissero?
- come mi sentirei se ciò venisse trasmesso nel TG serale?
- la situazione potrebbe essere vista come non appropriata, non etica o rischiosa?

Se ci si sente ancora insicuri su cosa fare dopo essersi fatte queste domande, allora prima di agire è bene chiedere al manager di riferimento, al Responsabile Ufficio Compliance o all'Organismo di Vigilanza.



American Express Services Europe Limited

Sede per l'Italia con rappresentanza stabile – Roma Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15
C.F./P.I. 05090991000

Iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale di Roma
al N° 05090991000 (già N° 102/29)

Fondo di dotazione in Italia Euro 5.200.000,00

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

AESEL_MOGC_07_2025



INDICE

1	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
2	LA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I.	11
2.1	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI (ENTI).....	11
2.2	I REATI-PRESUPPOSTO SUI QUALI SI FONDA LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	13
2.3	LE SANZIONI APPLICABILI.....	13
2.4	L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.....	15
3	L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI AESEL	18
3.1	OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	18
3.2	LA FILIALE, AESEL UK E IL GRUPPO AMERICAN EXPRESS.....	18
3.2.1	Le attività svolte dalla Filiale e il Gruppo American Express.....	18
3.2.2	La struttura del Gruppo e la governance di AESEL UK.....	19
3.2.3	La struttura organizzativa della Filiale	20
3.2.4	Il sistema dei controlli interni di AESEL Italia	22
3.2.5	Il sistema di gestione dei rischi di AESEL	23
3.3	I PRINCIPI ISPIRATORI E LE LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DEL MODELLO	24
3.4	LA STRUTTURA DEL MODELLO E DESTINATARI.....	27
3.5	LA PROCEDURA DI ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	30
3.5.1	La procedura di costruzione del Modello.....	30
3.5.2	La procedura di attuazione e aggiornamento del Modello	33
4	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I VALORI ETICI.....	34
4.1	LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	34
4.2	IL CODICE ETICO DELLA FILIALE	34
5	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	35
5.1	SELEZIONE DEL PERSONALE.....	36
5.2	FORMAZIONE DEL PERSONALE	36
6	ESTERNALIZZAZIONE.....	37
6.1	SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI	37
6.2	INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI E AI FORNITORI.....	37
6.3	OBBLIGHI DI VIGILANZA	37
7	IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING E LA TUTELA DEGLI AUTORI DELLE RELATIVE SEGNALAZIONI	38
7.1	LA NORMATIVA	38
7.2	PRINCIPI GENERALI.....	39
7.3	LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE E LA SEGNALAZIONE 231	39



7.3.1	Titolarità del potere/dovere di presentare una Segnalazione 231	40
7.3.2	Oggetto della Segnalazione 231	40
7.3.3	Contenuto della Segnalazione 231	41
7.3.4	I canali di segnalazione.....	42
7.3.5	La gestione della Segnalazione 231 pervenuta tramite i canali di segnalazione interni	44
7.3.6	Tutela del segnalante e dei soggetti al medesimo equiparati nonché divieto assoluto di ritorsioni.....	45
7.3.7	Le misure di protezione del segnalato e di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione 231	48
7.3.8	Sanzioni.....	49
8	IL SISTEMA DISCIPLINARE E I MECCANISMI SANZIONATORI.....	50
8.1	PRINCIPI GENERALI.....	50
8.2	MISURE NEI CONFRONTI DEI LEGALI RAPPRESENTANTI.....	51
8.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	51
8.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	53
8.5	MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, AGENTI, CONSULENTI, COLLABORATORI, FORNITORI, ECC. (ALTRI DESTINATARI).....	53
9	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	54
9.1	PREMESSA.....	54
9.2	L'INDIPENDENZA E LA STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	54
9.3	LA NOMINA, DURATA E REVOCA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	55
9.4	I COMPITI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	56
9.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	58
9.6	REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEI LEGALI RAPPRESENTANTI E DEGLI ORGANI SOCIALI DI AESEL UK.....	59
9.7	L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO: CONTROLLI, RIUNIONI E DELIBERAZIONI	59
9.8	LA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	60
9.9	RISERVATEZZA.....	60
10	REVISIONI PERIODICHE	61



1 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- **AEMP:**

“American Express Management Policy” (denominazione che individua un set di linee di condotta di Gruppo – v. AEMP 15 – “Policy Management & Framework”).

- **AESEL, AESEL ITALIA O FILIALE:**

AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED, Filiale di Roma (sede legale: Buckingham Palace Road, 76, Belgrave House, Regno Unito – sede secondaria in Italia: Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 00148 Roma).

- **AESEL UK:**

AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED, con sede a Buckingham Palace Road, 76, Belgrave House, Regno Unito.

- **“ALTA DIREZIONE”:**

i due legali rappresentanti della Filiale (di cui uno ricopre anche la carica di direttore generale).

- **ANAC:**

Autorità Nazionale Anticorruzione.

- **“ATTIVITÀ SENSIBILI”:**

le attività aziendali, insite nei vari Processi a rischio reato, svolte dalla Società nell’esecuzione delle quali potrebbe annidarsi il rischio concreto che vengano consumati uno o più reati “presupposto” rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, da parte dei “Destinatari” del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo. Le attività sensibili, a loro volta, si distinguono in:

- attività a “rischio diretto”, costituite dalle micro-fasi operative aziendali nel cui ambito possono essere (direttamente) consumati i reati “presupposto” (ad es., “*Gestione dei rapporti con la P.A., con le Autorità di Vigilanza e con le Autorità Garanti, anche nell’ambito di eventuali visite ispettive*”, per quanto attiene ai reati corruttivi nel settore pubblicistico di cui al Codice penale; “*Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati*”, per quanto attiene ai reati di Malversazione di erogazioni pubbliche ex art. 316-bis Cod. pen., Indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter Cod. pen. e di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis Cod. pen.);
- attività “strumentali” alla consumazione dei reati “presupposto”, costituite da quelle micro-fasi operative aziendali che, per loro natura, si prestano ad essere il mezzo ovvero lo strumento per la consumazione di taluni reati “presupposto”, tra i quali rientrano certamente quelli di corruzione nel settore pubblicistico e nel settore privatistico di cui al Codice penale e al Codice civile, o mediante la creazione di fondi extra-contabili ovvero anche mediante “altra utilità” (ad es., “*Gestione degli omaggi e delle spese di ospitalità*”, “*Selezione del fornitore/consulente nonché predisposizione, autorizzazione e trasmissione del contratto*”, “*Gestione della tesoreria*”).



- incassi e pagamenti”, “Individuazione, qualificazione e selezione del personale nonché formulazione dell’offerta economica e assunzione, anche tramite agenzie interinali”, “Gestione delle trasferte e rendicontazione/rimborso delle spese sostenute - note spese”, “Gestione delle sponsorizzazioni, dei contributi e delle donazioni”, “Gestione dei rapporti intercompany - attivi e passivi”).

- **“AUTORITÀ”:**

Ministeri o Enti Pubblici, Agenzie Pubbliche o Concessionarie di servizi pubblici (Agenzia delle entrate, Equitalia), Forze dell’Ordine (es. Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri), Direzione Investigativa Antimafia (DIA), Autorità Giudiziaria, Autorità di vigilanza (es. Banca d’Italia, Consob, IVASS, AGCOM, UIF), ogni altra Autorità pubblica o Concessionaria di servizi pubblici.

- **“BOARD OF DIRECTORS”:**

Consiglio di Amministrazione di AESEL UK.

- **“CCNL”:**

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in vigore e applicato dalla Filiale.

- **“CIA”:**

il Contratto Integrativo Aziendale di secondo livello stipulato dalla Filiale con le organizzazioni sindacali, in vigore e applicato.

- **“CODICE ETICO”:**

codice di comportamento adottato con riferimento allo svolgimento delle attività e del business, per definire i principi ispiratori, le leggi e le normative nonché le regole interne (valide per tutte le società del Gruppo American Express e), in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza, trasparenza e conformità alle disposizioni applicabili (di origine esterna o interna); il Codice Etico è parte integrante del Modello.

- **“COLLABORATORI ESTERNI”:**

coloro che collaborano con la Filiale in forza di un contratto di collaborazione/d’opera di qualsiasi natura.

- **“DECRETO SICUREZZA” O “TESTO UNICO SICUREZZA”:**

il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

- **“DECRETO 231” O “DECRETO” O “D.LGS. N. 231/2001”:**

il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e s.m.i.

- **“DESTINATARI” O “SOGGETTI DESTINATARI”:**

tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Filiale, vale a dire, a titolo esemplificativo: amministratori, dirigenti, dipendenti, membri degli organismi di controllo e



vigilanza nonché collaboratori esterni, fornitori, partners, ecc. (in quanto operanti e/o interessati/coinvolti nei processi a rischio reato/attività sensibili).

- **“DIPENDENTI”:**

tutti i dipendenti della Filiale.

- **“DIRIGENTI”:**

tutti i dirigenti della Filiale.

- **“ENTI/E”:**

a) inteso in senso generale: soggetti/o sottoposti/o alla disciplina in materia di responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, vale a dire “enti forniti di personalità giuridica e [omissis] società e associazioni anche prive di personalità giuridica”

b) “Ente” (o “Filiale” o “AESEL” o “AESEL Italia”), inteso in senso specifico: AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED, Filiale di Roma (sede legale: Buckingham Palace Road, 76, Belgrave House, Regno Unito – sede secondaria in Italia Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 00148 Roma).

- **“ESPONENTI AZIENDALI”:**

gli Organi sociali e di controllo della Filiale.

- **“FILIALE”:**

AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED, Filiale di Roma (sede legale: Buckingham Palace Road, 76, Belgrave House, Regno Unito – sede secondaria in Italia: Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 00148 Roma).

- **“FORNITORI”:**

controparti nei processi di acquisto di beni e servizi.

- **“GRUPPO”:**

Gruppo American Express.

- **“INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO”:**

L’art. 358 del codice penale stabilisce che “1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 2. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

L’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, dunque, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente cui il soggetto appartenga ma dalle funzioni affidate al soggetto medesimo, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.



Tale qualifica deve pertanto essere riconosciuta a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, difettano dei poteri tipici dell'espletamento della medesima (siano essi autoritativi, certificativi o giudiziari), fatto salvo lo svolgimento di mansioni d'ordine o di prestazione di una attività meramente materiale.

- **“LEGALI RAPPRESENTANTI”:**

Preposti della Filiale.

- **“LINEE GUIDA 231”:**

“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione ex D.Lgs. 231/01”, elaborate e diffuse da Confindustria aggiornate alla versione pubblicata nel mese di giugno 2021 e dalle altre associazioni di categoria (in particolare: Banca d'Italia) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, D.Lgs. n. 231/2001.

- **“MODELLO” O “MODELLO 231”:**

a) inteso in senso generale: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001;

b) inteso in senso specifico: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato dalla filiale ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

- **“OPERAZIONE SENSIBILE”:**

operazione o atto che si colloca nell'ambito delle “Attività sensibili”.

- **“ORGANISMO DI VIGILANZA” O “OdV”:**

organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

a) inteso in senso generale: l'organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001;

b) inteso in senso specifico: l'organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, nominato dai Legali rappresentanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

- **“ORGANI SOCIALI”:**

organismi cui è demandata la gestione, l'amministrazione e il controllo della Filiale.

- **“PARTNER”:**

controparte/i contrattuale/i della Filiale (quali ad es.: fornitori, distributori, ecc.), sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la stessa Filiale addivenga ad una qualunque forma di rapporto contrattualmente regolato (associazione temporanea d'impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle “Attività sensibili”.



- **“PRESIDI DI CONTROLLO”:**

insieme delle misure (di natura organizzativa, gestionale e di controllo) poste a presidio della prevenzione dei reati in ambito aziendale (con specifico riferimento ai reati presupposto); a titolo esemplificativo: Codice Etico, linee di condotta, sistema delle deleghe e procure, sistema di controllo e gestione dei rischi, sistema disciplinare, formazione del personale, informazione rivolta ai Destinatari, ecc.

- **“PROCEDURA”:**

serie di azioni, compiti, responsabilità e steps di un processo/attività che devono essere osservati per il raggiungimento del risultato atteso.

- **“PROCESSI A RISCHIO REATO”:**

macro-aree operative aziendali, in linea teorica maggiormente esposte al rischio che uno o più reati “presupposto” rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 siano consumati nell’interesse e/o a vantaggio di AESEL, costituite da una serie di attività interconnesse tra loro per condurre al meglio la gestione operativa e funzionale dell’impresa.

- **“PROCURATORI”:**

coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato.

- **“PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”:**

Secondo la Relazione ministeriale al codice penale, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono *“tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”*. Agli effetti della legge penale viene considerato *“Ente della pubblica amministrazione”* qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Per una esemplificativa elencazione dei soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile fare riferimento all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

- **“PUBBLICO UFFICIALE”:**

ai sensi dell’art. 357, primo comma, del codice penale: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Tale qualifica deve pertanto essere riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono ovvero debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

- **“REATO/I” O “REATO/I PRESUPPOSTO”:**

il/i reato/i ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 (per il testo delle norme incriminatrici si rinvia all’Allegato 1).



- **“REATO/I RILEVANTE/I”:**

i reati, tra i reati presupposto, che - tenuto conto dell'attività o della natura giuridica di AESEL - possono essere astrattamente commessi.

- **“RISK ASSESSMENT” O “RA”:**

metodologia che ha come obiettivo quello di migliorare la cultura del controllo a tutti i livelli manageriali e operativi, e in secondo luogo, di ottemperare alle recenti regolamentazioni di Corporate Governance nazionali ed estere (se applicabili). Il RA prevede un sistema di valutazione strutturata del profilo di rischio da parte del management, in relazione agli obiettivi aziendali definiti. Per i processi a rischio reato e per le sottese attività sensibili segue una valutazione del grado di adeguatezza del Sistema di Controllo Interno ai fini del D.Lgs. 231/2001 mediante comparazione tra i presidi di controllo (generali e specifici) di best practice e quelli adottati dalla Società (c.d. “as-is analysis”) nonché la rilevazione di opportune contromisure. La valutazione dei rischi e dei controlli è svolta con il supporto delle funzioni Compliance, Operational Risk, Internal Audit e Legale, unitamente al supporto metodologico di primarie società di consulenza specializzate, da ciascuna funzione aziendale interessata, al fine di identificare le eventuali attività “sensibili” ove ipoteticamente sarebbe possibile la consumazione dei reati “presupposto”.

- **“SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” O “SGSL”:**

- a) inteso in senso generale: il sistema procedurale previsto dall'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008;
- b) inteso in senso specifico: il sistema procedurale previsto dall'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, adottato dalla Filiale (Allegato 2 alla Parte Generale del Modello).

- **“SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI” O, PIÙ BREVEMENTE, “SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO” O “SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”:**

il termine può riferirsi sia a un “processo” che a un “insieme di regole, procedure e strutture organizzative”, come di seguito precisato (in linea generale):

i. “processo, attuato dal consiglio di amministrazione, dai dirigenti e da altri soggetti della struttura aziendale, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- attendibilità delle informazioni di bilancio;
- conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore”;

ii. “l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati”.

- **“SOGGETTI APICALI”:**

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che



esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ex art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto.

- **“SOGGETTI SOTTOPOSTI”:**

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale ma che possono comunque commettere reati o ne consentono la commissione a causa di impropria o negligente esecuzione delle operazioni aziendali.



2 LA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I.

2.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI (ENTI).

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (entrato in vigore il successivo 4 luglio 2001) recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica».

Tale decreto, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità di determinati soggetti ad alcune Convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito, come la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con la citata disposizione, nell'ordinamento italiano è stato introdotto un **regime di responsabilità amministrativa** - cioè, un sistema sanzionatorio ulteriore a quello penale - a carico di determinati soggetti, denominati **"Enti"**, per reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *"nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia"*.

L'ampliamento della responsabilità mira, quindi, a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.

Il regime di responsabilità si applica a tutti gli Enti con o senza personalità giuridica che, nell'ambito di una realtà imprenditoriale, ispirano la propria gestione – esclusivamente o prevalentemente – a finalità di lucro (cioè, di profitto in senso economico).

A titolo esemplificativo:

- persone fisiche (artigiani, commercianti);
- società di persone, associazioni, enti ed organismi aventi carattere personale;
- società di capitali (S.p.A., S.r.l., ecc.).

Sono, invece, **esclusi** dal regime di responsabilità amministrativa:

- gli enti privi di personalità giuridica che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, cioè depositari di funzioni che trovano espresso riconoscimento nella Costituzione (ad es.: *partiti politici, organizzazioni sindacali*);



- lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti ed organizzazioni associative “a soggettività pubblica” - non privatizzate - che svolgono un pubblico servizio (ad es.: *ACI, CRI, CAI, Accademie culturali, Ordini e Collegi professionali*).

La giurisprudenza ha affermato l'applicabilità del regime di responsabilità anche agli **enti stranieri operanti sul territorio nazionale** (anche in assenza di una sede secondaria in Italia)¹.

L'art. 5 del Decreto stabilisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi dal proprio personale dipendente (siano essi in posizione *apicale* oppure in posizione *sottoposta*, cioè soggetti alla direzione e vigilanza di un soggetto apicale) nel suo interesse o a suo vantaggio.

Ne consegue che l'Ente non risponde del reato se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse o a vantaggio “esclusivo” proprio o di terzi.

In senso inverso, **l'ente è responsabile anche nel caso di reati commessi da soggetti estranei alla propria organizzazione** (come, ad esempio, controparti contrattuali o collaboratori esterni e consulenti), sempre che non siano sottoposti ad altrui direzione o vigilanza e che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'ente è responsabile anche quando le fattispecie incriminatrici, comprese nel catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto di cui al Decreto, siano integrate anche solo allo stadio di **tentativo di reato** (si veda, sul punto, il successivo paragrafo 2.3).

Inoltre, la responsabilità prevista dal citato Decreto si configura anche in relazione a **reati commessi all'estero**, al ricorrere di determinate condizioni².

In forza del *principio dell'autonomia della responsabilità della società*, la responsabilità ex D. Lgs. n. 231/01 sussiste in capo alla società anche nel caso in cui:

- l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile;
- il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Il **procedimento di accertamento** degli illeciti amministrativi dipendenti da reato segue le regole del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione ed è riunito al procedimento

¹Cass. Pen. Sez. VI n. 11626/2020 “afferma «il principio di diritto secondo il quale la persona giuridica è chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto, per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale ed indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplinino in modo analogo la medesima materia anche con riguardo alla predisposizione e all'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente stesso (conf. Caso Siemens - Trib. Milano, 28.04.2004)

²I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero sono i seguenti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) la società può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole, persona fisica, sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro la Società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Inoltre, il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-terdecies del Decreto; pertanto, considerato altresì il principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto, a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p., l'ente può rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- d) se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui sia stato commesso il fatto.



penale instaurato nei confronti dell'autore del reato-presupposto (per l'elencazione di tali reati si rinvia all'Allegato 1).

La **competenza** a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene quindi al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2.2 I REATI-PRESUPPOSTO SUI QUALI SI FONDA LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il Decreto n. 231/2001 e altri provvedimenti di legge indicano espressamente le tassative ipotesi di reato costituenti presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso Decreto (Allegato 1).

Dalla data di emanazione del Decreto, l'elenco dei reati presupposto si è, nel corso degli anni, sensibilmente ampliato sino a ricomprendere la quasi totalità dei "reati d'impresa", nonché un cospicuo numero di reati di criminalità organizzata e comuni.

Per l'elenco completo dei reati-presupposto e il testo delle relative norme incriminatrici si rinvia al citato Allegato 1.

2.3 LE SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato – tutte applicabili da parte del giudice penale – sono le seguenti:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive³;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La **sanzione pecuniaria** è sempre applicabile (art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001).

Essa si applica con il "sistema delle quote"; le quote variano da un minimo di cento ad un massimo di mille. Il valore unitario della quota può oscillare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro.

Conseguentemente, detta sanzione – che si prescrive nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato-presupposto – è **non inferiore a 25.822 euro e non superiore a 1.549.371 euro**.

Per la sua determinazione il giudice deve tener conto di diversi fattori; al riguardo, un particolare rilievo assumono: la gravità del fatto; il grado di responsabilità dell'ente; l'attività svolta per attenuare le conseguenze del reato o per evitare la reiterazione degli illeciti; le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le possibili **sanzioni interdittive**, particolarmente gravi, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

³ V. artt. 13 e segg., D.Lgs. n. 231/2001.



- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni si applicano, però, solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (al riguardo si rinvia alla lettura dei testi normativi riportati nell'Allegato 1) e non trovano applicazione quando l'autore ha commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo e quando è stato cagionato un danno di particolare tenuità.

Inoltre, deve ricorrere una delle seguenti ipotesi e condizioni:

- se il reato è commesso da un soggetto in *posizione apicale*: l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- se il reato è commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione: la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

La legge 9 gennaio 2019, n.3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio con riferimento ad alcuni reati contro la PA (nel cui novero rientrano le ipotesi di concussione; corruzione propria, semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall'ente; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; dazione o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore; istigazione alla corruzione) prevedendo due diverse forbici edittali a seconda della qualifica del reo. Se il reato è stato commesso da un soggetto apicale le sanzioni interdittive potranno avere una durata compresa tra 4 e 7 anni; se il reato è stato commesso da un soggetto subordinato la durata sarà compresa tra i 2 e i 4 anni. La legge ha altresì disposto l'applicazione delle sanzioni interdittive nella misura base cristallizzata nel comma 2 dell'art. 13 del Decreto (da 3 mesi a 2 anni) qualora nel caso dell'avvenuta commissione dei predetti delitti e prima della sentenza di condanna di primo grado, l'ente si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire nuovi illeciti ed evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

Con la sentenza di condanna il giudice dispone sempre la **confisca del prezzo o del profitto del reato** (somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato), salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Quando viene applicata una delle sanzioni interdittive sopra menzionate il giudice può poi ordinare la **pubblicazione della sentenza di condanna** una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali da lui scelti oppure mediante affissione nel comune dove l'ente ha sede.



Infine, si precisa che si applicano solo le sanzioni pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente:

- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, nell'ipotesi di commissione, nelle forme del **tentativo**, dei delitti per i quali è prevista la responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001:

- le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà (comma 1, art. cit.);
- l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (comma 2, art. cit.)⁴.

2.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Il Decreto disciplina la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole; i criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente.

In particolare, l'ente è ritenuto responsabile qualora non abbia adottato, o non abbia rispettato, standard di buona gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La colpa dell'ente, e quindi la possibilità di muovergli un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

La responsabilità dell'ente è esclusa nel caso in cui questo, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Infatti, nell'introdurre il "regime di responsabilità amministrativa degli Enti", l'art. 6 del Decreto dispone, altresì, che la **responsabilità dell'Ente è esclusa** qualora sia stato **adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**.

In sostanza, la predetta norma prevede una forma specifica di esonero (condizione esimente) da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

⁴ Rappresenta un'ipotesi particolare del cd. "recesso attivo" previsto dall'art. 56, comma 4, c.p..



- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il relativo aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) vi sia stata concreta e adeguata vigilanza da parte del predetto organismo di controllo;
- d) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il predetto Modello.

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i Modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ne consegue che la realizzazione della condizione esimente delle responsabilità dell'Ente è concentrata sull'adozione di un modello organizzativo che, nell'ambito delle specificità della gestione dell'impresa e dei suoi peculiari profili di rischio di reato, assicuri un funzionamento incisivo, reso possibile:

- da assetti di *governance* atti a sostenere il modello;
- dal coinvolgimento del personale dell'impresa stessa;
- dall'introduzione di sistemi operativi che agiscano da "sensori" dei rischi di reato e che consentano un'efficace attività di monitoraggio e segnalazione.

L'efficacia esimente del Modello è, dunque, imperniata sui seguenti interventi organizzativi:

1. definizione dei reati;
2. redazione di un Codice Etico, espressivo dei valori e delle prescrizioni a cui l'impresa intende conformarsi;
3. mappatura delle aree e delle attività, nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
4. evidenziazione delle circostanze e dei processi sensibili, che necessitano di idonei presidi, e relativa graduazione secondo una scala di priorità di esposizione ai rischi di reato in questione;
5. disciplina dei processi sensibili e dei meccanismi di controllo in ordine alle finalità del Decreto, nonché definizione delle modalità di informazione e segnalazione, da parte del personale, di criticità e di fatti rilevanti sul piano delle responsabilità di reato;



6. per quanto di loro rispettiva competenza, informazione al proprio personale e a stabili *partners* dell'impresa (consulenti, agenti, fornitori, ecc.) del contenuto del Codice Etico, del Modello e dei comportamenti individuali, finalizzati all'osservanza della legalità e della correttezza amministrativa;
7. definizione di un sistema disciplinare atto a sanzionare i comportamenti lesivi del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
8. costituzione di un apposito Organismo che vigili sul corretto funzionamento del Modello e sulla sua adeguatezza nel tempo.

Ove l'Ente adotti il Modello, l'accertamento dell'efficacia esimente di quest'ultimo, in caso di commissione di un reato presupposto, opera diversamente a seconda dell'autore del reato.

Nel caso in cui il reato sia commesso dai Soggetti Apicali, il Decreto prevede un particolare meccanismo di inversione dell'onere della prova: la responsabilità dell'ente si presume, salvo che l'Ente stesso non riesca a dimostrare la propria estraneità al reato fornendo la prova di avere adottato e attuato un adeguato Modello di Organizzazione e di Gestione per prevenire il rischio della commissione di reati della specie, e la prova che il Modello adottato sia stato, nel caso concreto, fraudolentemente eluso dagli amministratori o altri Soggetti Apicali infedeli.

Diversamente, nel caso dei Soggetti Sottoposti, è l'Autorità Giudiziaria a dover accertare e provare che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei vertici aziendali, nonché dalla mancata adozione e attuazione di un idoneo Modello.

Considerato, quindi, che il Modello deve essere idoneo a prevenire i reati di origine sia *dolosa* che *colposa* previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, il primo obiettivo per la costruzione del Modello è la **procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato**, al fine di evitarne la commissione: il Modello e le relative misure devono, cioè, essere tali che l'agente non solo dovrà "volere" l'evento reato (ad esempio corrompere un pubblico funzionario) ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente (ad esempio attraverso artifici e/o raggiri) le indicazioni dell'ente.

L'insieme di misure che l'agente, se vuol delinquere, sarà costretto a "forzare", dovrà essere realizzato in relazione alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio e ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse⁵.

⁵La logica di cui nel testo è coerente con i consolidati riferimenti internazionali in tema di controllo interno e di *corporate governance* ed è alla base dei sistemi di autovalutazione dei rischi (*Control SelfAssessment*) già presenti nelle più avanzate realtà aziendali italiane e, comunque, in rapida diffusione nel nostro sistema economico anche dietro l'impulso di recenti regolamentazioni. Il riferimento internazionale comunemente accettato come modello di riferimento in tema di *governance* e controllo interno è il "CoSO Report", prodotto in USA nel 1992 dalla *Coopers & Lybrand* (ora PricewaterhouseCoopers) su incarico del *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (con l'*Institute of Internal Auditors* e l'AICPA fra le *Sponsoring Organizations*) che lo ha adottato e proposto quale odello di riferimento per il sistema di controllo delle imprese. Ad esso si sono ispirate le regolamentazioni nazionali di tutti i principali paesi (Regno Unito, Canada, ecc.).

Il CoSO Report rappresenta anche in Italia la *best practice* formalmente riconosciuta per le società quotate in Borsa (cfr. la menzione contenuta nello stesso Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate presso la Borsa Italiana nel 1999 ed aggiornato da ultimo nel 2006), oltre a costituire un evidente riferimento concettuale della Guida Operativa Collegio Sindacale del 2000, delle Circolari dell'ISVAP e della Banca d'Italia.



3 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI AESEL

3.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

AESEL, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri *stakeholders* e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione ed effettiva implementazione del Modello previsto dal Decreto considerandolo un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di AESEL, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante la mappatura dei processi a rischio reato e delle sottese attività sensibili nel cui ambito esiste la possibilità che vengano consumati reati previsti dal Decreto ("Aree a Rischio") e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di AESEL nelle attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da AESEL in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui AESEL intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a AESEL, grazie a un'azione di monitoraggio sulle attività sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

3.2 LA FILIALE, AESEL UK E IL GRUPPO AMERICAN EXPRESS

3.2.1 Le attività svolte dalla Filiale e il Gruppo American Express

American Express Services Europe Limited, Sede secondaria per l'Italia, con rappresentanza stabile nel Regno Unito, fa parte del Gruppo American Express, gruppo globale che opera prevalentemente nei servizi finanziari, di pagamento e di viaggio.

La società capogruppo (la "**Capogruppo**") ha la propria sede centrale a New York (Stati Uniti d'America) ed è una delle trenta società quotate in borsa prese in considerazione nella rilevazione dell'indice "Dow Jones Industrial Average".

A far data dal 1° marzo 2019, ad esito di un più ampio processo di riorganizzazione che American Express ha intrapreso per le proprie filiali europee, AESEL ha ceduto ad American Express Italia



S.r.l. (istituto di pagamento appositamente costituito) tutti i rapporti giuridici connessi con l'emissione di carte di credito e, più in generale, con i servizi di pagamento.

Il suddetto conferimento, consistente nei rapporti giuridici nonché negli attivi e passivi patrimoniali dell'AESEL Italia, non ha riguardato talune Funzioni aziendali che di conseguenza sono rimaste ad operare e a prestare servizi nella struttura organizzativa della succursale e nei confronti delle altre società del Gruppo.

Tale ristrutturazione è avvenuta attraverso la cessione di un ramo d'azienda da parte di AESEL Italia nei confronti American Express Italia S.r.l.

Con specifico riferimento alle **attività oggetto di outsourcing**, si fa presente come le stesse siano regolate nell'ambito di specifici rapporti *intercompany* definiti a livello di Gruppo.

Sono svolte in outsourcing da AEI a favore di AESEL Italia, ai sensi di specifici rapporti *intercompany* definiti a livello di Gruppo, le seguenti attività:

- General Counsel Office;
- Controllership;
- Finance
- Corporate Governance;
- Corporate Affairs & Communication;
- Internal Audit.

Infine si fa presente che:

- il modello di esternalizzazione adottato coinvolge sia altre società del gruppo già preposte alla fornitura di specifici servizi per tutte le controllate del gruppo localizzate in diversi paesi (c.d. centri di eccellenza), sia soggetti terzi di comprovata competenza.
- le attività oggetto di esternalizzazione svolte da società del Gruppo sono regolati nell'ambito di specifici rapporti *intercompany* definiti a livello di Gruppo così come le attività svolte da soggetti terzi sono regolati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali;
- il modello di esternalizzazione adottato è conforme alle policy di Gruppo e alle relative procedure e previsioni.

3.2.2 La struttura del Gruppo e la governance di AESEL UK

Il Gruppo American Express è caratterizzato da un'operatività multinazionale organizzata secondo una struttura cosiddetta "a Matrice", nella quale le linee funzionali riportano per linee "verticali" alle direzioni centrali, e al contempo sono presenti, a vari livelli e fino al livello del mercato di riferimento, flussi informativi "orizzontali" che garantiscono il coordinamento e il controllo dell'operatività.

Questa struttura organizzativa, utilizzata da molti gruppi internazionali, ha l'obiettivo di consentire la diffusione di linee strategiche comuni a tutto il gruppo, la cui esecuzione si sviluppi in modo conforme al contesto normativo ed economico del mercato dove l'operatività effettivamente si svolge.



In tale contesto la Direzione, i Legali Rappresentanti e le funzioni di AESEL Italia, come avviene per qualsiasi altra succursale, hanno la responsabilità di garantire lo sviluppo delle strategie di gruppo in modo armonico e conforme ai requisiti del mercato nel quale operano, mediante un continuo coordinamento e scambio d'informazioni: la struttura organizzativa di American Express prevede, a tal fine, idonei strumenti di coordinamento (comitati, gruppi interfunzionali, mappa dei flussi informativi) e funzioni di supporto le quali, avvalendosi di un articolato sistema di flussi informativi e di controlli di secondo livello, hanno il compito di favorire lo sviluppo del sistema dei controlli e di governo dei rischi della Filiale, che possa soddisfare i requisiti richiesti dal Regolatore.

La coesione della struttura organizzativa della Filiale è stata ulteriormente rafforzata attraverso la creazione di strutture permanenti di coordinamento e la formalizzazione del sistema di deleghe in materia di controllo e governo dei rischi.

La struttura organizzativa che ne risulta, pertanto, ha lo scopo di garantire i requisiti di tracciabilità dei processi decisionali, dell'attività di coordinamento e degli strumenti di controllo e governo dei rischi previsti per gli intermediari finanziari.

La struttura di governance della sede principale AESEL UK è caratterizzata dall'attribuzione a specifici Organi Sociali delle funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo verso tutte le entità giuridiche rientranti all'interno del perimetro di consolidamento (*sub-entities*) e le filiali (come è il caso di AESEL Italia).

In particolare il *Board of Directors* di AESEL UK è responsabile della funzione di supervisione strategica e titolare della funzione esecutiva, che può delegare in tutto o in parte a membri dello stesso Board of Directors ovvero all'interno della struttura organizzativa, attraverso la nomina di legali rappresentanti e/o direttori generali.

Tra le responsabilità assegnate al *Board of Directors*, vi è anche il compito di assicurare che le attività di AESEL siano svolte in maniera efficace, in linea con i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle procedure e politiche aziendali esistenti emanate dalla Capogruppo.

Il sistema di *governance* prevede un sistema di comunicazione delle informazioni e di deleghe che consente di ricondurre le decisioni rilevanti all'appropriato livello deliberativo. Quanto precede si attua anche con rispetto alle deleghe rilasciate ai Legali Rappresentanti di AESEL Italia.

Infatti, per alcune predefinite categorie di decisioni rilevanti, ed ogni qual volta lo ritengano opportuno all'interno dei limiti delle proprie deleghe, i due Legali Rappresentanti di AESEL Italia hanno la possibilità di attivare un processo autorizzativo (definito "*escalation*") il quale prevede e consente sulla base di regole definite, di sottoporre specifiche tematiche all'attenzione sia dei comitati che al *Board of Directors* di AESEL UK.

3.2.3 La struttura organizzativa della Filiale

La funzione di gestione è delegata, dal Board of Directors di AESEL UK, ai tre Legali Rappresentanti (in qualità di Preposti alla sede secondaria di Roma).

I Legali Rappresentanti sono dotati dei più ampi poteri di rappresentanza nella gestione ordinaria e straordinaria della Filiale, che possono esercitare in modo congiunto (con firma di almeno due Legali



Rappresentanti) per importi monetari non superiori a 5 milioni di dollari, ovvero in modo disgiunto entro i limiti d'importo definiti dalla American Express Management Policy 01.

In aggiunta ai poteri sopra descritti, ai Legali Rappresentanti sono stati espressamente delegati specifici poteri in materia di organizzazione della Filiale, da esercitarsi congiuntamente, tra i quali, in particolare (si citano espressamente quelli che assumono rilevanza ai fini del D.Lgs. n. 231/2001):

- definire compiti e responsabilità dei dirigenti della Filiale;
- nominare e definire i poteri e le responsabilità dei soggetti che presteranno servizio all'interno o assisteranno la Filiale in qualità di Responsabile del trattamento dei dati.

I Legali rappresentanti hanno, inoltre, un diritto di veto che possono opporre a qualsiasi attività o azione venga richiesta da parte del gruppo alla Filiale e ciò al fine di assicurare che AESEL Italia stessa operi in conformità alla norme regolamentari ad essa applicabili.

La struttura organizzativa prevede, poi, un direttore generale (mansione attribuita a uno dei tre Legali Rappresentanti), cui sono state delegate le funzioni di "Datore di Lavoro"; a quest'ultimo, ai sensi del D.Lgs. 81/08, è attribuito il potere di nomina dei Delegati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'Alta Direzione è responsabile delle seguenti attività:

- garantire un'efficace supervisione e controllo sulla gestione dell'operatività aziendale e sui rischi cui la Filiale si espone, definendo procedure di controllo adeguate (v. succ. para. 3.2.4);
- individuare e valutare i fattori di rischio della Filiale (v. succ. para. 3.2.5);
- verificare la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell'evoluzione dell'operatività (v. succ. para. 3.2.4);
- definire i compiti delle strutture dedicate alle funzioni di controllo, assicurandosi che le medesime siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;
- definire i canali per la comunicazione a tutto il personale delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità nonché i flussi informativi necessari a garantire alla dirigenza la piena conoscenza dei fatti aziendali;
- rendere effettive le direttive del Board of Directors di AESEL UK per la realizzazione e la verifica della funzionalità dei sistemi informativi aziendali.

I Legali Rappresentanti individuano, suddividono e assegnano le responsabilità di gestione tra i membri del Comitato di Governance, ove istituito, e il personale della Filiale.

A quest'ultimo proposito, ciascuno dei soggetti individuati come titolari di specifiche responsabilità gestorie da parte dei Legali Rappresentanti è responsabile per il corretto adempimento dei compiti del proprio ufficio.

Per quanto riguarda specificamente la disciplina di cui al Decreto, la Filiale ha nominato un apposito Organismo di Vigilanza (v. succ. para. 9).



3.2.4 Il sistema dei controlli interni di AESEL Italia

La Filiale si è dotata di un sistema locale di controlli interni articolato come di seguito:

- primo livello: affidato alle funzioni che svolgono direttamente le attività (sussistenza di procedure, sussistenza di tool informatici e di procedure di back office; formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità);
- secondo e terzo livello: in qualità di principale fornitore dell'Istituto di Pagamento "American Express Italia Srl" (AEI) per i servizi riguardanti, tra gli altri, Taxation, Procurement, Real Estate, Risorse Umane, Global Security e Payroll, la Filiale è soggetta a monitoraggio continuo da parte della Funzione di Compliance ed Internal Audit di AEI, nell'ambito dei rispettivi piani di controllo e di audit.

A tale sistema è riconosciuta una rilevanza centrale.

Più in dettaglio, seppur in sintesi, in merito alla **struttura del Sistema dei controlli interni** della Filiale si precisa quanto segue:

- Controlli di linea (o di primo livello): controlli diretti volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Sono incorporati nelle procedure aziendali, e sono presidiati dalle strutture operative (e.g. funzioni di *business* o di supporto) ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di *back-office* e *front-office*;
- Controlli sulla gestione dei rischi (o di secondo livello): sono svolti da strutture diverse da quelle operative e svolgono compiti di monitoraggio e gestione dei tipici rischi aziendali (si pensi ai rischi operativi, finanziari, di mercato, di *non-compliance*, etc.). Tali controlli concorrono alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi, verificano il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e controllano che le varie attività rientrino nei parametri rischio- rendimento prefissati;
- Controlli di revisione interna (o di terzo livello): attività di *internal auditing*, svolta da unità indipendenti e diretta ad individuare andamenti anomali o violazioni delle procedure, nonché a valutare periodicamente la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

In tal senso AESEL ha provveduto a definire un **set di regole, procedure e strutture organizzative**, volte al rispetto di strategie aziendali e al conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, dell'affidabilità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, con le disposizioni normative nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

I principi chiave con cui è stato definito il Sistema dei controlli interni sono stati:

- *segregation of duties*: definizione dei processi aziendali in modo tale da permettere una chiara e formalizzata individuazione di ruoli e responsabilità e la separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze
- *sistemi informativi*: dotazione di idonei sistemi informativi in grado di assicurare adeguata diffusione di flussi informativi all'interno e all'esterno della struttura aziendale e dotazione di



adeguati livelli di sicurezza che garantiscano la sicurezza fisica e logica dell'*hardware* e del *software*

- *tracciabilità*: definizione e manutenzione di idonei presidi per la conservazione e archiviazione dei documenti
- *reporting*: definizione di idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo; garantire che le anomalie riscontrate dalle unità operative e dalle funzioni di controllo siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli appropriati dell'Ente e gestite con adeguate tempistiche; definizione di canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità.

Per ulteriori dettagli sul sistema dei controlli interni, si rinvia alle *policy*/linee di condotta e procedure di Gruppo e aziendali.

3.2.5 Il sistema di gestione dei rischi di AESEL

I singoli esponenti aziendali, ciascuno secondo la propria area di competenza, hanno la responsabilità di riferire e sottoporre gli eventuali rischi rilevati nello svolgimento delle attività in loro responsabilità all'attenzione dei Legali Rappresentanti, in modo che sia ad essi garantito l'esercizio del controllo e la possibilità di prendere decisioni informate.

In merito ai flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si rinvia al succ. para. 9.5.

A fronte di quanto portato alla loro attenzione, i Legali Rappresentanti (e l'Organismo di Vigilanza) possono richiedere ulteriori analisi e/o approfondimenti alle funzioni coinvolte, per quanto concerne le tematiche oggetto di discussione e/o prendere una decisione informata nonché, in caso si riscontrasse un impatto rilevante sulle attività o sul profilo di rischio della Filiale che lo rendesse opportuno, attivare il processo di "escalation", il quale, nelle sue modalità operative, prevede che la tematica sia sottoposta all'attenzione del *Board of Directors* di AESEL UK o dei suoi "*committees*".

In particolare, dal punto di vista della gestione del rischio della Filiale, la Direzione Generale ha il compito di istituire e mantenere una gestione dei rischi e un sistema dei controlli efficaci, implementando politiche strategiche che tengano in considerazione le seguenti attività:

- verificare nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti;
- definire le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse assicurando, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;

- definire i flussi informativi volti ad assicurare all'Organo di gestione di AESEL UK e alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio (per i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si rinvia al para. 9.5);
- adottare le misure necessarie al fine di assicurare piena conformità con i requisiti legati al processo di informativa al pubblico.

Per ulteriori dettagli sul sistema dei rischi si rinvia alle policy/linee di condotta e alle procedure aziendali.

In merito a queste ultime, si riporta qui di seguito una Figura rappresentativa delle policy/linee di condotta in materia di Risk Management.

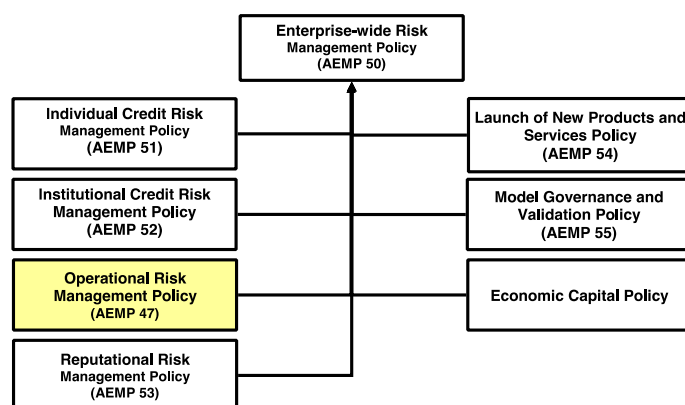


Figure 1: AEMP 50 – Enterprise Risk Management Policy Structure

Figura 1: le policy/linee di condotta (AEMP) in materia di Risk Management

Il rischio di commissione di reati (compresi, evidentemente, quelli rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001) è qualificato quale “rischio operativo” (“Operational Risk” - v. Policy AEMP47)⁶.

3.3 I PRINCIPI ISPIRATORI E LE LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DEL MODELLO

Il Modello della Filiale è innanzitutto, come già indicato, adottato allo scopo di realizzare la diligente gestione di un efficiente sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, al fine della prevenzione sulla commissione, anche tentata, dei reati soggetti alla disciplina in tema di “responsabilità amministrativa degli enti” prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

Detta finalità preventiva si esplica nei confronti sia dei Soggetti Apicali sia dei Soggetti Sottoposti all'altrui direzione.

⁶ AEMP47 “Enterprise-Wide Operational Risk Management Policy”, Table 2, relativa alla definizione dei rischi rientranti in questa categoria (estratto): “Legal/Regulatory: the risk of legal or regulatory sanctions, financial loss or damage to the reputation of AXP resulting from failure to comply with laws, regulations, rules, other regulatory requirements, or codes of conduct and other standards of self regulatory organizations applicable to banking and financial service; Financial Reporting: the risk that financial statements (and related disclosures) do not present fairly in all material respects, the financial position of the Company as of a defined period (or point in time) in accordance with generally accepted accounting principles of a defined jurisdiction. This includes financial information made available for public consumption and used for internal decision making; People: the risk that the Company fails to ensure an appropriate workplace environment is established; roles and responsibilities are unclear; organizational structure is inadequate to support operations; and employees are not qualified and trained to fulfill their responsibilities.”



L'adozione del Modello e la sua efficace implementazione contribuiscono, inoltre, a migliorare la gestione e l'efficacia del Sistema di controllo interno, favorendo, altresì, il consolidarsi di una cultura aziendale che valorizzi i principi di trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole anche a beneficio dell'immagine della Filiale e del Gruppo e del rafforzarsi del sentimento di fiducia degli *stakeholder*.

L'ulteriore rafforzamento del Sistema di controllo interno, unitamente alla definizione e divulgazione di principi etici, migliora, infatti, i già elevati standard di comportamento adottati e contribuisce a meglio regolare i comportamenti e le decisioni di quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare nell'interesse dell'ente.

A tali fini, il Modello è stato adottato tenendo conto:

- del Codice di condotta di American Express;
- delle *policy*/linee di condotta e procedure di American Express, ove applicabili;
- delle procedure locali;
- del sistema di controllo e di gestione dei rischi in essere;
- delle indicazioni delle menzionate Linee guida Confindustria e ABI;
- delle *best practices* in materia di costruzione dei Modelli 231;
- della normativa penale e di settore applicabile agli ambiti di applicazione della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

Il Modello di AESEL:

- individua i processi e le sottese attività sensibili nel cui ambito possono verosimilmente essere consumati i reati "presupposto" (v. Parte Speciale del Modello e documentazione relativa alla mappatura dei processi a rischio reato e delle sottese attività sensibili);
- sancisce precise regole etiche e comportamentali (v.: Codice Etico; Parte Generale e Parte Speciale del Modello; *policy*/linee di condotta e procedure di Gruppo, ove applicabili, e locali);
- prevede specifici protocolli operativi diretti a programmare e definire l'assunzione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede appositi obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (v. succ. para. 9), oltre che nei confronti delle Funzioni di supporto (v.: Codice Etico);
- prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (v. succ. para. 6);
- prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione e delle singole attività svolte, misure preventive e periodiche attività di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio (v. precedente para. 3.2.5).



Per la predisposizione del proprio Modello la Filiale ha fatto riferimento alle “Linee-guida Confindustria” ⁽⁷⁾ e alle “Linee-guida ABI”. Si è, altresì, tenuto conto delle Circolari ABI riguardanti la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 ⁽⁸⁾.

In particolare, conformemente alle indicazioni delle suddette Linee guida, con riferimento a tutti i reati (dolosi e colposi) e agli illeciti, gli strumenti più rilevanti del proprio **Sistema di Controllo Interno** (o “Presidi di controllo” - v. prec. para. 3.2.4) possono essere individuati come segue:

- Codice Etico;
- sistema dei poteri (deleghe e procure);
- sistema organizzativo;
- segregazione delle funzioni;
- sistema normativo interno (Policy e Procedure globali e locali);
- tracciabilità, ripercorribilità dei controlli e archiviazione;
- sistema dei controlli di linea;
- sistema di gestione dei rischi;
- sistema di revisione;
- controlli affidati all’Organismo di Vigilanza (v. succ. para. 9.4);
- procedure (manuali e informatiche);
- linee di condotta;
- comunicazione/informazione al personale e agli altri Destinatari;
- formazione e addestramento del personale;
- sistema disciplinare;
- flussi informativi nei confronti delle funzioni aziendali individuate dalla normativa interna;
- flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza.

I **principi generali** cui AESEL si impegna a conformare tutte le operazioni aziendali sono i seguenti:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (vale a dire: nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- tutte le dichiarazioni in forma scritta, elettronica o di testo, compresi tutti i media (*Internet, e-mail, ecc.*), che sono giuridicamente vincolanti per la società devono essere sottoscritte esclusivamente in accordo alle *policy*/linee di condotta aziendali;
- applicazione di regole e criteri improntati a principi di trasparenza e legalità;
- oggettivizzazione delle scelte;

⁷ V. ultima versione aggiornata al marzo 2014.

⁸ Tra queste: Circolare ABI, Serie Legale, n. 30 del 29 novembre 2010 (“Organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – Regime fiscale dei compensi ai componenti”).



- documentazione dei controlli;
- previsione e attuazione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello o, comunque, relative alle attività sensibili;
- individuazione di requisiti dell'Organismo di Vigilanza in grado di assicurare:
 - l'autonomia;
 - l'indipendenza;
 - la professionalità;
 - la continuità di azione;
 - dell'Organismo di Vigilanza stesso, nonché l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

3.4 LA STRUTTURA DEL MODELLO E DESTINATARI

Il Modello adottato si articola in:

- Codice Etico
- Parte Generale;
- Allegati alla Parte Generale, tra i quali è ricompreso l'Allegato 3 - *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*;
- Parti Speciali, in numero di dieci:
 - Sezione A: *Reati contro la P.A. e contro l'amministrazione della giustizia*;
 - Sezione B: *Delitti informatici e trattamento illecito dei dati nonché delitti in materia di violazione del diritto d'autore*;
 - Sezione C: *Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali*;
 - Sezione D: *Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento nonché reati contro l'industria e il commercio*;
 - Sezione E: *Reati societari e abusi di mercato*;
 - Sezione F: *Reati tributari*;
 - Sezione G: *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*;
 - Sezione H: *Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio nonché delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*;
 - Sezione I: *Reati ambientali*;
 - Sezione L: *Delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*.



Rispetto all'elenco dei reati presupposto di cui al Decreto (cfr., Allegato 1), la presente versione del Modello 231 adottata dalla Filiale considera non propriamente rilevanti le seguenti famiglie di reato ex D.Lgs. 231/2001 (tenuto conto della particolare attività di business condotta dalla Filiale):

- art. 25-quater, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- art. 25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- art. 25-terdecies, Razzismo e xenofobia;
- art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giuoco o di scommessa e giuochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- art. 25-sexiesdecies, Contrabbando;
- art. 25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale;
- art. 25-duodevices, Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- art. 25-undevices, Delitti contro gli animali;
- art. 34, comma 1, D.Lgs. 129/2024, Abusi di mercato delle crypto-attività.

In particolare:

- ☐ **Il Codice Etico:** a integrazione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito del Decreto, la Filiale ha formalmente adottato un proprio Codice Etico (che ha accolto il Codice di condotta di American Express), espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli *stakeholder*.

Il Codice Etico ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato standard di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difforni rispetto agli interessi dell'ente o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società (e American Express) intende mantenere e promuovere.

Esso è rivolto a tutti i Destinatari del Modello.

Il Codice Etico deve essere considerato, quindi, quale fondamento essenziale del Modello, poiché insieme costituiscono un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema dei controlli interni; le regole di comportamento in esso contenute si integrano, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Filiale, allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" riconosciuti come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti;
- il Modello (o meglio, le altre parti del Modello) risponde, invece, anche a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio o nell'interesse dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).



- la **Parte Generale** descrive la normativa introdotta dal D.Lgs. 231/2001, il processo di definizione e i principi di funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, il sistema disciplinare, i meccanismi di concreta attuazione dello stesso e le modalità di nomina e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la diffusione interna ed esterna del Modello nonché la formazione in materia; in questa Parte vengono, altresì, individuati i Destinatari del Modello; viene inoltre illustrato il sistema di whistleblowing e di tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello, di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte in seno alla Filiale, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 231/2001, siccome modificato dal D.Lgs. 24/2023 (attuativo della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019).
- la Parte Speciale è strutturata al fine di:
 - individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici e delle relative modalità attuative, i processi a rischio reato e le sottese attività sensibili nel cui ambito potrebbero essere consumati i reati "presupposto" (al riguardo, si rinvia per qualsivoglia, ulteriore, dettaglio, anche alla "*Mappa dei processi a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001*" e alle varie "*Checklist di risk assessment ex D.Lgs. 231/2001*");
 - evidenziare ai destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti della Società, delle sanzioni previste dal Decreto;
 - disciplinare i comportamenti richiesti ai Destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la consumazione di reati (definizione di principi generali e particolari di comportamento; rinvio alle regole interne definite dalle policy/linee di condotta e procedure aziendali).

In definitiva, obiettivo finale della Parte Speciale del Modello è la costruzione e la descrizione dei criteri di sviluppo e implementazione di un insieme strutturato di 'regole che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente (concretandosi, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c., D.Lgs. 231/2001). Per conseguire dette finalità, le diverse Sezioni della Parte Speciale si soffermano, in particolare, ad approfondire nel dettaglio i singoli reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte dei Destinatari anche al fine di valutare se sia, anche solo astrattamente (ossia in via del tutto teorica), ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte - la consumazione di tali reati.

Ai fini del costante "aggiornamento dinamico" del Modello, occorre considerare che tutte le norme interne tempo per tempo introdotte, costituiscono parte integrante del presente Modello, il cui costante aggiornamento è compito, ognuno per l'ambito rispettivamente attribuitogli, di coloro che hanno la competenza ad emanare le norme di cui sopra (in conformità all'apposita procedura adottata dall'Ente).

In linea generale, sono Destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società, vale a dire, a titolo esemplificativo: legali rappresentanti, dirigenti, dipendenti, membri degli organismi di controllo e vigilanza nonché collaboratori esterni, partners, fornitori, ecc. (in quanto operanti e/o interessati/coINVOLTI nelle aree/attività a rischio di reato).



Ciascun Destinatario è tenuto alla conoscenza e all'osservanza dei principi contenuti nel presente documento.

3.5 LA PROCEDURA DI ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

3.5.1 La procedura di costruzione del Modello

Si fa preliminarmente presente come AESEL Italia era già dotata di un Modello 231/2001 e che, a seguito di un progetto interno di revisione della struttura organizzativa, che ha visto la cessione di taluni rapporti giuridici da AESEL ad American Express Italia S.r.l., la Filiale ha deciso, partendo dal citato Modello, di aggiornarlo sulla base del nuovo assetto organizzativo.

Al termine di un progetto interno – svolto con l'ausilio di una società di consulenza – finalizzato all'aggiornamento del Modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, i Legali Rappresentanti della Filiale hanno approvato il Modello.

Nei paragrafi seguenti sono descritte, in sintesi, le singole fasi operative del processo di costruzione dell'originaria versione del Modello.

A. MAPPATURA PRELIMINARE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere consumati i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente sono definiti “a rischio reato”/“sensibili” (di seguito, “processi a rischio reato” e “attività sensibili”).

Scopo della presente fase operativa è stato, pertanto, l'identificazione approfondita degli ambiti aziendali e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi della struttura societaria e organizzativa (del Gruppo, di AESEL UK e della Filiale).

Sulla base dell'analisi del modello di *governance* e di *business* di AESEL nonché della struttura organizzativa della Filiale, è stata effettuata una prima individuazione dei processi/attività potenzialmente sensibili e una preliminare identificazione delle unità organizzative responsabili di tali processi/attività (“Unità Organizzative”).

Nello specifico, sono state svolte le seguenti attività finalizzate all'individuazione dei processi/attività sensibili:

- raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria e organizzativa (ad esempio: organigrammi, principali procedure organizzative, deleghe di funzione, procure, ecc.);
- analisi della documentazione raccolta per l'approfondimento del modello di *governance* e di *business*;
- analisi storica (“*case history*”) dei casi rilevanti che hanno interessato la Filiale negli anni passati, relativamente a procedimenti penali, civili, o amministrativi con punti di contatto con la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001;



- rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex D.Lgs. 231/2001;
- individuazione preliminare delle Direzioni/Unità Organizzative responsabili dei processi sensibili identificati.

B. IDENTIFICAZIONE DEI KEY OFFICER (PROCESS OWNER E CO-WORK) E ANALISI DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Lo scopo di tale fase operativa è stato quello di identificare le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere, completando e approfondendo l'inventario preliminare dei processi/attività sensibili e dei rischi operativi nonché delle Unità organizzative e dei soggetti coinvolti (di seguito, “*key officer*”: “*process owner*” e “*co-work*” dei singoli processi/attività).

Tale analisi è stata svolta sia attraverso l'analisi della documentazione aziendale, inclusa quella relativa alle procure, sia attraverso incontri di approfondimento tecnico effettuati con le Unità Organizzative identificate.

I *key officer* sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole Unità Organizzative, al fine di raggiungere un livello di informazione/dettaglio idoneo a comprendere il sistema dei controlli e di gestione dei rischi in essere.

L'analisi è stata condotta attraverso “interviste personali strutturate” con i *key officer*, che hanno avuto anche lo scopo di stabilire, per ogni attività sensibile, i flussi di processo gestionali, la struttura e la composizione delle norme interne e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse, nonché la valutazione dei rischi di commissione dei reati.

La metodologia utilizzata per gli approfondimenti è quella – utilizzata dalla *best practice* – denominata “*Risk Assessment*”.

Di seguito sono elencate le attività svolte nel corso della presente fase operativa, al termine della quale è stata definita una preliminare “mappa dei processi/attività sensibili” verso cui indirizzare l'attività di analisi e gli approfondimenti:

- raccolta di ulteriori informazioni attraverso analisi documentale e incontri con i referenti interni del progetto finalizzato alla predisposizione del Modello;
- identificazione di ulteriori soggetti in grado di dare un apporto significativo alla comprensione/analisi delle attività sensibili e dei relativi meccanismi di controllo;
- predisposizione della mappa, che “incrocia” i processi/attività sensibili con i relativi *key officer*;
- esecuzione di “interviste” strutturate con i *key officer*, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:
 - i processi elementari/attività svolte;



- le Unità organizzative/soggetti interni/esterni coinvolti (“*process owner*” e “*co-work*”);
- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esistenti;
- i rischi di *compliance*;
- le eventuali carenze del Sistema di Controllo Interno, con indicazione di specifici aspetti di miglioramento;
- condivisione con i key officer di quanto emerso nel corso delle “interviste”;
- formalizzazione della “Mappa dei processi a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001” e delle “Checklist di risk assessment ex D.Lgs. 231/2001”, sintetizzando le informazioni ottenute e le eventuali carenze individuate sui controlli del processo a rischio reato e delle sottese attività sensibili analizzati.

Al termine di tale fase è stata predisposta, quindi, una mappa analitica delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

Nella rilevazione del sistema di controllo e di gestione dei rischi esistente sono stati considerati, tra l'altro, i seguenti principi di controllo:

- sistema dei poteri (deleghe e procure);
- sistema organizzativo interno;
- segregazione delle funzioni;
- sistema normativo interno;
- tracciabilità, ripercorribilità dei controlli e archiviazione.

C. GAP ANALYSIS

L'obiettivo di tale fase operativa consiste nell'individuazione: (i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001; (ii) delle eventuali azioni di miglioramento del Modello.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il Modello esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di *risk assessment* sopra descritta e di valutare la conformità del Modello stesso alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, è stata, dunque, effettuata un'analisi comparativa (c.d. “*gap analysis*”) tra il sistema organizzativo e di controllo esistente (“*as is*”) e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 (“*to be*”).

D. DEFINIZIONE DEL MODELLO

Lo scopo della successiva fase operativa è stato la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 della Filiale, articolato in tutte le sue componenti e personalizzato alla realtà aziendale.



La realizzazione di tale fase è stata supportata dai risultati delle fasi precedenti e ha fatto seguito all'adozione di misure di miglioramento (tra queste: adozione di un SGSL conforme allo *standard* UNI INAIL richiamato dall'art. 30, D.Lgs. n. 231/2001).

Quindi, il presente Modello si inserisce nel più ampio (e previgente) Sistema dei controlli interni.

3.5.2 La procedura di attuazione e aggiornamento del Modello

In virtù dei poteri a essi conferiti, i Legali rappresentanti della Filiale hanno il compito di attuare, aggiornare e adeguare il Modello.

Tutte le altre disposizioni, protocolli operativi, prassi e regole aziendali strumentali all'attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello sono emanate dalle funzioni aziendali competenti, in ottemperanza al Modello stesso e in conformità all'apposita procedura adottata dall'Ente.



4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I VALORI ETICI

4.1 LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA

Come già precisato, il Modello della Filiale è stato costruito sulla base delle “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001*” elaborate da Confindustria (e aggiornate alla versione pubblicata nel mese di giugno 2021) e da ABI, oltre che sulla base del Codice Etico del Gruppo American Express.

Esso, dunque, prevede l'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati dai quali deriva la responsabilità amministrativa dell'Ente disciplinata dal ripetuto D.Lgs. n. 231/2001.

I **principi etici** indicati dalle menzionate Linee guida – che devono quindi intendersi parte integrante del presente Modello – sono, in sintesi, i seguenti:

- imprescindibile rispetto, da parte della Filiale, di tutte le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera;
- in particolare, rispetto delle norme del codice penale, delle norme che regolano la tutela della concorrenza, l'esercizio delle attività di intermediario finanziario, la salute e sicurezza sul lavoro, l'ambiente;
- ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- divieto di offrire doni, denaro o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi;
- nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione (o con clienti privati) non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione (o soggetti inseriti nelle strutture aziendali di clienti o potenziali clienti privati) a titolo personale;
 - offrire o in alcun modo fornire omaggi (salvo per quelli previsti dalle procedure aziendali) nel solo caso di rapporti con clienti privati;
 - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

4.2 IL CODICE ETICO DELLA FILIALE

I principi etici appena richiamati sono stati ulteriormente specificati e integrati nell'ambito del Codice Etico formalmente adottato dalla Filiale, al quale, pertanto, si rinvia.

Tale Codice Etico deve essere, in ogni caso, sempre applicato da tutti i Destinatari unitamente alle altre regole facenti parte del Modello (Parte Generale e Parte Speciale del Modello, procedure operative, *policy*/linee di condotta e procedure aziendali, ecc.).



5 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'Ente, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo dell'Ente è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello non solo ai propri Dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti, Destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nell'Ente, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, ma anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi dell'Ente. Fra i Destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli Organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

AESEL intende quindi:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle “aree sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni che ne regolano l'attività, un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che AESEL non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui AESEL fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui AESEL intende attenersi.

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dall'Ente.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di *“promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della composizione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello”* e di *“promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”*.

Ai fini anzidetti, AESEL pubblica sul proprio sito *internet* la Parte Generale del Modello, comprensivo del Codice Etico e tutte le Sezioni della Parte Speciale (omettendo i contenuti dei capitoli riguardanti le “Attività sensibili” e il “Sistema dei Controlli”), e sul proprio sito *intranet* il Modello integrale, comprensivo di tutte le Sezioni della Parte Speciale.



5.1 SELEZIONE DEL PERSONALE

AESEL, tramite il Direttore della funzione Risorse Umane, istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

Nella lettera d'assunzione viene inserita idonea informativa avente ad oggetto il Modello e ai neo assunti garantita la tempestiva formazione nell'ambito dei programmi aziendali.

Ogni dipendente è tenuto a: 1) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello; 2) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; 3) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

5.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal' Ente secondo le indicazioni fornite dalle strutture competenti all'aggiornamento, vigilanza e controllo sul Modello stesso e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

A. **Organismo di Vigilanza:** seminario iniziale volto alla illustrazione delle procedure aziendali interne adottate da AESEL e alla descrizione della struttura e delle dinamiche aziendali di AESEL; incontri di aggiornamento su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Decreto e alla sua applicazione.

B. **Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente e responsabili interni:** un seminario iniziale sarà esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; verrà, inoltre, organizzato un seminario di aggiornamento annuale e garantito l'accesso a un sito intranet dedicato all'argomento. Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

C. **Altro personale:** con idonea cadenza periodica, l'Ente propone un piano di formazione all'Organismo di Vigilanza, il quale ne verifica la qualità dei contenuti.

Tale piano di formazione dovrà prevedere interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione aziendale degli Esponenti Aziendali e delle specifiche Aree a Rischio nelle quali essi operano. Il piano potrà, altresì, prevedere la predisposizione di un questionario di *self-assessment* da trasmettere in formato elettronico tramite posta elettronica, per valutare periodicamente il livello di conoscenza e l'applicazione dei principi etici e di comportamento contenuti nel Modello.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti devono avere frequenza obbligatoria. La qualità dei contenuti è verificata dall'Organismo di Vigilanza, il quale deve, altresì, accertarne i risultati in termini di adesione e gradimento.



6 ESTERNALIZZAZIONE

Come già descritto nel paragrafo 3.2.1, per lo svolgimento delle proprie attività, AESEL si avvale anche di terze parti, sia interne sia esterne al gruppo.

6.1 SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI

AESEL adotta (e ne valuta periodicamente l'adeguatezza) appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni e dei Fornitori.

6.2 INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI E AI FORNITORI

Ai Collaboratori Esterni e ai Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte del Gruppo.

A tal fine, la Società fornirà, ai Collaboratori esterni e ai Fornitori più significativi per operatività nelle aree sensibili, un estratto del Modello e il Codice Etico.

Potranno essere, altresì, forniti ai Collaboratori Esterni e ai Fornitori apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da AESEL sulla base del presente Modello organizzativo contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo per il loro possibile inserimento nei contratti.

6.3 OBBLIGHI DI VIGILANZA

Tutti gli Esponenti Aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 9.5.1, eventuali irregolarità, violazioni e inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno di AESEL secondo quanto previsto al successivo capitolo 7.



7 IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING E LA TUTELA DEGLI AUTORI DELLE RELATIVE SEGNALAZIONI

La Legge n. 179/2017 – “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo recepisca al suo interno un adeguato sistema di *whistleblowing*, che consenta al dipendente o al collaboratore dell’Ente di segnalare internamente violazioni o irregolarità di cui il medesimo sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (“**Decreto Whistleblowing**”) – nel dare attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 (“**Direttiva Whistleblowing**”) “*riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione*” – ha parzialmente abrogato la disciplina previgente⁹ enucleando in un unico testo normativo il regime di protezione di coloro i quali segnalano condotte illecite che violino sia disposizioni europee sia disposizioni nazionali (“**Whistleblower**” o “**Segnalante**”).

7.1 LA NORMATIVA

L’art. 6, comma 2-*bis*, del D. Lgs. n. 231/2001– così come modificato dal Decreto Whistleblowing – stabilisce che il Modello preveda i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

A sua volta il Decreto Whistleblowing introduce quali principali novità:

- l’ampliamento dell’ambito soggettivo, estendendo le misure di protezione, prima riservate al Segnalante, anche a soggetti diversi al medesimo equiparati (ad es., facilitatori);
- l’ampliamento dell’ambito oggettivo, estendendo le condotte che possono essere oggetto di segnalazione anche a fatti posti in essere in violazione del diritto dell’Unione Europea;
- la previsione, oltre ai canali di segnalazione cc.dd. interni, anche della facoltà di ricorrere, in via alternativa e sussidiaria e in presenza di specifiche condizioni (di seguito elencate), ai canali di segnalazione cc.dd. esterni, i quali ricomprendono (i) il canale esterno presso ANAC, (ii) la divulgazione pubblica e (iii) la denuncia all’Autorità giudiziaria;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- la facoltà per il Segnalante e per i soggetti al medesimo equiparati di segnalare atti ritorsivi subito anche ad ANAC;
- l’introduzione di apposite misure di sostegno per i Segnalanti e il coinvolgimento a tal fine di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito.

⁹ In particolare, l’art. 23 Decreto Whistleblowing ha abrogato i commi 2-ter e 2-quater dell’art. 6 D.Lgs. 231/2001, nonché modificato il contenuto del comma 2-bis dell’art. 6 D.Lgs. 231/2001, il quale oggi recita “*I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*”. Inoltre, il Decreto Whistleblowing ha abrogato l’art. 3 Legge n. 179/2017.



7.2 PRINCIPI GENERALI

In conformità a tali coordinate normative, AESEL si è dotata di una procedura locale atta a consentire agli Esponenti Aziendali, ai Responsabili di Funzione, ai dipendenti, consulenti, collaboratori, tirocinanti, fornitori o partners commerciali della Società di effettuare – in conformità al Decreto Whistleblowing – segnalazioni relative a:

- violazioni delle disposizioni normative nazionali che si traducono in illeciti civili, amministrativi, contabili, penali (anche diversi dai reati presupposto di cui al Decreto 231);
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 ovvero violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico adottati da AESEL ovvero anche degli ulteriori Protocolli aziendali, locali e/o di Gruppo, rilevanti ai fini “231” (“Segnalazioni 231”);
- violazioni della normativa europea, ed in particolare:
 - illeciti relativi alla violazione della normativa europea e nazionale nell’ambito di specifici settori tra i quali, per quanto rilevanti per AESEL, appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea ovvero abusi sulle procedure di fornitura in grado di aggredire il budget dell’Unione Europea (ad es., frodi, frodi IVA, condotte corruttive, appropriazione indebita, qualsivoglia ulteriore attività illegale connessa alle spese dell’Unione Europea);
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (ad es., atti contrari alla concorrenza, abusi di aiuti statali, elusione fiscale delle imposte sulle società e qualsivoglia ulteriore attività illegale protesa ad ottenere un vantaggio fiscale);
 - illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea, relativi a mercati delle crypto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.

7.3 LA PROCEDURA DI SEGNALEZIONE E LA SEGNALEZIONE 231

Fermi restando i principi sanciti dal *GCO Protocol – Handling whistleblower complaints in the European Union* (“**EU Protocol**”) e dalla Global Policy AEMP17 – *Whistleblower Claims Policy*, AESEL ha adottato e implementato, a livello di Filiale italiana, una propria procedura operativa locale che disciplina i canali di segnalazione, il processo di gestione delle segnalazioni interne, il sistema di protezione dei soggetti coinvolti nel processo di segnalazione (cfr. Procedura “*Gestione del processo di segnalazione*”) (di seguito, “**Procedura Whistleblowing**”), alla quale si rimanda integralmente per ogni e qualsivoglia ulteriore approfondimento.



Con specifico riferimento alla Segnalazione 231, la medesima deve essere trattata in conformità a quanto espressamente disciplinato dalla Procedura Whistleblowing, ferma restando la tempestiva informativa da parte del Comitato Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza essendo quest'ultimo l'organo incaricato di vigilare sull'effettività e adeguatezza del Modello (cfr. par. 9).

Nel corso dei paragrafi che seguono si procederà illustrando le principali caratteristiche del processo di Segnalazione 231, il ruolo preminente del Comitato Segnalazioni nella gestione della stessa nonché il ruolo residuale dell'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con quanto disciplinato dalla richiamata Procedura Whistleblowing.

Si specifica, da ultimo, che ai sensi dell'art. 4, comma primo, D.Lgs. 24/2023, la Società ha fornito tempestiva informativa alle Organizzazioni sindacali rilevanti circa ruoli, compiti, responsabilità, modalità operative e controlli inerenti al processo di corretta gestione delle segnalazioni di illeciti siccome implementato da AESEL conformemente alla normativa cogente nazionale e alle best practices di settore.

7.3.1 Titolarità del potere/dovere di presentare una Segnalazione 231

AESEL riconosce la facoltà di presentare una Segnalazione 231 a:

- gli azionisti (se persone fisiche) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso AESEL;
- i lavoratori subordinati di AESEL;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso AESEL;
- i lavoratori o i collaboratori di AESEL che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i collaboratori, i tirocinanti, i liberi professionisti, i consulenti, i fornitori, i clienti, i volontari e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con AESEL o il Gruppo (i "Terzi"), siano essi retribuiti e non.

In conformità a quanto previsto dalla Procedura Whistleblowing, ai fini della presentazione della Segnalazione 231, non è necessario che vi sia costanza del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico posto che la medesima può essere effettuata anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto stesso.

7.3.2 Oggetto della Segnalazione 231

Con specifico riferimento alla Segnalazione 231, essa deve avere ad oggetto, anche alternativamente:

- a) condotte illecite, accadute all'interno dell'Ente o comunque ad esso relative, suscettibili di integrare taluno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, ovvero rivelatrici di un difetto di organizzazione nell'ambito di uno o più "Processi a rischio reato/Attività sensibili sottese", o tale da far emergere nuove aree di rischio operativo;
- b) ipotesi di violazioni del Modello e dei "Presidi di controllo" di AESEL, ivi comprese l'inosservanza delle norme del Codice Etico ed il mancato rispetto delle procedure e dei



protocolli operativi richiamati nella presente Parte Generale e nelle Sezioni di cui si compone la Parte Speciale del Modello.

In entrambi i casi sopra richiamati, deve trattarsi di fatti di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza, alternativamente:

- i. in ragione dello svolgimento delle funzioni rivestite all'interno della Società, o del rapporto di collaborazione intrattenuto con la stessa;
- ii. in occasione dello svolgimento delle funzioni o del rapporto medesimi, e sempre attraverso modalità lecite.

7.3.3 Contenuto della Segnalazione 231

La Segnalazione 231 deve rispondere a determinati requisiti contenutistici, atti a garantirne la natura circostanziata e non meramente strumentale o delatoria. Nel dettaglio, essa deve riportare:

- a) la tipologia di illecito/violazione;
- b) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i a cui/ai quali sono attribuiti i fatti segnalati (es. qualifica/funzione/ inquadramento/ruolo svolto all'interno di AESEL);
- c) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- d) l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si sarebbero verificati i fatti oggetto di segnalazione, qualora conosciute;
- e) le Attività/Operazioni/Processi sensibili nel cui ambito sarebbero stati commessi i fatti segnalati ed eventualmente i Presidi di controllo violati;
- f) i nominativi di eventuali ulteriori soggetti in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione;
- g) eventuali evidenze documentali (all'occorrenza allegabili) in grado di supportare la ricostruzione dei fatti segnalati, o di confermarne la fondatezza;
- h) ogni ulteriore informazione e/o annotazione che possa fornire un utile riscontro alla segnalazione.

Sono irrilevanti ai fini della trattazione della Segnalazione 231 e dell'applicazione delle misure di protezione i motivi che hanno indotto il Segnalante a presentare la Segnalazione 231 stessa.

AESEL ammette, inoltre, le Segnalazioni 231 anonime purché circostanziate e adeguatamente documentate; non potendo essere trattate quelle segnalazioni affette da genericità, approssimazione o che si traducono in mere doglianze.



7.3.4 I canali di segnalazione

A. I CANALI DI SEGNALEZIONE INTERNI

In conformità alla normativa cogente applicabile, alle best practices di riferimento nonché alla Procedura Whistleblowing, **l'unico ed esclusivo soggetto destinatario delle segnalazioni di illeciti**, ivi incluse, dunque, le Segnalazioni 231, è stato formalmente individuato dalla Società nel **Comitato Segnalazioni**, il quale consiste in un **Organo collegiale interno** composto da tre esponenti aziendali, specificamente **formati** per l'assolvimento dell'incarico, dotati delle necessarie **competenze tecniche** oltretutto dei requisiti di **autonomia, imparzialità e indipendenza**.

A tale ultimo riguardo, maggiori dettagli in merito alla **corretta gestione dell'eventuale conflitto di interessi**, anche solo potenziale, **in seno al Comitato Segnalazioni**, sono cristallizzati all'interno della **Procedura Whistleblowing**, alla quale si rimanda per ogni e qualsivoglia, ulteriore, approfondimento.

Fermo restando quanto sopra, in caso di **Segnalazione 231**, il Comitato Segnalazioni **è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza** in merito al contenuto della stessa.

Detta informativa tempestiva avviene mediante le seguenti modalità, conformemente a quanto suggerito dalle Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione emanate, da ultimo, da ANAC:

- previsione di due specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza da parte del Comitato Segnalazioni in due modalità:
 - “ad hoc” o “ad evento”, circa eventuali Segnalazioni rilevanti ex Decreto 231 pervenute;
 - periodica o “routinaria” (annuale), circa il numero di Segnalazioni 231 ricevute nel periodo di riferimento unitamente ad un giudizio sul funzionamento del Sistema di gestione delle segnalazioni;
- notificazione all'Organismo di Vigilanza, a procedimento istruttorio concluso, di eventuali risultati che possano mostrare i rischi e le violazioni delle misure previste dal Modello, così che l'Organismo stesso possa suggerire/stimolare i necessari interventi correttivi.

Resta inteso che, nell'ambito dell'autonomia e indipendenza di operato dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo possa comunque svolgere, in maniera indipendente rispetto al Comitato Segnalazioni, tutti gli ulteriori approfondimenti ritenuti opportuni con esclusivo riferimento alle Segnalazioni 231, formulando all'esito di detti approfondimenti eventuali osservazioni/conclusioni al Comitato Segnalazioni.

AESEL ha previsto l'attivazione di **due canali di segnalazione interni**, utilizzabili con le seguenti modalità:

- a) **canale di segnalazione informatizzato di Gruppo “Amex Ethics Hotline”;**
- b) **richiesta da parte del Segnalante di un incontro diretto con il Comitato Segnalazioni** fissato entro un termine ragionevole (e comunque non superiore a 5 giorni lavorativi).



Nel caso in cui la Segnalazione 231 venga inviata, contestualmente, a più soggetti interni ad AESEL differenti dal Comitato Segnalazione, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza, mediante canali differenti da quelli suesposti ed espressamente attivati dalla Società, deve essere considerata alla stregua di una "segnalazione trasmessa ad un soggetto non competente".

In questo ultimo caso, i soggetti non competenti destinatari della Segnalazione 231, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza, sono tenuti a trasmetterla, entro sette giorni dal loro ricevimento, al competente Comitato Segnalazioni, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

B. I canali di segnalazione esterni

Ferma restando la preferenza per i canali di segnalazione interni, il Segnalante può effettuare, in via sussidiaria e al verificarsi di determinate condizioni, anche segnalazioni di illeciti mediante i seguenti **canali esterni**:

- ✓ **Canale esterno presso ANAC**, utilizzabile solo qualora:
 - a. il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
 - b. il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
 - c. il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - d. i canali di segnalazione interni non siano attivi ovvero, seppur attivi, non siano conformi a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni.

A tal fine, l'ANAC ha predisposto i canali di seguito elencati:

- piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni dei fatti illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive accessibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>;
 - un servizio telefonico con operatore che, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali;
 - un incontro diretto fissato tramite un termine ragionevole, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa.
- ✓ **Divulgazione pubblica**, utilizzabile solo qualora:
 - a. il segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna, in presenza delle condizioni necessarie, e non sia stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;



- b. il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c. il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
- ✓ **Denuncia all'Autorità giudiziaria**, qualora il segnalante, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto Whistleblowing, non possa esimersi dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti.

7.3.5 La gestione della Segnalazione 231 pervenuta tramite i canali di segnalazione interni

Conformemente a quanto descritto nella Procedura Whistleblowing, il Comitato Segnalazioni gestisce il processo di segnalazione in cinque passaggi, specificatamente:

- a. valutazione preliminare;
- b. istruttoria;
- c. decisione;
- d. monitoraggio delle azioni correttive;
- e. conservazione della documentazione e *reporting*.

Il Comitato Segnalazioni tratta le Segnalazioni 231 in maniera riservata, adottando modalità idonee a tutelare il Segnalante nonché l'identità e l'onorabilità del segnalato e degli ulteriori soggetti eventualmente coinvolti.

Il Comitato Segnalazioni è chiamato da un lato, ad effettuare una valutazione preliminare della segnalazione – accertando che la medesima sia fondata, adeguatamente circostanziata e corredata da evidenze – dall'altro lato, a classificare la segnalazione stessa.

Qualora il Comitato Segnalazioni classifichi la segnalazione ricevuta come Segnalazione 231, ne dà informativa all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità indicate nel precedente par. 7.3.4., nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Comitato Segnalazioni – in conformità alla Procedura Whistleblowing – potrà intraprendere le iniziative ritenute necessarie per quanto di propria competenza (ad es., analisi documentale, interviste, indagini interne), disponendo, altresì, l'audizione personale del Segnalante, nonché degli eventuali altri soggetti in grado di riferire circostanze utili sui fatti segnalati. Tali attività devono essere documentate tramite registrazione dell'incontro ovvero mediante la redazione di un verbale dell'incontro che dovrà essere sottoscritto dal Segnalante per approvazione.



Qualora all'esito dell'attività istruttoria svolta, la Segnalazione 231 risulti non manifestamente infondata, il Comitato Segnalazioni – in conformità alla Procedura Whistleblowing – consolida una relazione sull'indagine espletata nell'ambito della quale illustra:

- il contenuto della Segnalazione 231 e dell'eventuale documentazione a sostegno della stessa;
- l'attività istruttoria svolta, fornendo una esaustiva ricostruzione cronologica della stessa;
- le risultanze emerse e le prove acquisite a sostegno o meno della Segnalazione 231, garantendo una chiara illustrazione delle informazioni necessarie per valutare il caso;
- le conclusioni precisando se la condotta segnalata costituisca una violazione, comprovata o meno (o in alternativa se le prove raccolte erano insufficienti) e qualora il fatto sia stato accertato, propone le misure correttive da intraprendere.

La versione consolidata della relazione deve essere trasmessa:

- ai Legali Rappresentanti della Filiale italiana e all'Organo di supervisione di AESEL UK;
- all'Organismo di Vigilanza della Filiale italiana (per le tematiche di competenza 231).

Tuttavia, il Comitato Segnalazioni, autonomamente, può valutare l'opportunità di condividere la relazione anche con ulteriori "parti interessate rilevanti" opportunamente identificate (ad es., Funzioni/Organi di Capogruppo ove richiesto dalla casistica di specie, etc.).

La relazione inoltrata è privata delle informazioni dalle quali sia possibile desumere l'identità del Segnalante. Tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti all'obbligo di riservatezza, salvi i casi di divulgazione espressamente previsti dalla legge.

Inoltre, qualora il Comitato Segnalazioni – in conformità alla Procedura Whistleblowing – suggerisca azioni correttive, l'implementazione delle medesime è un onere dei Responsabili delle Funzioni/processi interessati dalla Segnalazione 231.

Il Comitato Segnalazioni monitora l'attuazione delle raccomandazioni e l'implementazione delle azioni correttive, fornendo periodici aggiornamenti ai Legali Rappresentanti della Filiale italiana di AESEL, all'Organismo di Vigilanza (per le tematiche di competenza 231), all'Organo di supervisione di AESEL UK, nonché alle Funzioni/Organi di Capogruppo ove richiesto dalla casistica di specie.

7.3.6 Tutela del segnalante e dei soggetti al medesimo equiparati nonché divieto assoluto di ritorsioni

Il Decreto Whistleblowing ha esteso il sistema di protezione previsto per il Segnalante anche nei confronti di soggetti diversi (al medesimo equiparati) che potrebbero essere destinatari di azioni ritorsive, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia nonché del particolare rapporto che li lega al Segnalante. In particolare:

- i Facilitatori;



- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante (es. colleghi, collaboratori, ex-colleghi) e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del Segnalante;
- agli enti presso i quali il Segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Il sistema di protezione del Segnalante (e dei soggetti al medesimo equiparati) si compone delle seguenti tutele:

i. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, le Segnalazioni 231 non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Il personale di AESEL che riceve una Segnalazione 231 e/o che è coinvolto, a qualsivoglia titolo, nella gestione della stessa, è tenuto a garantire la massima riservatezza sull'identità dei soggetti (Segnalanti, o ad essi equiparati, e Segnalati), su qualsivoglia informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità e sui fatti segnalati, fatti salvi i casi in cui:

- il Segnalante presti il proprio consenso alla rivelazione di tali informazioni a persone diverse rispetto a quelle competenti;
- nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, qualora la rivelazione dell'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del segnalato, in presenza di espresso consenso del Segnalante e previa comunicazione scritta delle motivazioni che conducono al disvelamento dell'identità del medesimo;
- nell'ambito delle procedure di segnalazione interna ed esterna qualora la rivelazione dell'identità del Segnalante risulti indispensabile anche ai fini della difesa del segnalato, in presenza di espresso consenso del Segnalante e previa comunicazione scritta delle motivazioni che conducono al disvelamento dell'identità del medesimo.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.



Il modello di ricezione e gestione delle segnalazioni deve essere sottoposto a DPIA (*Data Protection Impact Assessment*, ex art. 35 GDPR) al fine di identificare e adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio RID (Riservatezza, Integrità e Disponibilità).

ii. LA TUTELA DA EVENTUALI MISURE RITORATIVE¹⁰, ANCHE SOLO TENTATE OVVERO MINACCIATE DALLA SOCIETÀ, IN RAGIONE DELLA SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DELLA DENUNCIA EFFETTUATA

Affinché il Segnalante possa beneficiare di protezione è necessario che vi sia uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione, la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole che provochi, abbia provocato o possa provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

I Segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito e l'Autorità è tenuta ad informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. L'autorità giudiziaria adotta, inoltre, le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata (es., il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva).

iii. LE LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA

Non è punibile colui che attraverso la propria segnalazione: (i) riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte dall'obbligo di segreto (es. professionale, d'ufficio, industriale) ovvero relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali; (ii) riveli informazioni su violazioni che offendono la reputazione del segnalato.

Il Segnalante può beneficiare di tale limitazione solo qualora il medesimo: a. abbia fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni sia necessaria per svelare la violazione; b. qualora il medesimo abbia agito nel rispetto delle condizioni previste per effettuare la segnalazione sia essa interna ovvero esterna o per procedere alla divulgazione pubblica.

La responsabilità non è esclusa per comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

¹⁰ A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 17 Decreto Whistleblowing, costituiscono ritorsioni: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Altri esempi di condotte ritorsive sono la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati, una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi, il reiterato rigetto di richieste (es. ferie, congedi).



iv. LA PREVISIONE DI MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

ANAC stipula convenzioni con enti del terzo settore – il cui elenco è pubblicato sul sito dell'ANAC – affinché essi prestino assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Come attestato nei punti che precedono, l'identità del Segnalante viene protetta sia in fase di acquisizione e gestione della segnalazione, sia nella successiva fase dell'accertamento, fatti salvi i casi in cui l'identità debba essere rivelata in osservanza di obblighi di legge (ad esempio, in presenza di fatti di rilevanza penale che formano oggetto di denuncia all'Autorità giudiziaria).

Chiunque ritenga di aver subito una misura ritorsiva o discriminatoria per il fatto di aver effettuato una Segnalazione 231 dovrà darne immediata e circostanziata notizia al Comitato Segnalazioni che – in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, tempestivamente informato – dopo aver valutato la fondatezza degli elementi riportati, potrà comunicare la presunta discriminazione o ritorsione, anche a fini ripristinatori o dell'eventuale esercizio del potere disciplinare: i) al Responsabile di Funzione competente in relazione all'ufficio di appartenenza del Segnalante, se dipendente di AESEL; ii) al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale, se trattasi di dirigente, di componente degli stessi Organi, ovvero di altro Destinatario del Modello.

Il sistema di protezione non trova applicazione nel caso di segnalazione diffamatoria o calunniosa, ovvero effettuata con dolo o colpa grave e rivelatasi infondata. AESEL sanziona il comportamento del Segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate, restando altresì impregiudicate le ulteriori responsabilità in sede civile ovvero penale.

7.3.7 Le misure di protezione del segnalato e di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione 231

Al segnalato è riconosciuta la tutela della riservatezza della propria identità, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il medesimo è inserito.

La riservatezza deve essere, altresì, garantita con riferimento a persone diverse dal segnalato ma comunque coinvolte nella Segnalazione in quanto nella medesima menzionate (es. testimoni).

La segnalazione non è, di per sé, sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti in merito alla segnalazione, il Comitato Segnalazioni proceda – anche con il supporto dell'Organismo di Vigilanza per le tematiche di propria competenza – con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

Il segnalato non ha diritto di ottenere le indicazioni circa l'origine della segnalazione né tanto meno di ricevere indicazioni circa i dati personali del Segnalante.



La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità Giudiziaria).

7.3.8 Sanzioni

In relazione a quanto statuito dall'art. 21, comma 2, Decreto Whistleblowing, il Sistema disciplinare di AESEL prevede l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, per ciascuna delle seguenti condotte:

- aver commesso ritorsioni, ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione o violato l'obbligo di riservatezza;
- non aver istituito o non aver adottato le procedure per l'effettuazione o la gestione delle segnalazioni ovvero non aver definito procedure conformi alle previsioni del Decreto Whistleblowing;
- non aver svolto attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- aver effettuato una segnalazione per la quale è stata accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- aver effettuato, con dolo o colpa grave, segnalazioni rivelatesi successivamente infondate.

La disciplina sanzionatoria ed il relativo procedimento sono quelli delineati in via generale per le violazioni del Modello e dei Presidi di controllo, ed oggetto di trattazione nel successivo Capitolo 8 della presente Parte Generale, a cui si fa integrale rinvio.



8 IL SISTEMA DISCIPLINARE E I MECCANISMI SANZIONATORI

La costruzione del Modello ha richiesto la formalizzazione di un apposito sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico, del Modello nonché delle procedure previste dallo stesso documento (v. qui di seguito)¹¹.

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e), e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001. Il sistema disciplinare stesso è, pertanto, diretto a sanzionare il mancato rispetto delle regole contenute nel Codice Etico e delle procedure e prescrizioni indicate nel Modello adottato dalla Filiale.

Il sistema disciplinare costituisce parte integrante del Modello e, ai sensi dell'art. 2106, c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ("**CCNL**") applicato (v., in particolare, gli artt. da 225 a 227 del citato contratto), ferma restando l'applicazione dello stesso per le ipotesi ivi delineate.

8.1 PRINCIPI GENERALI

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce "violazione" del presente Modello e delle relative procedure:

- la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle procedure integranti il medesimo che comporti la commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.
- la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative procedure o richiesti dalla legge che espongano la Filiale anche solo a una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal medesimo Decreto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle relative procedure sono assunte dalla Filiale in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello e nelle relative procedure, ledono, infatti, di per sé sole, il rapporto di fiducia in essere con l'Ente/Datore di Lavoro e comportano azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione (anche di natura disciplinare) e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso a seconda della categoria di inquadramento dei Destinatari ex art. 2095, c.c. nonché dell'eventuale natura autonoma o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i Destinatari stessi e AESEL ed è rivolto:

¹¹ V. "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" elaborate da CONFINDUSTRIA, para. II.3.



- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Filiale (c.d. Soggetti Apicali);
- b) alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d. Soggetti Sottoposti);
- c) a tutti gli altri Destinatari.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- a) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) gravità dei pericoli creati;
- d) entità del danno eventualmente creato alla società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- e) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- f) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- g) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista. Principi di tempestività e immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI LEGALI RAPPRESENTANTI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno dei Legali Rappresentanti (o di entrambi) l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Board of Directors di AESEL UK. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti secondo quanto previsto dalle norme societarie.

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Giova precisare, preliminarmente, che il sistema disciplinare di seguito descritto è applicato autonomamente e prescinde dalla circostanza che il comportamento assuma o meno rilevanza penale e/o dall'esito di una eventuale azione giudiziale.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello (comprensivo del Codice Etico) **costituisce parte essenziale degli obblighi contrattuali dei dipendenti** ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 ("Diligenza del prestatore di lavoro") e 2105 ("Obbligo di fedeltà") del codice civile.



Pertanto, la gravità del comportamento del lavoratore e l'idoneità a incidere, in maniera più o meno intensa, sul rapporto fiduciario instaurato con la Società/datore di lavoro, **costituiscono inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro** e, in altre parole, **illecito disciplinare** che, in conformità alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria (artt. 225 e segg. dell'accordo), nonché dell'art. 7 della Legge 30/05/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), possono essere sanzionati con l'interruzione immediata del rapporto di lavoro e comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivati.

Il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogarsi nel caso concreto (ferma l'applicazione dei criteri stabiliti dal CCNL), sono determinati sulla base del criterio di proporzionalità di cui all'art. 2106 del codice civile e, quindi, valutando:

- l'intenzionalità del comportamento, anche se al solo fine di eludere le prescrizioni del Modello;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- la posizione funzionale e le mansioni del lavoratore;
- il comportamento complessivo del lavoratore e l'eventuale reiterazione della condotta da censurare;
- altre particolari circostanze.

Le sanzioni irrogabili ai Lavoratori Dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili.

Le sanzioni previste dall'art. 225 del CCNL sono le seguenti:

- biasimo inflitto verbalmente;
- biasimo inflitto per iscritto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione (art. 193 del CCNL);
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento disciplinare senza preavviso.

In caso di comportamenti che risultino qualificabili come illeciti disciplinari, in conformità a quanto sopra precisato, la Filiale può adottare, in relazione alle specifiche fattispecie ed in funzione della gravità di tali comportamenti rispetto alla commissione, o al rischio di commissione, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, uno o più dei provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL vigente.

In particolare, sono considerate violazioni gravi quelle che determinano il rinvio a giudizio penale o che presentano un elevato profilo di rischio reato; per tali violazioni, potranno essere applicate tutte le sanzioni di cui all'articolo 225 del CCNL precedentemente richiamato.

Per quanto concerne i comportamenti con basso profilo di rischio di reato (quali, a titolo esemplificativo, omissione delle comunicazioni e/o delle informazioni prescritte, inosservanza dei doveri di vigilanza e controllo dell'attività dei Sottoposti, violazioni delle modalità operative in genere



previste dal Modello), saranno applicabili le seguenti sanzioni: biasimo inflitto verbalmente, biasimo inflitto per iscritto e multa fino a 4 ore della normale retribuzione.

Gli obblighi di cui all'art. 7 della Legge 30/05/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) – in particolare l'affissione delle norme disciplinari in luogo accessibile a tutti – sono osservati anche in relazione alle regole sopra indicate afferenti, in modo specifico, le violazioni del Modello.

Le violazioni, gli illeciti o le semplici infrazioni riscontrate, nonché i relativi provvedimenti disciplinari che la Filiale intende adottare, sono comunicati per iscritto al dipendente il quale ha diritto di difendersi comunicando la propria versione dei fatti e, qualora lo ritenga opportuno, di farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

Per quanto non espressamente sopra previsto, si rinvia alle disposizioni del CCNL e alle altre regole aziendali che formano il sistema disciplinare.

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Ai Dirigenti si applicano le stesse misure disciplinari previste per i Dipendenti (v. prec. para. 8.3).

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, AGENTI, CONSULENTI, COLLABORATORI, FORNITORI, ECC. (ALTRI DESTINATARI)

Nei contratti e negli accordi stipulati e stipulandi con partner commerciali agenti, consulenti, collaboratori esterni, fornitori o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Filiale, devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali la violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Decreto, dal Codice Etico e dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, da parte degli stessi potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni all'ente, ivi compresi i danni derivanti dall'applicazione da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 231/2001. Analoghe misure potranno essere previste con riferimento ai contratti di servizi infragruppo.



9 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 PREMESSA

Come si è già avuto modo di precisare, l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro *"affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo"* (i.e. l'"Organismo di Vigilanza").

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Vigilanza e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai Soggetti Apicali che dai soggetti sottoposti.

L'art. 7, comma 4, del Decreto ribadisce che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, la verifica periodica del Modello, evidentemente da parte dell'Organismo di Vigilanza a ciò deputato.

Si tratta di assegnare all'Organismo di Vigilanza lo svolgimento di tutte quelle attività di verifica e adeguamento previste e descritte nei successivi punti del presente documento e che costituiscono a tutti gli effetti un processo di *business* da presidiare a livello manageriale.

L'Organismo di Vigilanza è domiciliato presso la sede di Roma della Filiale.

9.2 L'INDIPENDENZA E LA STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come già sottolineato (v. prec. paragrafo 2.3), il Modello deve garantire che l'Organismo di Vigilanza sia in grado di assicurare:

- l'autonomia;
- l'indipendenza;
- la professionalità;
- la continuità di azione;

dell'operato dell'Organismo stesso, nonché l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse con gli organi di vertice.

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza (v. succ. para. 9.3) secondo la regola della **collegialità** ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001 di **"autonomi poteri di iniziativa e controllo"**.

È garantita, in ragione delle competenze e della posizione professionale, del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto dell'organigramma aziendale e delle linee di riporto ad esse attribuite, la necessaria autonomia dell'Organismo di Vigilanza.



Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, **l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al vertice dell'Ente**. Nel caso specifico ha come referenti i Legali rappresentanti.

Per le caratteristiche dell'organizzazione, AESEL Italia valuta adeguato un **Organismo di Vigilanza plurisoggettivo collegiale**, che può essere composto da tre a cinque membri (interni o esterni alla Filiale stessa, purché in possesso dei necessari requisiti morali e professionali). A presidio dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Organo, la carica di presidente dell'Organismo è affidata a un membro esterno.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di Vigilanza (quali la calendarizzazione dell'attività, le modalità di svolgimento delle verifiche interne, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo di Vigilanza) è rimessa a un apposito **"Regolamento"** che l'Organismo di Vigilanza, quale espressione della sua indipendenza, provvede a definire e approvare in autonomia, senza che i Legali Rappresentanti possano entrare nel merito di detta approvazione.

Pertanto, tale regolamento – a mente di quanto indicato dalle linee guida di Confindustria - dovrà almeno prevedere quanto segue:

- al fine di garantire la continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza si dovrà prevedere che quest'ultimo debba riunirsi almeno ogni 90 giorni e che delle riunioni debba redigersi apposito verbale da sottoscrivere da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza medesimo;
- l'Organismo di Vigilanza deve informare su base periodica, almeno annuale, ai Legali Rappresentanti:
 - con relazioni periodiche, sullo stato di attuazione del Modello;
 - con relazioni dedicate, su particolari aspetti ritenuti rilevanti.

La Filiale, annualmente, assegna un **budget finanziario** specificamente dedicato all'Organismo di Vigilanza e di importo adeguato, su proposta dello stesso, il quale ne dispone in piena autonomia per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti quali, a titolo esemplificativo, consulenze specialistiche eventuali (secondo le modalità indicate al punto precedente), trasferte, formazione e aggiornamento del personale dipendente, ed altro.

9.3 LA NOMINA, DURATA E REVOCA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di vigilanza è **nominato**, con il suo Presidente, dai Legali Rappresentanti della Filiale e dura in carica per un periodo di tre anni dalla nomina.

L'Organismo di Vigilanza, o un suo membro, può essere revocato solo per giusta causa.

Costituisce **causa di ineleggibilità e/o di decadenza** di un candidato/membro dell'Organismo di vigilanza nonché delle risorse umane dedicate allo stesso Organismo la condanna (o una sentenza di patteggiamento), anche non definitiva¹², per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n.

¹² Vedi Tribunale Milano, ordinanza Secchi_IVRI del 20 settembre 2004.



231/2001, ovvero la condanna, anche in questo caso non definitiva (o una sentenza di patteggiamento), a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In ogni caso, fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale decadenza di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire, al di fuori del caso appena individuato, come si è detto, soltanto *per giusta causa*, previo atto dei Legali Rappresentanti.

Atteso che l'aspetto riveste un'importanza fondamentale per l'efficacia del Modello stesso, i membri dell'Organismo di Vigilanza devono avere un **profilo etico e professionale** di indiscutibile valore e oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

Premesso quanto sopra, i Legali Rappresentanti, nel valutare i requisiti professionali e personali dei candidati (e in particolare di quelli esterni all'azienda) provvederà ad ampia e approfondita disamina dei singoli *Curricula Vitae* dei candidati nella prospettiva di individuare figure professionali adeguate, al fine di accertarne l'indipendenza ed onorabilità ed escludere cause di ineleggibilità.

In particolare, i componenti esterni dell'Organo di Vigilanza devono possedere **capacità** specifiche in tema di attività ispettiva e/o consulenziale (in materia contabile, legale, di revisione e *audit*); ci si riferisce, tra l'altro, al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, alle metodologie per l'individuazione delle frodi.

Una volta individuati i candidati ideali da parte dei Legali Rappresentanti, gli stessi invieranno una **lettera di nomina** all'interessato/agli interessati, tra cui uno con funzioni di Presidente, chiedendo copia sottoscritta per formale accettazione.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i candidati presenteranno autodichiarazioni autografe dalle quali risulti l'insussistenza di cause di ineleggibilità.

Quindi, si provvederà alla **comunicazione a tutta la struttura aziendale**, con indicazione dei compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di **revoca/sostituzione/dimissioni di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza**, i Legali Rappresentanti dovranno procedere immediatamente alla sostituzione del membro revocato/sostituito/dimissionario. Analoga iniziativa deve essere assunta in caso di revoca dell'Organismo di Vigilanza o di dimissioni di tutti i suoi membri.

9.4 I COMPITI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza al Decreto e conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee guida Confindustria, le attività dell'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello istituito;



- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate o le modifiche normative e/o organizzative intervenute rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti e integrati:
 - presentazione di **proposte di adeguamento del Modello** verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso i responsabili delle diverse funzioni aziendali o, nei casi di particolare rilevanza, verso i Legali Rappresentanti (questi ultimi devono essere, in ogni caso, informato di tutte le proposte di modifica, anche se riguardanti singole procedure);
 - **follow-up**, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a:

- promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità/funzioni aziendali interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza/controllo sull'attuazione dello stesso;
- curare la definizione dei flussi informativi di competenza;
- assicurare l'elaborazione del "Programma di vigilanza" (o Programma di *audit*), in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare il coordinamento dell'attuazione del menzionato programma e l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono, altresì, affidati i compiti di:

- elaborare le risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica;
- curare il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza;
- promuovere e assicurare l'elaborazione di direttive per la struttura e i contenuti dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare, di concerto con la Direzione Generale e con la funzione Risorse Umane, l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che i Legali Rappresentanti sono, in ogni caso,



chiamati a valutare l'adeguatezza del suo intervento, in quanto ad essi è attribuita la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha **accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali** (a titolo esemplificativo, accesso ad atti aziendali riservati e non; procedure e protocolli operativi, accesso a dati contabili) per le attività di indagine, analisi e controllo.

Nel caso in cui sia opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo di Vigilanza redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, una informativa da trasmettere ai Legali Rappresentanti.

È fatto obbligo di informazione in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti e ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza si avvale, principalmente, delle Funzioni "*Internal Audit*", "*Compliance*", "*Operational Risk*", nonché dei Delegati in materia di Sicurezza sul lavoro e della funzione preposta per la gestione dei rischi ambientali.

In caso di svolgimento di attività di monitoraggio/controllo/consulenza in aree ad elevato livello specialistico, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi di personale della Filiale oppure di consulenti esterni.

In quest'ultimo caso, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza evidenzierà al vertice della Filiale la necessità della consulenza esterna. In caso di diniego, l'Organismo di Vigilanza, laddove motivatamente ritenuto assolutamente necessario, potrà rivolgersi direttamente all'esterno, usufruendo del *budget* di cui al punto che segue, dandone adeguata e precisa contezza in sede di verbale.

9.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, la Filiale ha affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

La corretta trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza, in termini di **contenuto del flusso, frequenza del flusso e ownership del flusso**, siccome definiti nell'**Allegato 3 alla presente Parte Generale**, al quale si **rinvia integralmente per ogni e qualsivoglia ulteriore approfondimento**, assicura (i) l'effettiva ed efficace attività di vigilanza *ex ante* dell'Organismo, necessaria a garantire un monitoraggio continuativo dell'operatività aziendale, nonché (ii) l'eventuale accertamento *ex post* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di violazioni del Decreto e/o del Modello e/o di tutte le "componenti essenziali" di quest'ultimo.

In attuazione del Modello, i flussi informativi cc.dd. **routinari o periodici** consentono all'Organismo di essere periodicamente aggiornato dalle Strutture aziendali responsabili delle attività sensibili valutate, all'esito di specifiche attività di risk assessment, "a rischio reato".



In aggiunta, si specifica che il management aziendale – oltre ai flussi informativi *routinari* – è in ogni caso tenuto a garantire i flussi informativi cc.dd. **ad hoc** o ad **evento**, portando a conoscenza dell'Organismo ogni informazione utile, proveniente anche da terzi, attinente (i) a criticità attuali o potenziali non previste e/o non prevedibili nonché (ii) alle attività non ricorrenti della Società che potrebbero assumere rilevanza per l'Organismo stesso ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti (con obbligo di mettere a disposizione la relativa documentazione, ove disponibile).

Come precisato anche nel predetto Allegato 3 alla Parte Generale, la condivisione dei flussi informativi destinati all'Organismo di Vigilanza **deve essere garantita** tramite lo specifico **indirizzo di posta elettronica** dedicato: **OrganismodiVigilanzaAESEL@aexp.com**.

Infine, si specifica che le informazioni oggetto dei flussi verso l'Organismo di Vigilanza (*routinari* nonché *ad hoc*) potranno anche essere raccolte direttamente dall'Organismo stesso nel corso delle proprie attività di controllo periodiche, attraverso le modalità ritenute più opportune (quali, a titolo meramente esemplificativo, la predisposizione e l'utilizzo di apposite *checklist*).

9.6 REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEI LEGALI RAPPRESENTANTI E DEGLI ORGANI SOCIALI DI AESEL UK

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le seguenti **linee di riporto**:

- *in via continuativa*, nei confronti dei Legali Rappresentanti, per fatti/circostanze che richiedono tale tempestiva comunicazione;
- *con cadenza annuale o semestrale* nei confronti dei Legali Rappresentanti, nel caso emergano eventi di particolare rilievo;

Si prevede, inoltre, quanto segue:

- alla notizia di una *violazione del Modello commessa da parte di uno dei Legali Rappresentanti*, l'Organismo di Vigilanza informa l'altro Legale Rappresentante;
- alla notizia di una *violazione del Modello commessa da parte di entrambi i Legali Rappresentanti*, l'Organismo di Vigilanza informa il Board of Directors di AESEL UK;

Quanto alla linea di **reporting annuale o semestrale** sopra citata, l'Organismo di vigilanza predisponde:

- rapporto relativo all'attività svolta (tra l'altro: controlli e verifiche specifiche effettuati; esito degli stessi; eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, ecc.);
- segnalazione, nel più breve tempo possibile, relativa a innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

9.7 L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO: CONTROLLI, RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Fatto salvo quanto prescritto al precedente para. 9.1, la definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di Vigilanza (quali la calendarizzazione dell'attività, le modalità



di svolgimento delle verifiche interne, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo di Vigilanza) è rimessa ad un apposito **"Regolamento"** che l'Organismo, quale espressione della sua indipendenza, provvederà a definire e approvare in autonomia, senza che i Legali Rappresentanti possano entrare nel merito di detta approvazione.

9.8 LA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, *report*, verbale previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di vigilanza in un apposito *database* informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate in questo *database* sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al *database*.

9.9 RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dei Legali Rappresentanti, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 9.5 in merito alle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo di vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo n. 196/2003) alle disposizioni del Regolamento UE/2016/679, noto come GDPR (*"General Data Protection Regulation"*).

L'inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.



10 REVISIONI PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a revisione, in particolare attraverso due tipi di verifiche:

- i. *verifiche sugli atti*: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti aziendali e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Attività Sensibili;
- ii. *verifiche delle procedure*: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica, sarà stilato un rapporto da sottoporre all'attenzione dei Legali Rappresentanti di AESEL (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'Organismo di Vigilanza) che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.



American Express Services Europe Limited

Sede per l'Italia con rappresentanza stabile – Roma Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15
C.F./P.I. 05090991000

Iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale di Roma
al N° 05090991000 (già N° 102/29)

Fondo di dotazione in Italia Euro 5.200.000,00

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

ALLEGATI

AESEL_MOGC_07_2025

**ALLEGATO 1: Fattispecie di reato rilevanti ai fini del
D.Lgs. n. 231/2001**

**ALLEGATO 2: Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro (SGSL) [OMISSIS]**

**ALLEGATO 3: Flussi informativi verso l'Organismo di
Vigilanza**



AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Generale – Allegato 1: Fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*



INDICE

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)	3
2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS)	14
3. DELITTI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER)	19
4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS)	24
5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1)	27
6. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)	29
7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)	37
8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1)	45
9. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES)	46
10. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES)	52
11. ABUSI DI MERCATO RELATIVI AI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ	53
12. REATI TRANSNAZIONALI	57
13. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)	63
14. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES) ...	66
15. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES.1.)	68
16. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25-OCTIES.2)	70
17. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES) 72	
18. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)	76
19. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)	76
20. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)	92
21. RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES)	94
22. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)	95
23. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES) (1)	97
24. CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES) (1)	100
25. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES)	108
26. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES)	111
27. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART. 25-UNDEVICIES) (1)	111



1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)

Peculato (art. 314 c.p.) (1)

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

(1) Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) (1)

[I]. Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000".

(1) Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) (1)

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

(1) Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) (1) (2) (3) (4)

[I]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (5).

(1) Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

(2) Articolo inserito dall'art. 3 l. 26 aprile 1990, n. 86.



(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1 l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(4) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(5) Comma così modificato dall'art. 1 l. 7 febbraio 1992, n. 181

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

[II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 29 settembre 2000, n. 300. V. art. 15 l. n. 300, cit.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1 l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».



Concussione (art. 317 c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(1) Articolo così modificato dall'art. 3 l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo recitava: «Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

(1) Articolo così modificato dall'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo recitava: «Corruzione per l'esercizio della funzione. [I]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190.

(2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(3) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.



Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci (4) anni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(3) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(4) L'art. 1, l. 27 maggio 2015, n. 69 ha sostituito le parole «da quattro a otto» con le parole «da sei a dieci».

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) (1) (2)

[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 8 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Articolo modificato dall'art. 29, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modif., in l. 30 luglio 2010, n. 122, che ha aggiunto, alla fine, le parole «nonché il pagamento o il rimborso di tributi».

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni (4).

[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni (5); se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni (6).

(1) Articolo inserito dall'art. 9 l. 26 aprile 1990, n. 86.



(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1 l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(4) L'art. 1, l. 27 maggio 2015, n. 69 ha sostituito le parole «da quattro a dieci» con le parole «da sei a dodici».

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (4).

[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1²²⁰ l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle



di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato».

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) (1) (2)

[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (3).

(1) Articolo sostituito dall'art. 11 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Comma modificato dall'art. 2 l. 7 febbraio 1992, n. 181.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (4), soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo (5).

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (6).

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

(1) Articolo sostituito dall'art. 12 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1²²⁰ l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».



(4) L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 ha sostituito le parole «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio», con le parole: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri».

(5) Comma modificato dall'art. 3 l. 7 febbraio 1992, n. 181.

(6) Comma sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318».

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (4).

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.



5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

(1) Articolo inserito dall'art. 31l. 29 settembre 2000, n. 300. L'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237, ha inserito, in rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri», le parole: «della Corte penale internazionale o». L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 dopo la parola «concussione», ha inserito le parole «induzione indebita a dare o promettere utilità». V. art. 15 l. n. 300, cit.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. V. inoltre art. 6l. 27 marzo 2001, n. 97, in tema di acquisizione dei beni al patrimonio disponibile del Comune.

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1²²⁰l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(4) Numero inserito dall'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237.

(5) Comma modificato dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 che ha inserito il riferimento all'articolo 319-quater, secondo comma, e dall'art. 3 l. 3 agosto 2009, n. 116, che ha aggiunto, in fine al numero uno, le parole: «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria»

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

[I]. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

[II]. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.



Truffa (art. 640 c.p. – ai fini 231 rileva l'ipotesi di cui al comma 2, n. 1) (1)

[I]. Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (1) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità (2).

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, ad eccezione di quella di cui al numero 2-ter.

(1) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(2) L'art. 3 d.l. 3 marzo 2003, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario» (G.U. 4 marzo 2003, n. 52), non convertito in legge (v. Comunicato in G.U. 5 maggio 2003, n. 102), aveva inserito dopo il secondo comma il seguente: «Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile».

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) (1) (2)

[I]. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

(1) Articolo inserito dall'art. 22 l. 19 marzo 1990, n. 55.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione europea) (art. 640-ter c.p.) (1)

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé



o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

(1) Articolo inserito dall'art. 10 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

[II]. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

[III]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

[IV]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

[V]. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio



Truffa ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 898/1986)

[I]. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

[II]. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

[III]. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

[I]. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

[II]. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

[III]. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.



2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS)

Art. 491-bis c.p - Documenti informatici (1)

[I]. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(1) Articolo sostituito dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena. [I]. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private». L'articolo, inserito dall'art. 3 l. 23 dicembre 1993, n. 547, era stato modificato dall'art. 3 l. 18 marzo 2008, n. 48. Il testo precedente le modifiche recitava: «e alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli».

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) (1)

[I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti (2).

[III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni (2).

[IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1993, n. 547.



(2) Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici di accesso e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) (1)

[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, riproduce, diffonde, comunica o consegna mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

[II]. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) (2).

[III]. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2) Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) (1)

[I]. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione di un anno e a sei mesi a cinque anni.

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[III]. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[IV]. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, con abuso della qualità di operatore del sistema (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 6 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2) Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104



Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiavi o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

[III]. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Estorsione (informatica) (Art. 629, comma terzo, c.p.)

[omissis]

[III]. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

[II] La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

(1) Articolo inserito dall'art. 9 l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successivamente sostituito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48. Il testo precedente l'ultima modifica recitava: «Danneggiamento di sistemi informatici e telematici - [I] Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è



punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[II] Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.».

(2) Comma sostituito dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

[III]. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi



esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater.1 c.p.)

[I]. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

[III]. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma".

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

[III]. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).



(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.) (1)

[I]. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48.

Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)

(omissis)

[XI]. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

(omissis)

3. DELITTI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (1).

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni (1).

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni (1).

[V]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della



legge 1 aprile 1999, n.91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (2).

[VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma (3).

(1) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575. In tema di scioglimento dei consigli comunali e provinciali v. art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4 l. 11 agosto 2003, n. 228, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 5, della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole «600, 601 e 602», con le parole: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

(3) Comma aggiunto dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) (1) (2)

[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni (3).

[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni (4).

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (5).

[IV]. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma (6).

[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.



[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (7).

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (8) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (9), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 l. 13 settembre 1982, n. 646. Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501.

(2) Rubrica sostituita dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. La rubrica precedente recitava: «Associazione di tipo mafioso».

(3) I limiti edittali previsti dal presente comma, originariamente fissati in tre e sei anni, sono stati innalzati dall'art. 1^{2a} della legge 5 dicembre 2005, n. 251 a cinque e dieci anni, successivamente a sette e dodici anni dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125, cit. e a dieci e quindici anni dall'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

(4) I limiti edittali stabiliti del presente comma, originariamente fissati in quattro e nove anni, sono stati una prima volta innalzati a sette e dodici anni dalla legge n. 251, cit., successivamente portati a nove e quattordici anni dal d.l. n. 92, cit., conv., con modif. dalla legge n. 125, cit. e a dodici e diciotto anni dall'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

(5) Comma modificato dall'art. 11-bis d.l. n. 306, cit.

(6) Le parole «sette» e «quindici» sono state sostituite rispettivamente alle parole «quattro» e «dieci» e le parole «dieci» e «ventiquattro» sono state sostituite rispettivamente alle parole «cinque» e «quindici» dall'art. 1^{2c} l. n. 251, cit. Successivamente l'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit., ha sostituito le parole «da sette» con le parole «da nove» e le parole «da dieci» con le parole «da quindici». L'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69 ha sostituito le parole «da nove a quindici» e le parole «da dodici a ventiquattro» rispettivamente con le parole «da dodici a venti» e «da quindici a ventisei».

(7) Comma modificato dall'art. 36^{2l} l. 19 marzo 1990, n. 55.

(8) Le parole «, alla 'ndrangheta» sono state aggiunte dall'art. 6 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, conv., con modif. dalla l. 31 marzo 2010, n. 50. Tale articolo 6 del d.l. n. 4 del 2010, risulterebbe abrogato dall'art. 120, comma 1, lett. c, del d.lg. 6 settembre 2011, n. 159.

(9) Le parole «anche straniere» sono state aggiunte dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit.



Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) (1)

[I]. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis.

[II]. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

[III]. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

[IV]. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

(1) Articolo inserito dall'art. 11-ter, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992 n. 356 e successivamente sostituito dall'art. 1, l. 17 aprile 2014 n. 62. Il testo precedente recitava: «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro».

(2) Le parole «da sei a dodici anni» sono state sostituite alle parole «da quattro a dieci anni» dall'art. 1, comma 5, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) (1) (2)

[I]. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni (3).

[II]. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

[III]. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[IV]. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

[V]. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è



sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

[VI]. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

[VII]. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

(2) Articolo così risultante per effetto delle innovazioni apportate prima dagli artt. 5 e 6 l. 14 ottobre 1974, n. 497, poi dall'art. 2^o d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv., con modif., nella l. 18 maggio 1978, n. 191, ed infine dall'art. unico l. 30 dicembre 1980, n. 894, ogni volta con sostituzione dell'intero articolo.

(3) Per l'aumento delle pene, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7^o l. 31 maggio 1965, n. 575, e art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 c.p.p., comma 2, lettera "a", n. 5)

(omissis)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

(omissis)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni (1).



[II]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

[III]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[IV]. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)

[I]. Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

[I]. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

[II]. la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni (1).

[III]. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato (2).

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.



(2) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

[I]. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

[I]. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

[I]. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

[II]. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

[I]. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

[I]. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro (1).



[II]. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione (2).

(1) Comma modificato dall'art. 5⁰¹ d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modif., nella l. 23 novembre 2001, n. 409.

(2) Comma aggiunto dall'art. 51 d.l. n. 350, cit.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

[I]. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

[II]. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) (1)

[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(1) Articolo sostituito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava: «Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali - [I]. Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro. [II]. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. [III]. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».



Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) (1)

[I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

[II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava: «[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 2.065 euro. [II]. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

[I]. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) (1)

[I]. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici (2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 8 l. 13 settembre 1982, n. 646.

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575.



Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

[I]. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

[II]. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

[I]. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro (1).

[II]. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

(1) Per un'ipotesi particolare, v. art. 4 d.l. 17 gennaio 1977, n. 3, conv., con modif., nella l. 18 marzo 1977, n. 63.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro (1).

(1) Importo così elevato dall'art. 1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80. L'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99, ha sostituito le parole "fino a un anno o", con le parole "fino a due anni e".

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) (1)

[I]. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.



[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

[III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(1) Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) (1)

[I]. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

[III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

(1) Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99.

6. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) (1)

[I]. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

[II]. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.



(1) Articolo così sostituito dall'art.9 l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo dell'articolo era il seguente:
«[I]. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

[II]. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[III]. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[IV]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[V]. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.».

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) (1)

[I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

[II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

(1) Articolo inserito dall'art. 10, della l. 27 maggio 2015, n. 69.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) (1)

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla



negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

[II]. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

[III]. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(1) Articolo così sostituito dall' art.11, l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo dell'articolo era il seguente: «[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

[III]. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

[IV]. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

[V]. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero



se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

[VI]. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[VII]. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[VIII]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[IX]. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.».

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro (1).

[II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (2).

(1) Comma modificato dall'art. 37, comma 35, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo precedente recitava: «Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro».

(2) Comma inserito dall'art. 39 l. 28 dicembre 2005, n. 262.



Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II]. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II]. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) (1)

[I]. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.



(1) Articolo inserito dall'art. 31¹l. 28 dicembre 2005, n. 262.

(2) Le parole «del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209» sono state sostituite alle parole «della legge 12 agosto 1982, n. 576» dall'art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) (1)

[I]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 111-quinquies disp. att. c.c., introdotto dall'art. 9¹ lett. f) d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a far data dal 1° gennaio 2004.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

[I]. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. – ai fini 231 rileva il terzo comma della disposizione) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. (2)

[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III]. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. (3)

[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.



[V]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo' essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. (4)

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 76, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo, che era stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), l. 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 37, comma 36, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed il cui terzo comma era stato inserito dall'art. 39, l. n. 262, cit., recitava: «Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità - [I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. [II]. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. [III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. [IV]. Si procede a querela della persona offesa».

(2) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38. Il testo precedente era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.».

(3) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38. Il testo precedente era il seguente: «Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.».

(4) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202. Successivamente l'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha sostituito le parole «utilità date o promesse» con le parole «utilità date, promesse o offerte».

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) (1)

[I]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

[II]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.



(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

[I]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

[I]. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (1), ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

(1) Le parole da «strumenti finanziari» a «mercato regolamentato,» sono state sostituite alle parole «strumenti finanziari, quotati o non quotati,» dall'art. 9 L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (1), i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[II]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (1), i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (2)

(1) Le parole «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,» sono state inserite dall'art. 15¹ lett. c) L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(2) Comma aggiunto dall'art. 39 2 lett. c) l. n. 262, cit.



(3) Comma inserito, con la numerazione così riportata, dall'art. 101, comma 1, d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19)

[I]. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

[I]. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

[II]. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[III]. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

[IV]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

[II]. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

[III]. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

[I]. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

[II]. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. (1)



(1) Comma inserito dall'art. 1, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. con modif, in l. 17 aprile 2015, n. 43 che, in sede di conversione ha aumentato la pena della reclusione dagli originali "da tre ai sei anni" fino alla attuale.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270 - quater.1 c.p.) (1)

[I]. Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modif, in l. 17 aprile 2015, n. 43. In sede di conversione sono state aggiunte le parole "in territorio estero" ed è stata aumentata la pena della reclusione dagli originali "da tre ai sei anni".

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (270-quinquies c.p.)

[I]. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. (1)

[II]. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (2).

(1) L'art. 1, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43, ha inserito, l'ultimo periodo in fine al comma, e ha inserito la parola "univocamente" in sede di conversione.

(2) Comma inserito dall'art. 1, d.l. n. 7 del 2015, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43. In sede di conversione sono state aggiunte le parole "di chi addestra o istruisce".

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1) (1)

[I]. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

[II]. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lettera a) della l. 28 luglio 2016 n. 153.



Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2) (1)

[I]. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), l. 28 luglio 2016, n. 153.

Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3) (1)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'art. 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 decreto legge 48/2025.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

[I]. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

[I]. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

[II]. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

[III]. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

[IV]. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.



[V]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

[II]. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

[III]. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

[IV]. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

[V]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) (1)

[I]. È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

[II]. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

[III]. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. c) l. 28 luglio 2016, n. 153.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

[I]. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.



[II]. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

[III]. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[IV]. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

[V]. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) (1)

[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-*bis* e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[II]. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

[III]. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha sostituito gli artt. 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718, contestualmente abrogati dall'art. 7, comma 1, lett. g) del d.lgs. cit. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, «[d]alla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto». Detta tabella indica, fra l'altro, la relazione di corrispondenza fra gli abrogati artt. 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718 e l'art. 289-ter c.p.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p)

[I]. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

[II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
(1)



[III]. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

(1) L'art. 2, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, ha aggiunto l'ultimo periodo

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

[I]. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

[II]. Per i promotori la pena è aumentata.

[III]. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

[I]. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

[III]. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

[I]. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

[III]. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

[II]. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

[III]. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.



[IV]. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Impossessamento dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976, art.1)

[I]. Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

[II]. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

[III]. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

[IV]. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

[I]. Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

[I]. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

[II]. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
- d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

[III]. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

[IV]. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

[V]. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.



[VI]. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

[VII]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6.2.1980, n. 15)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

(omissis)

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999

[I]. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

[II].

a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

[III]. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

[IV]. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

[V]. Commette altresì reato chiunque:



- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
- c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
 - i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
 - ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (1)

[I]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

[II]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

[III]. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

[IV]. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale (2);
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno (3).

[V]. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

(1) Articolo inserito dall'art. 6¹ l. 9 gennaio 2006, n. 7.



(2) L'art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: «potestà del genitore» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

(3) Comma inserito dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

9. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) (1) (2)

[I]. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento (3) ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. (4)

[II]. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità (5), di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575.

(3) Cfr. Convenzione di Ginevra del 4 novembre 1956, resa esecutiva con l. 20 dicembre 1957, n. 1304.

(4) L'art. 2, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 ha sostituito, dopo le parole: «all'accattonaggio o comunque» le parole: «a prestazioni» con le parole: «al compimento di attività illecite» e dopo la parola «sfruttamento» ha inserito le parole: «ovvero a sottoporsi al prelievo di organi».

(5) L'art. 2, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 ha aggiunto dopo le parole: «approfittamento di una situazione» le parole: «di vulnerabilità».

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) (1)

[I]. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2].

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609-quater], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in



denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo originario, inserito dall'art. 21. 3 agosto 1998, n. 269, recitava: «[I]. Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro. [II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. [III]. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. [IV]. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi». L'art. 1 l. 6 febbraio 2006, n. 38 aveva sostituito i commi secondo, terzo e quarto all'originario secondo comma, il cui testo era: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni [5.164 euro]. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) (1)

[I]. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2, 602-ter] (2).

[II]. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

[III]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (3) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2, 602-ter].

[IV]. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2, 602-ter, 609-decies, 734-bis] (4).



[V]. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità (5).

[VI]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2]. (6).

[VII]. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali (6).

(1) Articolo inserito dall'art. 3 l. 3 agosto 1998, n. 269, della quale v. anche art. 14.

(2) Comma così sostituito dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo precedente recitava: «Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228». Il comma era stato sostituito dall'art. 2¹ lett. a) l. 6 febbraio 2006, n. 38. Il testo originario era: «Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni». Per un'ipotesi di aumento di pena, v. art. 36, l. 5 febbraio 1992, n. 104

(3) La parola «diffonde» è stata inserita dall'art. 2¹ lett. b) l. n. 38, cit.

(4) Comma così sostituito dall'art. 2¹ lett. c) l. n. 38, cit. Il testo del comma era il seguente: «Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni [1.549 euro] a lire dieci milioni [5.164 euro]».

(5) Comma aggiunto dall'art. 2¹ lett. d) l. n. 38, cit.

(6) Comma inserito dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

Detenzione o accesso di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) (1)

[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 [600-septies, 734-bis] (2).

[II]. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

[III]. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.



(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 3 agosto 1998, n. 269 e successivamente così sostituito dall'art. 3 l. 6 febbraio 2006, n. 38. Il testo dell'articolo era il seguente: «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni [1.549 euro]».

(2) Per un'ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) (1)

[I]. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

[II]. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 6 febbraio 2006, n. 38.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) (1)

[I]. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro [600-sexies, 600-septies, 609-septies, 609-decies, 734-bis] (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 3 agosto 1998, n. 269, della quale v. anche art. 14.

(2) Per un'ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Tratta di persone (art. 601 c.p.) (1)

[I]. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

[II]. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

(1) L'art 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 ha sostituito l'articolo. Il testo, come modificato dall'art. 9, l. 3 agosto 1998, n. 269 e poi sostituito dall'art. 2 l. 11 agosto 2003, n. 228, recitava: «Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo



articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni». L'articolo constava di un secondo comma, abrogato dall'art. 3 della legge 2 luglio 2010, n. 108, il cui testo recitava: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) (1) (2)

[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni [604].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 l. 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

[II]. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

[III]. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;



4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

[IV]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà':

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

(1) Articolo inserito dall'art. 12 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif., in l. 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della l. 29 ottobre 2016, n. 199. Il testo precedente era il seguente: «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. [II]. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. [III]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.»

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) (1)

[I]. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

[II]. La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;



- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
 - 3) se dal fatto a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
 - 4) se dal fatto deriva pericolo di vita del minore
- (1) Articolo inserito dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

10. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES)

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

[I]. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) (1).

[II]. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

[III]. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

[IV]. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

[V]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti



finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

(1) A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

[I-bis]. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

[II]. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

11. ABUSI DI MERCATO RELATIVI AI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Il **D.Lgs. 129/2024**, in materia di *“Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 215 del 13/09/2024 ed entrato in vigore il 14 settembre 2024, introduce una nuova (particolare) casistica di responsabilità amministrativa degli enti.

Nello specifico, l'**art. 34** del citato decreto, rubricato *“Responsabilità dell'ente”*, novella quanto segue:

“1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32 [del D.Lgs. 129/2024].



3. L'ente **non è responsabile se dimostra** che le persone indicate al comma 1 **hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi**.

4. In relazione agli **illeciti di cui al comma 1** si applicano, in quanto compatibili, gli **articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo".

Tanto premesso, di seguito alcune specificazioni:

- il trattamento sanzionatorio (pecuniario) previsto in caso di violazioni da parte dell'ente, di cui al 1° comma dell'art. 34, D.Lgs. 129/2024, non è espresso / quantificato in "quote" (come regolato dall'art. 10 D.Lgs. 231/01), bensì mediante valutazione economica diretta (da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo);
- i commi 3 e 4 dell'articolo 32, citati al 2° comma dell'art. 34, D.Lgs. 129/2024, prevedono (eventuali) inasprimenti del trattamento sanzionatorio verso l'ente;
- il 3° comma dell'art. 34, D.Lgs. 129/2024, richiama il medesimo principio di "non colpevolezza" dell'ente previsto dall'art. 5 D.Lgs. 231/01;
- il 4° comma dell'art. 34, D.Lgs. 129/2024, prevede l'applicabilità della disciplina 231 con riferimento (i) ai *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente* (art. 6 D.Lgs. 231/01), (ii) ai *Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente* (art. 7 D.Lgs. 231/01), (iii) all'*Autonomia delle responsabilità dell'ente* (art. 8 D.Lgs. 231/01), (iv) ai *Casi di riduzione della sanzione pecuniaria* (art. 12 D.Lgs. 231/01)

Per quanto attiene, invece, alle violazioni rilevanti dal punto di vista della responsabilità degli enti, il D.Lgs. 129/2024 richiama i seguenti articoli del Regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività:

Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 Regolamento UE 2023/1114)

[I]. Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le crypto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente crypto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

[II]. Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle crypto-attività per acquisire o per cedere tali crypto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.



[III]. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle crypto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

a) ad acquistare o cedere tali crypto-attività;

o b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali crypto-attività.

[IV]. Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

[V]. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;

b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente, dell'offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure

d) è coinvolto in attività criminali. Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

[VI]. Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 Regolamento UE 2023/1114)

[I]. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.

[II]. La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.

Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 Regolamento UE 2023/1114)

[I]. A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.



[II]. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:

a) salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:

i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una crypto-attività;

ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più crypto-attività a un livello anormale o artificiale;

b) concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più crypto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più crypto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più crypto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

[III]. Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:

a) l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una crypto-attività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;

b) l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di crypto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:

i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di crypto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

ii) l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di crypto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di crypto-attività;

iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una crypto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

c) l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una crypto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta crypto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.



12. REATI TRANSNAZIONALI

Definizione di reato transnazionale (art. 3, L. n. 146/2006)

L'art. 3 della L. n. 146/2006 definisce "transnazionale" il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, sempre che detto reato:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- o, infine, nel caso in cui sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti "sostanziali" in un altro Stato.

Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti (art. 10, L. n. 146/2006)

[I]. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

[II]. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

[III]. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

[IV]. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

[V]. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote] (1).

[VI]. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni] (1).

[VII]. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.



[VIII]. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

[IX]. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

[X]. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(1) Comma abrogato dall' articolo 64 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. (1)

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. (1)

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. (1)

[V]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (2).

[VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma (3).

(1) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575. In tema di scioglimento dei consigli comunali e provinciali v. art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4 l. 11 agosto 2003, n. 228, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 5, della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole «600, 601 e 602», con le parole: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni



concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». Da ultimo, comma modificato dall'articolo 2, comma 1, della l. 11 dicembre 2016, n. 236 che ha inserito, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» la seguente: «, 601-bis» e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» le seguenti: «nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91.». Il riferimento a tale ultima disposizione è oggi da intendersi all'art. 601-bis c.p., ai sensi dell'[art. 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.](#)

(3) Comma aggiunto dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) (1) (2)

[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni (3).

[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni (4).

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (5).

[IV]. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma (6).

[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (7).

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (8) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (9), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 l. 13 settembre 1982, n. 646. Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di



denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501.

(2) Rubrica sostituita dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. La rubrica precedente recitava: «Associazione di tipo mafioso».

(3) I limiti edittali previsti dal presente comma, originariamente fissati in tre e sei anni, sono stati innalzati dall'art. 1^{2a} della legge 5 dicembre 2005, n. 251 a cinque e dieci anni, successivamente a sette e dodici anni dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125, cit. e a dieci e quindici anni dall'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

(4) I limiti edittali stabiliti del presente comma, originariamente fissati in quattro e nove anni, sono stati una prima volta innalzati a sette e dodici anni dalla legge n. 251, cit., successivamente portati a nove e quattordici anni dal d.l. n. 92, cit., conv., con modif. dalla legge n. 125, cit. e a dodici e diciotto anni dall'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

(5) Comma modificato dall'art. 11-bis d.l. n. 306, cit.

(6) Le parole «sette» e «quindici» sono state sostituite rispettivamente alle parole «quattro» e «dieci» e le parole «dieci» e «ventiquattro» sono state sostituite rispettivamente alle parole «cinque» e «quindici» dall'art. 1^{2c} l. n. 251, cit. Successivamente l'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit., ha sostituito le parole «da sette» con le parole «da nove» e le parole «da dieci» con le parole «da quindici». L'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69 ha sostituito le parole «da nove a quindici» e le parole «da dodici a ventiquattro» rispettivamente con le parole «da dodici a venti» e «da quindici a ventisei».

(7) Comma modificato dall'art. 36^{2l} l. 19 marzo 1990, n. 55.

(8) Le parole «, alla 'ndrangheta» sono state aggiunte dall'art. 6 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, conv., con modif. dalla l. 31 marzo 2010, n. 50. Tale articolo 6 del d.l. n. 4 del 2010, risulterebbe abrogato dall'art. 120, comma 1, lett. c, del d.lg. 6 settembre 2011, n. 159.

(9) Le parole «anche straniera» sono state aggiunte dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U. n. 43 del 23 gennaio 1973)

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

[II]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

[III]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[IV]. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi



previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[V]. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 L. 309/1990)

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni (1).

[II]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

[III]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[IV]. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[V]. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

[VI]. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

[VII]. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

[VII-bis]. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto (2).

[VIII]. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.



(2) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

(omissis)

[III]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

[III-bis]. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

[III-ter]. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(omissis)

[V]. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.



Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 20 l. 1° marzo 2001, n. 63.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

[I]. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni (1) (2).

[II]. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2) (3).

[III]. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro (2).

[IV]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

(1) L'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237, ha inserito, dopo le parole «investigazioni dell'autorità,» le parole: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e ha sostituito alle parole: «o a sottrarsi alle ricerche di questa», le parole : «o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575.

(3) Comma inserito dall'art. 2 l. 13 settembre 1982, n. 646.

13. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) (1)

[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (2).

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (3) (4) (5).



[III]. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (6).

[V]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (7).

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, l. 11 maggio 1966, n. 296.

(2) Per una riduzione delle pene in determinate ipotesi v. art. 81 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

(3) Le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. c) l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 41, cit.

(4) Comma modificato, con l'aumento della pena da uno a due anni nel minimo, dall'art. 2 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e poi ulteriormente modificato con l'aumento della pena nel massimo da cinque a sette anni, dall'art. 1 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125.

(5) Seguiva un comma dapprima inserito dall'art. 1 d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125, cit. e successivamente abrogato art. 1, comma 3 lett. d), l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 41, cit. Il testo del terzo comma recitava: «[III]. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope».

(6) Comma inserito dall'art. 12, comma 2, l. 11 gennaio 2018, n. 3.

(7) Comma modificato, con l'aumento della pena da dodici a quindici anni nel massimo dall'art. 1 d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125. cit.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p. – ai fini 231 rileva il comma 3 della disposizione)

(1) (2)

[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro (3).

[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni (4).



[IV]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (5).

[V]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[VI]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (6).

(1) Articolo sostituito dall'art. 2 l. 11 maggio 1966, n. 296.

[2] V. art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lgs. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro.

[3] Per una particolare ipotesi di riduzione della pena, v. art. 81 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

[4] Comma sostituito dall'art. 2² l. 21 febbraio 2006, n. 102 e successivamente integrato dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo del comma precedente la sostituzione era il seguente: «Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 247 euro a 619 euro; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 619 euro a 1.239 euro». Comma, da ultimo, modificato dall' art. 1, comma 3, lett. e), l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 41, cit., che ha soppresso, al primo periodo, le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» e dall' art. 1, comma 3, lett. f), l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 41, cit., che ne ha soppresso il secondo periodo, il cui testo era il seguente: «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni ». Riguardo le lesioni personali gravi o gravissime per violazione di norme sulla circolazione stradale, v. ora l'art. 590-bis.

[5] Comma inserito dall'art. 12, comma 3, l. 11 gennaio 2018, n. 3.

[6] Comma così sostituito dall'art. 92 l. 24 novembre 1981, n. 689. V. anche art. 2 l. 3 agosto 2007, n. 123, in tema di tutela della sicurezza sul lavoro.



14. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)

Ricettazione (art. 648 c.p.) (1)

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) (2).

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

[V]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato (3).

(1) Articolo sostituito dall'art. 15 l. 22 maggio 1975, n. 152.

(2) L'art. 8, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013 n. 119. ha inserito le parole: «La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)».

(3) Comma così sostituito dall'art. 3 l. 9 agosto 1993, n. 328.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (1)

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000 (2) (3).

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;

[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.



[IV]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4 l. 9 agosto 1993, n. 328.

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575.

(3) Articolo così modificato dall'art.3 l. 15 dicembre 2014, n. 186.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (1)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000 euro (2) (3).

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5 l. 9 agosto 1993, n. 328.

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575.

(3) Articolo così modificato dall'art.3 l. 15 dicembre 2014, n. 186

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.) (1)

[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[II]. La pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.



[IV]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis1 c.p.

[V]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[VI]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[VII]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[VIII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Articolo inserito dall'art.3 l. 15 dicembre 2014, n. 186.

15. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES.1.)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

[I]. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

[II]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

[III]. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.



Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

[II]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II]. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Frode informatica aggravata (art. 640-ter c.p.) - nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema 6.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.



[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano le sanzioni espresamente previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

16. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25-OCTIES.2)

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p., commi 1, 2 e 5)

[I]. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanziava a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

[II]. La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:



a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

(omissis)

[V]. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter c. p., commi 1 e 2)

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

[II]. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

(omissis)

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p., comma 1)

[I]. Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

(omissis)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1-bis, D. Lgs. 25.7.1998, n. 286)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel



territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

[I-bis]. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.

(omissis)

(1) Famiglia di reato introdotta dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211.

17. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 legge 22 aprile 1941, n. 633)

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;



e) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633)

[I]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

[II]. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;



- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.



2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633)

[I]. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633)

[I]. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad



accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

18. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 20 l. 1° marzo 2001, n. 63.

19. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) (1)

[I]. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[II]. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 l. 22 maggio 2015, n. 68.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) (1)

[I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;



3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

[II]. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 l. 22 maggio 2015, n. 68.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) (1)

[I]. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

[II]. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 l. 22 maggio 2015, n. 68.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

[II]. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 l. 22 maggio 2015, n. 68.

Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) (1)

[I]. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.



[II]. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

[III]. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 l. 22 maggio 2015, n. 68.

Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

[I]. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

[II]. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

[IV]. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

[V]. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

[VI.] È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il



condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

[II]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. cit., «[a]i fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE».

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) (1)

[I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. cit., «[a]i fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

Scarichi acque reflue industriali – Sanzioni penali (art. 137 comma 2, 3, 5, 11, e 13 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152):

[I]. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 10.000.

[II]. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate



nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da euro 5.000 ad euro 52.000.

[III]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

[V] Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000.

[VI]. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

(omissis)

[XI]. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

[XIII]. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(omissis)

Scarichi sul suolo (Articolo 103 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[I]. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;



c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

[II]. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

[III]. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Articolo 104, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[I]. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

[II]. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

[III]. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a



garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

[IV]. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

[IV-bis]. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

[V]. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

[V-bis]. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

[VI]. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.



[VII]. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

[VIII]. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

[VIII-bis]. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Scarichi in reti fognarie (Articolo 107, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[I]. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

(omissis)

Scarichi di sostanze pericolose (Articolo 108, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

(omissis)

[IV]. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

[I]. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;



2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

[II]. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

[III]. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

[I]. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[II]. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

[III]. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1 lett. a) e b), 1-bis (primo e secondo periodo), 3 (primo e secondo periodo), 3-bis (primo e secondo periodo), 5, 6 primo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[I]. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[I-bis]. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque



anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

(omissis)

[III]. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

[III-bis]. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

(omissis)

[V]. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

[VI]. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(omissis)

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, comma 1 e 3-bis), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)



[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

(omissis)

[III-bis]. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

(omissis)

Divieto di abbandono (art. 192, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[I]. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

[II]. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro (1).

[II]. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(omissis)

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha aggiunto la clausola di salvezza («Salvo che il fatto costituisca più grave reato, »).



Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006)

[IV]. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(omissis)

Spedizione illegale di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152):

[I]. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

[II]. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Aggravante dell'attività di impresa (art. 259-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[I]. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[I]. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)

(omissis)

[VI]. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.



[VII]. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

[VIII]. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

[IX]. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.

(omissis)

Sanzioni (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006)

(omissis)

[II]. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 [o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo] è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite [o le prescrizioni] violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione (1).

(omissis)

[V]. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (2).

(omissis)

1) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), numero 2), del D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, che ha soppresso le parole indicate in parentesi e sostituito l'importo dell'ammenda alla misura attuale.

Art. 1, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 ("Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione")

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di



quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

[I]. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

(omissis)

Art. 2, commi 1 e 2, Legge 150/1992 ("Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione")

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive



attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

[II]. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

(omissis)

Art. 3-bis, comma 1, Legge 150/1992 ("Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione")

[I]. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un



certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

(omissis)

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente")

[I]. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

[II]. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

[III]. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

[IV]. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

[V]. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente).

[VI]. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.



Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni")

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

[II]. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

[III]. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni")

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

[II]. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

[III]. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

20. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)

Articolo 22, comma 12 e 12-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

(omissis)

[XII].. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (1).

[XXII-bis]. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;



- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (2).

(omissis)

1) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1-ter, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125.

2) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

Articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

(omissis)

[III]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive (1).

[III-bis]. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata (2).

[III-ter]. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto (3).

(omissis)



[V]. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino ad euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà (4).

1) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera b), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 26, lettera b), della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

2) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), della Legge 30 luglio 2002, n. 189; successivamente, modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera c), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 26, lettera c), della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

3) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera d), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 26, lettera e), della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

4) Comma modificato dall'articolo 5, comma 01, del D.L. Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125.

21. RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

[II]. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.



[III]. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha sostituito l'art. 3, legge 13 ottobre 1975, n. 654, contestualmente abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c), legge cit. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. cit., «[d]alla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto». Detta tabella indica, fra l'altro, la relazione di corrispondenza fra l'abrogato art. 3, legge n. 654/1975 e l'art. 604-bis c.p.

22. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)

Frode in competizioni sportive (Art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

[I]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 [2].

[II]. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

[III]. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000 [3].

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

[I]. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale,



senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000 [4].

[II]. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero [5].

[III]. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

[IV]. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

[IV bis]. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. [6]

[IV ter]. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione [7].

[IV quater]. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale [8].



[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.

[4] Comma già modificato dall'art. 11 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, dall'art. 24 della L. 7 luglio 2009, n. 88 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[6] Comma aggiunto dall'art. 37 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[7] Comma aggiunto dall'art. 37 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001, già modificato dall'art. 1, comma 539, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[8] Comma aggiunto dall'art. 27 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

23. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES) (1)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 Euro/che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro) (Art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000) (Art. 2 D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74)

[I]. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative adette imposte elementi passivi fittizi.

[III]. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni⁽¹⁾ chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;



b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro un milione e cinquecentomila ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

[II]. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[III]. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (1)

[I]. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

[I-bis]. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

[I-ter]. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

1) Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo quando è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.



Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (1)

[I]. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

[I-bis]. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

[II]. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

1) Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo quando è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (per importi uguali o superiori ad Euro 100.000 per importi inferiori ad Euro 100.000) (Art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[I]. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

[II-bis]. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a euro centomila per periodo di imposta, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[I]. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (1)

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

[II]. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.



1) Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo quando è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

[II]. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

(1) Si segnala che in data 1° gennaio 2027 (in virtù della proroga contenuta nell'art. 4 del D.L. 200 del 2025) entrerà in vigore il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. 173/2024). A partire da tale data risulterà formalmente abrogato il D.Lgs. 74/2000 ai sensi del combinato disposto degli artt. 101, comma 1, lett. z) e 102 D.Lgs. 173/2024, i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 8, 10, 11, 4, 5 e 10-quater D.Lgs. 74/2000 verranno "sostituiti" da quelli di cui agli artt. 74, 75, 79, 81, 85, 76, 77 e 84 del D.Lgs. 173/2024. Pertanto, secondo quanto previsto dal TU, il rinvio ai reati oggi contenuti nell'art. 25-quinquiesdecies si intenderà riferito alle corrispondenti fattispecie previste dal TU.

24. CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES) (1)

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. 141/2024)

[I]. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

[II]. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. 141/2024)



[I]. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. 141/2024)

[I]. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

[II]. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. 141/2024)

[I]. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. 141/2024)

[I]. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024)



[I]. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. 141/2024)

[I]. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39 quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

[II]. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

[III]. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. 141/2024)

[I]. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

[II]. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993,



n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024)

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40 bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

[II]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

[III]. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

[IV]. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[V]. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. 141/2024)

[I]. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

[II]. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;



d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

[III]. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. 504/1995)

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

[II]. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

[III]. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria. Salvo che venga fornita prova contraria, si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la predetta circolazione che avvenga sulla base dei



dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

[IV]. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

[V]. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro.

[VI]. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità dei prodotti energetici è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. 504/1995)

[I]. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

[II]. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

[III]. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

[IV]. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

[V]. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Art. 42 D.Lgs. 504/1995)

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.



Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. 504/1995)

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

[II]. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.

[III]. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

[IV]. L'alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Circostanze aggravanti (art. 45 D.lgs. 504/1995)

[I]. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

[II]. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

[III]. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 40, comma 5, e 43, comma 4.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (Art. 46 D.Lgs. 504/1995)

[I]. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.



[II]. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

[III]. *(omissis.)*

[IV]. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (Art. 47 D.Lgs. 504/1995)

[I]. *(omissis.)*. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a lire 2582 euro. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

[II]. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

[III]. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

[IV]. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.

[V]. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

[V-bis]. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

Irregolarità nella circolazione (art. 49 D.Lgs. 504/1995)

[I]. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra,



trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

(omissis)

(1) L'art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 è stato recentemente modificato dall'art. 4 del D.lgs. 141/2024 (*"Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi"*), entrato in vigore il 04/10/2024. Il novellato art. 25-sexiesdecies contiene al suo interno i reati di cui al precitato d.lgs. 141/2024 e di cui al d.lgs. 504/1995 (T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

Ai fini di una migliore comprensione delle fattispecie di reato si specifica che ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 141/2024 sono diritti doganali *"tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge"* tra i quali rientrano *"oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato"*. Si specifica, altresì, che *"l'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di: a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea; b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale"*.

25. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES)

Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)

[I]. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

[II]. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)

[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.



[II]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)

[I]. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies e 518-sexiesdecies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)

[I]. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto



di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

[II]. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)

[I]. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

[II]. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

[III]. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

[I]. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone



la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

[II]. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

26. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES)

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

[II]. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

27. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART. 25-UNDEVICIES) (1)

Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

[I]. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

[II]. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)

[I]. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.



[II]. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

[III]. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

[II]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.)

[I]. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

[II]. La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

[III]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

[IV]. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

[II]. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Famiglia di reato introdotta dall'art. 8 della legge n. 82 del 6 giugno 2025.



AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Generale – Allegato 3: Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Filiale e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*



INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA ATTIVATI DA AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED	5



1. PREMESSA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (in seguito, anche, "Decreto 231"), in tema di responsabilità amministrativa dell'ente scaturente dalla consumazione di uno o più reati "presupposto" da parte dei "soggetti in posizione apicale", regola e introduce, tra le altre cose, la prima delle due condizioni esimenti¹ della responsabilità amministrativa di cui possa beneficiare l'ente, al verificarsi di determinate condizioni, per l'appunto.

A tale ultimo proposito, il combinato disposto del comma primo, lettere b) e d), e del comma secondo, lettera d), Decreto 231, prevede quanto segue:

- che se il reato "presupposto" sia stato consumato dai soggetti apicali l'ente non risponde se prova (anche) che (i) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e che (ii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo;
- che il modello organizzativo preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso.

Ebbene, sulla base di quanto su esposto, si evince chiaramente quanto sia importante per l'ente (i) adottare e validamente applicare un modello organizzativo, (ii) nominare formalmente un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso e (iii) introdurre modalità di reporting informativo in favore del predetto organismo al fine di consentirne e agevolarne nella maniera più idonea la fondamentale attività di vigilanza.

Al riguardo, anche le Linee Guida Confindustria definite per la corretta costruzione dei modelli organizzativi, nell'analizzare le previsioni di cui all'art. 6 Decreto 231, enfatizzano l'importanza e la centralità di una corretta implementazione e gestione di "flussi informativi verso l'organismo di vigilanza" considerando, questi ultimi, un ulteriore strumento per agevolare l'organismo nella sua attività di vigilanza *ex ante* sull'efficacia del modello organizzativo nonché nella sua attività di accertamento *ex post* delle cause che abbiano eventualmente reso possibile la consumazione di un reato "presupposto".

Stando così le cose, allora è da ritenere che l'obbligo di fornire informazioni all'organismo sia rivolto alle funzioni aziendali e riguardi: (i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli organizzativi (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, etc.); (ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante, se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

¹ La seconda fattispecie di condizione esimente è quella regolata dall'art. 7 D.Lgs. 231/2001, qualora la responsabilità amministrativa dell'ente scaturisca dalla consumazione di uno o più reati "presupposto" da parte dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione".



Sempre secondo le precitate Linee Guida Confindustria, dunque, tali informazioni potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura proceda per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;
- le commissioni di inchiesta o le relazioni interne (ad es., i risultati finali delle attività di investigation interne all'ente ovvero di specifici interventi di audit) dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto 231;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari attivati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli esiti dei controlli, preventivi e successivi, che siano stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

In conclusione, se ben definiti, i flussi informativi, oltretutto responsabilizzare il management aziendale, precisano che quest'ultimo deve esercitare l'azione di controllo, mentre l'organismo di vigilanza – quale meccanismo di assurance – deve valutare i controlli effettuati dal management.



2. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA ATTIVATI DA AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED

In ottemperanza al Decreto 231, American Express Services Europe Limited – Filiale di Roma (in seguito, anche, "AESEL" o "Filiale") ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito, anche, "Modello 231").

I Destinatari del Modello 231 di AESEL sono tenuti a rispettare i principi generali di comportamento e i presidi di controllo generali e specifici in esso contenuti, oltreché i principi etico-comportamentali definiti nel Codice Etico.

La Filiale ha affidato all'Organismo di Vigilanza (in seguito, anche, "OdV" od "Organismo") il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 nonché di curarne l'aggiornamento.

La corretta trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza, nei tempi e nelle modalità definiti dal presente documento, assicura (i) l'effettiva ed efficace attività di vigilanza *ex ante* dell'OdV, necessaria a garantire un monitoraggio continuativo dell'operatività aziendale, nonché (ii) l'eventuale accertamento *ex post* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di violazioni del Decreto 231 e/o del Modello 231 e/o di tutte le "componenti essenziali" di quest'ultimo.

In attuazione del Modello 231, i flussi informativi cc.dd. *routinari* consentono all'Organismo di essere periodicamente aggiornato dalle Strutture aziendali responsabili delle attività sensibili valutate, all'esito di specifiche attività di risk assessment, "a rischio reato".

Il management aziendale – oltre ai flussi informativi *routinari* – è in ogni caso tenuto a garantire i flussi informativi cc.dd. *ad hoc* o ad evento, portando a conoscenza dell'Organismo ogni informazione utile, proveniente anche da terzi, attinente (i) a criticità attuali o potenziali non previste e/o non prevedibili nonché (ii) alle attività non ricorrenti della Filiale che potrebbero assumere rilevanza per l'Organismo stesso ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti (con obbligo di mettere a disposizione la relativa documentazione, ove disponibile).

La condivisione dei predetti flussi informativi destinati all'Organismo di Vigilanza deve essere garantita tramite lo specifico indirizzo di posta elettronica dedicato: **OrganismodiVigilanzaAESEL@aexp.com**, restando inteso che le informazioni oggetto dei predetti flussi (*routinari* nonché *ad hoc*) potranno anche essere raccolte direttamente dall'Organismo stesso nel corso delle proprie attività di controllo periodiche, attraverso le modalità ritenute più opportune (quali, a titolo meramente esemplificativo, la predisposizione e l'utilizzo di apposite *checklist*).

Tanto premesso, si riportano nella tabella di seguito i flussi informativi (*routinari* e *ad hoc*) verso l'Organismo di Vigilanza attivati da AESEL ex art. 6, comma secondo, lett. d), Decreto 231, identificati in relazione ai processi a rischio reato e alle sottese attività sensibili mappati in sede di risk assessment, coerentemente con quanto previsto dalle varie Sezioni di Parte Speciale del Modello 231 adottato dalla Filiale.



#	PROCESSO RISCHIO REATO ^A	ATTIVITÀ SENSIBILI	FLUSSI L'ORGANISMO VIGILANZA VERSO DI	FREQUENZA	OWNER
1	Acquisti	1.1. Individuazione, qualificazione, accreditamento e monitoraggio dei fornitori / consulenti / lobbisti	1. Elenco degli affidamenti diretti (price reasonableness / unico fornitore in grado di fornire un determinato servizio / acquisto urgente) ed evidenza delle relative approvazioni, al fine di verificare situazioni di concentrazioni anomale	Semestrale	Responsabile Ufficio Acquisti
		1.2. Predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto (RdA) 1.3. Selezione del fornitore / consulente / lobbista nonché predisposizione, autorizzazione e trasmissione del contratto 1.4. Ricezione e monitoraggio di beni, lavori, servizi e consulenze e concessione del benessere al pagamento delle fatture passive	2. Elenco degli affidamenti mediante selezione competitiva, suddivisi per categoria merceologica, al fine di verificare il rispetto del principio di rotazione	Semestrale	Responsabile Ufficio Acquisti
2	Amministrazione, Finanza e Controllo	2.1. Determinazione delle imposte dirette e indirette	1. Rendicontazione degli adempimenti fiscali (imposte dirette e indirette)	Annuale	Responsabile Servizi Fiscali
		2.2. Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o dei modelli di versamento 2.3. Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette 2.4. Gestione degli adempimenti fiscali in materia di Transfer Pricing	2. Informativa tempestiva circa l'avvio di visite ispettive fiscali da parte dell'Amministrazione finanziaria (ad es., Guardia di Finanza) e puntuale rendicontazione dello stato avanzamento delle attività ispettive (ivi inclusi i risultati finali dell'ispezione formalizzati sul PVC)	Ad hoc	Responsabile Servizi Fiscali
		2.5. Gestione della finanza (apertura, variazione e chiusura dei conti correnti, gestione delle linee di credito etc.) 2.6. Gestione della tesoreria (incassi e pagamenti) 2.7. Pianificazione e controllo di gestione 2.8. Contabilità generale e definizione della Situazione Patrimoniale Economica (SPE)	3. Informativa tempestiva circa: (i) la notificazione di atti da parte dell'Amministrazione finanziaria e/o dell'Autorità giudiziaria alla Filiale o ai suoi Legali Rappresentanti o ai suoi dipendenti dai quali si evinca l'attivazione di procedimenti e/o di attività di indagine da parte delle predette Pubbliche Amministrazioni per illeciti fiscali o penali rilevanti ai	Ad hoc	Responsabile Servizi Fiscali



#	PROCESSO RISCHIO REATO ^A	ATTIVITÀ SENSIBILI	FLUSSI L'ORGANISMO VIGILANZA VERSO DI	FREQUENZA	OWNER
		2.9. Gestione dei rapporti con la P.A., con le Autorità di Vigilanza e con le Autorità Garanti, anche nell'ambito di eventuali visite ispettive 2.10. Gestione del contenzioso, degli accordi transattivi e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria	sensi del D.Lgs. 231/01 e/o del D.Lgs. 74/2000; (ii) l'instaurazione di contenziosi fiscali e/o penali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e/o del D.Lgs. 74/2000 nonché puntuale rendicontazione dello stato avanzamento dell'attività giudiziale		
			4. Informativa tempestiva riguardante richieste di pagamento pervenute mediante ricezione di fatture passive / richieste di addebiti intercompany non coerenti rispetto (i) ai contratti stipulati da AESEL, (ii) alla tipologia di prestazione ricevuta da AESEL nonché (iii) alle Terze Parti esterne che hanno eseguito la prestazione in favore di AESEL	Ad hoc	Director Market Controller (AEI)
			5. In relazione al budget annuale dei costi approvato, prospetto riepilogativo dell'andamento economico di AESEL e degli eventuali extra-budget richiesti ed autorizzati	Trimestrale	Lead Financial Officer (AEI)
			6. Situazione Patrimoniale Economica (SPE) approvata dalla Filiale	Annuale	Director Market Controller (AEI)
3	Risorse Umane	3.1. Individuazione, qualificazione e selezione del personale nonché formulazione dell'offerta economica e assunzione 3.2. Impiego e valutazione del personale finalizzato all'erogazione di incentivi e bonus 3.3. Gestione amministrativa del personale (rilevazione presenze, ferie/straordinari/permessi, gestione anagrafiche dipendenti, elaborazione stipendi etc.)	1. Elenco delle nuove assunzioni effettuate nel periodo di riferimento, con indicazione del tipo di selezione, della posizione organizzativa ricoperta, del livello contrattuale e della RAL concordata (parte fissa e parte variabile), fornendo evidenza se l'assunzione è avvenuta in extra-budget	Semestrale	Responsabile Gestione risorse umane
			2. Prospetto riepilogativo di eventuali candidati all'assunzione (respinti ovvero comunque assunti) in posizione di conflitto di interessi	Semestrale	Responsabile Gestione risorse umane



#	PROCESSO RISCHIO REATO ^A	ATTIVITÀ SENSIBILI	FLUSSI L'ORGANISMO VIGILANZA	VERSO DI	FREQUENZA	OWNER
		3.4. Gestione delle trasferte e rendicontazione / rimborso delle spese sostenute (note spese)	3. Report sui procedimenti disciplinari aperti (per violazioni del Modello 231 e del Codice Etico di AESEL), sulle eventuali misure sanzionatorie irrogate ovvero sui provvedimenti di archiviazione (con indicazione delle relative motivazioni)		Semestrale	Responsabile Gestione amministrativa del personale
		3.5. Gestione delle carte di pagamento aziendali				
		3.6. Determinazione, gestione e versamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale, inclusa l'elaborazione delle relative dichiarazioni	4. Prospetto riepilogativo delle spese anomale sostenute durante trasferte di lavoro e rendicontate tramite note spese ovvero delle movimentazioni anomale effettuate tramite carta di pagamento aziendale		Semestrale	Tutti i People Leader che hanno a diretto riporto gerarchico colleghi titolari di carte di credito aziendali Tutti i People Leader che approvano note spese senza l'utilizzo delle carte di credito aziendali
		3.7. Gestione delle relazioni con le organizzazioni sindacali				
		3.8. Gestione dei rapporti con la P.A., con le Autorità di Vigilanza e con le Autorità Garanti, anche nell'ambito di eventuali visite ispettive	5. Rendicontazione degli adempimenti in materia di trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale		Trimestrale	Responsabile Gestione amministrativa del personale
		3.9. Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati				
		3.10. Gestione del contenzioso, degli accordi transattivi e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria	6. Prospetto riepilogativo dei finanziamenti pubblici o agevolati richiesti e ottenuti per la formazione finanziata del personale nonché rendicontazione e consuntivazione "ongoing" dei relativi fondi		Semestrale	Responsabile Gestione risorse umane
			7. Informativa tempestiva circa l'avvio di visite ispettive giuslavoristiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti (ad es., ITL, ASL, etc.) e puntuale rendicontazione dello stato avanzamento delle attività ispettive (ivi inclusi i risultati finali dell'ispezione formalizzati sugli appositi verbali)		Ad hoc	Responsabile Gestione risorse umane
			8. Informativa tempestiva circa: (i) la notificazione di atti da parte delle Autorità giudiziarie		Ad hoc	Responsabile Gestione risorse umane



#	PROCESSO RISCHIO REATO ^A	ATTIVITÀ SENSIBILI	FLUSSI L'ORGANISMO VERSO DI VIGILANZA	FREQUENZA	OWNER
			alla Filiale o ai suoi Legali Rappresentanti o ai suoi dipendenti dai quali si evinca l'attivazione di procedimenti e/o di attività di indagine da parte delle predette Pubbliche Amministrazioni per illeciti penali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01; (ii) lo svolgimento di mediazioni giuslavoristiche innanzi alle cc.dd. sedi protette e puntuale rendicontazione dello stato avanzamento dell'attività; (iii) l'instaurazione di contenziosi giuslavoristici e/o penali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e puntuale rendicontazione dello stato avanzamento dell'attività giudiziale		
4	Legale e societario	4.1. Gestione del contenzioso passivo, degli accordi transattivi e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria 4.2. Gestione delle operazioni straordinarie	1. Informativa tempestiva circa: (i) la notificazione di atti da parte delle Autorità giudiziarie alla Filiale o ai suoi Legali Rappresentanti o ai suoi dipendenti dai quali si evinca l'attivazione di procedimenti e/o di attività di indagine da parte delle predette Pubbliche Amministrazioni per illeciti penali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01; (ii) l'instaurazione di contenziosi penali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e puntuale rendicontazione dello stato avanzamento dell'attività giudiziale	Ad hoc	General Counsel (AEI)
			2. Informativa periodica sul contenzioso in essere, ivi inclusi gli accordi transattivi	Semestrale	General Counsel (AEI)
			3. Richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali l'Autorità giudiziaria procede per i reati previsti dal D.Lgs. 231/01	Ad hoc	General Counsel (AEI)



#	PROCESSO RISCHIO REATO ^A	ATTIVITÀ SENSIBILI	FLUSSI L'ORGANISMO VIGILANZA VERSO DI	FREQUENZA	OWNER
5	Information Technology	5.1. Gestione dei sistemi informativi aziendali 5.2. Gestione delle attività connesse al diritto d'autore	1. Elenco delle dotazioni informatiche aziendali assegnate ai dipendenti	Semestrale	Technology Officer (AEI)
			2. Report contenente l'analisi del trend degli incidenti informatici e delle relative azioni preventive	Semestrale	Technology Officer (AEI)
			3. Report contenente l'analisi degli incidenti di sicurezza in materia IT, delle comunicazioni agli Enti di settore e delle relative azioni correttive	Ad hoc	Technology Officer (AEI)
			4. Report contenente l'analisi di eventuali violazioni connesse al diritto d'autore	Ad hoc	Technology Officer (AEI)
6	Relazioni esterne e comunicazione	6.1. Gestione della comunicazione e dei rapporti con i media 6.2. Gestione delle sponsorizzazioni, dei contributi e delle donazioni 6.3. Gestione degli omaggi e delle spese di ospitalità 6.4. Gestione dei rapporti intercompany (attivi e passivi)	1. Elenco delle sponsorizzazioni, dei contributi e delle donazioni effettuate / elargite da AESEL con indicazione / evidenza: (i) dei destinatari e delle verifiche preventive effettuate sui destinatari, (ii) del valore economico, (iii) della corretta contabilizzazione delle predette operazioni. In aggiunta, con specifico riferimento alle sponsorizzazioni, anche evidenze attestanti che siano state correttamente allocate (ad es., verifica su uso logo aziendale, etc.)	Semestrale	Director Market Controller (AEI) / Legali Rappresentanti
			2. Informativa circa le eventuali operazioni infragruppo concluse a valori diversi da quelli stabiliti dai doc. di Transferpricing (Masterfile), con espressa indicazione delle relative motivazioni	Ad hoc	Director Market Controller (AEI)
7	Salute, Sicurezza e Ambiente	7.1. Gestione della salute e sicurezza sul posto di lavoro 7.2. Gestione degli aspetti ambientali	1. Prospetto riepilogativo di tutte le variazioni organizzative impattanti: (i) sul Sistema organizzativo SSL [ad es., Organigramma SSL, documenti organizzativi correlati (Mansionari / Job	Ad hoc	Delegato H&S



#	PROCESSO RISCHIO REATO ^A	ATTIVITÀ SENSIBILI	FLUSSI L'ORGANISMO VIGILANZA VERSO DI	FREQUENZA	OWNER
			Description / Ordini di Servizio), contratto di esternalizzazione in favore di AESEL Italia)); (i) sull'architettura del sistema di deleghe e procure aziendale in ambito SSL.		
			2. Prospetto riepilogativo di tutte le variazioni apportate al sistema normativo interno impattanti sul Sistema di gestione SSL di AESEL (ad es., recepimento di nuove Global Policy, definizione ex novo e/o aggiornamento e/o revisione di procedure / istruzioni operative locali, etc.)	Semestrale	Delegato H&S
			3. Prospetto riepilogativo delle attività di risk assessment e di valutazione del rischio (inerente e residuo) svolte dal Datore di Lavoro, prodromiche all'aggiornamento dei DVR aziendali	Ad hoc	Datore di Lavoro Delegato H&S
			4. Informativa circa eventuali contestazioni risultanti a seguito di ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo (ad es., ASL), con condivisione dei relativi verbali rilasciati	Ad hoc	Delegato H&S
			5. Report riepilogativo degli infortuni e dei "quasi infortuni" registrati in azienda nonché delle contestuali azioni rimediali adottate	Semestrale	Delegato H&S
			6. Report consuntivo delle attività di formazione svolte in materia di D.Lgs. 81/2008, contenente anche l'indicazione dei discenti coinvolti e dei risultati degli eventuali test finali di apprendimento svolti.	Semestrale	Delegato H&S



#	PROCESSO RISCHIO REATO ^A	ATTIVITÀ SENSIBILI	FLUSSI L'ORGANISMO VIGILANZA VERSO DI	FREQUENZA	OWNER
			7. Informativa tempestiva circa ogni altro evento rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in caso di eventi emergenziali, ivi incluso l'approfondimento circa le contestuali azioni rimediali adottate	Ad hoc	Delegato H&S
			8. Informativa tempestiva circa ogni evento rilevante in materia ambientale, ivi incluso l'approfondimento circa le contestuali azioni rimediali adottate	Ad hoc	Delegato H&S
8	Flussi informativi generali		1. Prospetto riepilogativo di tutte le variazioni organizzative impattanti: (i) sull'Organigramma e sul Funzionigramma aziendali; (ii) su ruoli, compiti e responsabilità delle varie strutture aziendali di AESEL.	Semestrale	Head of Corporate Governance (in coordinamento con il General Counsel) (AEI)
			2. Comunicazione tempestiva riguardante il conferimento / la revoca di deleghe e/o procure rilevanti per l'architettura del sistema dei poteri aziendali (in caso di conferimento di nuove procure / deleghe, condivisione della relativa copia).	Ad hoc	Head of Corporate Governance (AEI)
			3. Prospetto riepilogativo di tutte le variazioni apportate al sistema normativo interno (ad es., recepimento di nuove Global Policy, definizione ex novo e/o aggiornamento e/o revisione di procedure / istruzioni operative locali, etc.)	Semestrale	Head of Corporate Governance (AEI) Responsabile Compliance (AEI)
			4. Report consuntivo delle attività di formazione svolte in materia di D.Lgs. 231/01, Modello 231 e Codice Etico di AESEL, sistema di gestione delle segnalazioni (whistleblowing), contenente	Semestrale	Head of Corporate Governance (AEI)



#	PROCESSO RISCHIO REATO ^A	ATTIVITÀ SENSIBILI	FLUSSI L'ORGANISMO VIGILANZA VERSO DI	FREQUENZA	OWNER
			anche l'indicazione dei discenti coinvolti e dei risultati degli eventuali test finali di apprendimento svolti.		
			5. Report consuntivo sulle attività di informazione svolta in attuazione del Modello 231, del Codice Etico e del Sistema di gestione delle segnalazioni (whistleblowing) di AESEL	Semestrale	Head of Corporate Governance (AEI)
			6. Copia degli Audit Report formalizzati all'esito di interventi di audit i cui risultati finali impattino dal punto di vista del D.Lgs. 231/01, del D.Lgs. 81/2008, del Modello 231 e del Codice Etico adottati da AESEL, ovvero evidenzino Non Conformità / Osservazioni / Commenti rilevanti per il Sistema di Controllo Interno 231 implementato da AESEL	Semestrale	Responsabile Internal Audit (AEI)
			7. Informativa tempestiva circa l'esistenza certa dell'attivazione di un'investigazione disposta da IWG (Gruppo investigation Amex US) <i>(Si specifica al riguardo che le mere richieste informative / documentali estemporanee da parte del Team IWG non possono essere considerate di per sé sole come oggetto di flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza)</i>	Ad hoc	Legali Rappresentanti
			8. Report conclusivo delle attività di investigation condotte da Capogruppo solo se i risultati finali di dette attività di investigation abbiano rilevato / evidenziato violazioni (anche solo teoriche e/o potenziali) del D.Lgs. 231/01 e della richiamata normativa cogente nonché del Modello 231 e del Codice Etico adottati da AESEL	Ad hoc	Legali Rappresentanti (con il supporto delle Funzioni tempo per tempo competenti)



#	PROCESSO RISCHIO REATO ^A	ATTIVITÀ SENSIBILI	FLUSSI L'ORGANISMO VIGILANZA VERSO DI	FREQUENZA	OWNER
			9. Prospetto riepilogativo delle relazioni, dei rapporti e dei contatti intrattenuti con qualsiasi Pubblico Ufficiale / Incaricato di pubblico servizio nonché delle motivazioni sottese	Ad hoc	Legali Rappresentanti Dirigenti, quadri e impiegati
			10. Informativa tempestiva - strettamente riservata e confidenziale - circa segnalazioni rilevanti ex D.Lgs. 231/01 pervenute	Ad hoc	Comitato Segnalazioni di AESEL
			11. Report riepilogativo - strettamente riservato e confidenziale - delle segnalazioni rilevanti ex D.Lgs. 231/01 ricevute e gestite nel periodo di riferimento, unitamente ad un giudizio complessivo sul funzionamento del Sistema di gestione delle segnalazioni	Annuale	Comitato Segnalazioni di AESEL



American Express Services Europe Limited

Sede per l'Italia con rappresentanza stabile – Roma Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15
C.F./P.I. 05090991000

Iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale di Roma
al N° 05090991000 (già N° 102/29)

Fondo di dotazione in Italia Euro 5.200.000,00

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

PARTI SPECIALI

AESEL_MOGC_07_2025



ELENCO PARTI SPECIALI

PORTE SPECIALE A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

PORTE SPECIALE B: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI NONCHÉ DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

PORTE SPECIALE C: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

PORTE SPECIALE D: DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NONCHÉ REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

PORTE SPECIALE E: REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO

PORTE SPECIALE F: REATI TRIBUTARI

PORTE SPECIALE G: REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

PORTE SPECIALE H: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTRICICLAGGIO. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI NONCHÉ DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

PORTE SPECIALE I: REATI AMBIENTALI

PORTE SPECIALE L: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE



AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione A: Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia

ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, 24, 25 e 25-decies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO.....	4
2.1	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	4
2.2	I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL	6
3	I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO [OMISSIS].....	8
3.1	PROCESSO ACQUISTI [OMISSIS].....	8
3.2	PROCESSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO [OMISSIS]	8
3.3	PROCESSO RISORSE UMANE [OMISSIS].....	8
3.4	PROCESSO LEGALE E SOCIETARIO [OMISSIS]	8
3.5	PROCESSO INFORMATION TECHNOLOGY [OMISSIS]	8
3.6	PROCESSO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE [OMISSIS].....	8
3.7	PROCESSO SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE [OMISSIS].....	8
4	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL [OMISSIS]	9
4.1	PREMESSA [OMISSIS].....	9
4.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO [OMISSIS]	9
4.3	PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI [OMISSIS].....	9
4.4	PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI NEI PROCESSI “A RISCHIO REATO” [OMISSIS]	9
4.4.1	Processo Acquisti [OMISSIS]	9
4.4.2	Processo Amministrazione, Finanza e Controllo [OMISSIS]	9
4.4.3	Processo Risorse Umane [OMISSIS].....	9
4.4.4	Processo Legale e societario [OMISSIS]	9
4.4.5	Processo Information Technology [OMISSIS].....	9
4.4.6	Processo Relazioni esterne e comunicazione [OMISSIS]	9
4.4.7	Processo Salute, sicurezza e ambiente [OMISSIS].....	9
4.4.8	Sistema normativo interno [OMISSIS].....	9
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	10



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**), American Express Service Europe Limited (di seguito, AESEL o Filiale) è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione A si occupa, in particolare, dei cosiddetti **reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Filiale si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- evidenziare le fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL (cc.dd. “rischi-reato”) sulla base di quanto emerso in sede di risk assessment;
- elencare i processi “a rischio reato” e le sottese attività sensibili - mappati in sede di risk assessment - potenzialmente impattati dalle fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL, con indicazione, a titolo meramente esemplificativo, di possibili modalità di consumazione dei predetti reati ovvero di condotte strumentali alla loro consumazione (cc.dd. “scenari di rischio”);
- rappresentare il Sistema di controllo interno implementato da AESEL a mitigazione dei predetti rischi-reato, in termini di presidi generali di comportamento, presidi di controllo generali e presidi di controllo specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare nella conduzione delle attività aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AESEL adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Sezione A di Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

Gli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto prevedono la punibilità della Filiale con riferimento alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito, anche, "P.A.") e contro l'amministrazione della giustizia, sempre che dalla loro consumazione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

2.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri) e con l'amministrazione della giustizia.

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

a) ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di Enti:

- i. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- ii. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AEEGSI, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS, COVIP, Difensore civico);
- iii. Regioni;
- iv. Province;
- v. Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- vi. Comuni e società municipalizzate;
- vii. Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- viii. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- ix. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAP, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- x. ASL;
- xi. Enti e Monopoli di Stato;



- xii. gli ospedali, le università, le carceri ed i centri di salute mentale;
- xiii. Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- xiv. Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

b) PUBBLICI UFFICIALI

Ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Posto che i primi due tipi di funzione pubblica non pongono dubbi di natura interpretativa, il legislatore ha chiarito al secondo comma che per funzione amministrativa deve intendersi ogni attività disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- i. potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad es. sindaco o assessore di un Comune, componenti di una commissione di gara d'appalto, dirigente di azienda pubblica);
- ii. potere autoritativo, inteso come potere attraverso cui si esplica la supremazia della P.A. nei confronti di privati cittadini (es. componenti di commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, funzionari di Autorità di Vigilanza);
- iii. potere certificativo, inteso come potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce un'efficacia probatoria privilegiata (es. notaio).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico - amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

c) INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di Pubblico Servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*"

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.



Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

In tale definizione rientrano ad esempio i dipendenti delle Autorità di Vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, o gli impiegati di uffici pubblici.

2.2 I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL

La presente Sezione A è finalizzata alla prevenzione e mitigazione dei seguenti, specifici, rischi-reato¹:

- in relazione alle famiglie di reato ex **artt. 24 e 25** del Decreto:
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis Cod. pen.);
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter Cod. pen.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Cod. pen.);
 - Truffa (a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea) (art. 640, comma 2, n. 1, Cod. pen.);
 - Frode informatica (a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea) (art. 640-ter, Cod. pen.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Cod. pen.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. pen.);
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis Cod. pen.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater Cod. pen.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 Cod. pen.);
 - Pene per il corruttore (art. 321 Cod. pen.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. pen.);
 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis Cod. pen.);

¹ La Società, concluse le attività di risk assessment, non ha ritenuto potenzialmente applicabili alla propria realtà aziendale – e, pertanto, sensibili ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente – le fattispecie di Peculato (ex art. 314, co. 1, c.p.), di Indebita destinazione di denaro o cose mobili (ex art. 314-bis c.p.) e di Peculato mediante profitto dell'errore altrui (ex art. 316 c.p.), rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Come noto, infatti, tali fattispecie costituiscono reati cc.dd. "propri" del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio. A seguito dell'attività di risk assessment, pertanto, la Società ha ritenuto che non si possa profilare l'ipotesi di rischio di consumazione dei suddetti reati posto che gli Amministratori ed il personale di AESEL, a qualsiasi livello operante, non rivestono una qualifica pubblicistica. In ogni caso, dall'analisi dei rischi è emerso che i principi generali di comportamento e i presidi di controllo (generali e specifici) contenuti nella presente Sezione A siano idonei a presidiare la corretta gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche con riferimento all'ipotesi astratta del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato proprio del Pubblico Ufficiale e/o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.



- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);
- in relazione alla famiglia di reato ex **art. 25-decies** del Decreto:
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Per il dettaglio normativo di ogni singola fattispecie di reato sopra elencata si rimanda all'Allegato 1 della Parte Generale *"Fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001"*.



3 I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO

(Omissis)

3.1 PROCESSO ACQUISTI

(Omissis)

3.2 PROCESSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

(Omissis)

3.3 PROCESSO RISORSE UMANE

(Omissis)

3.4 PROCESSO LEGALE E SOCIETARIO

(Omissis)

3.5 PROCESSO INFORMATION TECHNOLOGY

(Omissis)

3.6 PROCESSO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE

(Omissis)

3.7 PROCESSO SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

(Omissis)



4 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL

4.1 PREMESSA

(Omissis)

4.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4.3 PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI

(Omissis)

4.4 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI NEI PROCESSI "A RISCHIO REATO"

(Omissis)

4.4.1 Processo Acquisti

(Omissis)

4.4.2 Processo Amministrazione, Finanza e Controllo

(Omissis)

4.4.3 Processo Risorse Umane

(Omissis)

4.4.4 Processo Legale e societario

(Omissis)

4.4.5 Processo Information Technology

(Omissis)

4.4.6 Processo Relazioni esterne e comunicazione

(Omissis)

4.4.7 Processo Salute, sicurezza e ambiente

(Omissis)

4.4.8 Sistema normativo interno

(Omissis)



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 gli strumenti necessari per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Sezione A di Parte Speciale è necessario che le Strutture aziendali coinvolte nei processi "a rischio reato" e nelle sottese attività sensibili ivi disciplinate garantiscano l'inoltro di specifici flussi informativi verso il predetto Organismo.

Per il dettaglio dei singoli flussi, della loro frequenza e delle specifiche ownership di inoltro, si rimanda all'Allegato 3 *"Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"*.



AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione B: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati nonché delitti in materia di violazione del diritto d'autore

ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, 24-bis e 25-novies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO.....	4
2.1	I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL	4
3	I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO [OMISSIS].....	5
3.1	PROCESSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO [OMISSIS]	5
3.2	PROCESSO RISORSE UMANE [OMISSIS].....	5
3.3	PROCESSO LEGALE E SOCIETARIO [OMISSIS]	5
3.4	PROCESSO INFORMATION TECHNOLOGY [OMISSIS]	5
4	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL [OMISSIS]	6
4.1	PREMESSA [OMISSIS]	6
4.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO [OMISSIS].....	6
4.3	PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI [OMISSIS].....	6
4.4	PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI NEI PROCESSI “A RISCHIO REATO” [OMISSIS]	6
4.4.1	Processo Amministrazione, Finanza e Controllo [OMISSIS]	6
4.4.2	Processo Risorse Umane [OMISSIS].....	6
4.4.3	Processo Legale e societario [OMISSIS]	6
4.4.4	Processo Information Technology [OMISSIS]	6
4.4.5	Sistema normativo interno [OMISSIS].....	6
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	7



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**), American Express Service Europe Limited (di seguito, AESEL o Filiale) è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione B si occupa, in particolare, dei **delitti informatici e trattamento illecito di dati** nonché dei **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Filiale si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- evidenziare le fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL (cc.dd. “rischi-reato”) sulla base di quanto emerso in sede di risk assessment;
- elencare i processi “a rischio reato” e le sottese attività sensibili - mappati in sede di risk assessment - potenzialmente impattati dalle fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL, con indicazione, a titolo meramente esemplificativo, di possibili modalità di consumazione dei predetti reati ovvero di condotte strumentali alla loro consumazione (cc.dd. “scenari di rischio”);
- rappresentare il Sistema di controllo interno implementato da AESEL a mitigazione dei predetti rischi-reato, in termini di presidi generali di comportamento, presidi di controllo generali e presidi di controllo specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare nella conduzione delle attività aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AESEL adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Sezione B di Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

2.1 I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL

La presente Sezione B è finalizzata alla prevenzione e mitigazione dei seguenti, specifici, rischi-reato:

- in relazione alla famiglia di reato ex **art. 24-bis** del Decreto:
 - Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.);
 - Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Cod. pen.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater Cod. pen.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater Cod. pen.);
 - Detenzione, diffusione, e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies Cod. pen.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Cod. pen.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Cod. pen.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies Cod. pen.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 Cod. pen.);
 - Estorsione (informatica) (art. 629, comma terzo, Cod. pen.);
- in relazione alla famiglia di reato ex **art. 25-novies** del Decreto:
 - Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3, art. 171-bis, art. 171-ter, art. 171-septies e art. 171-octies, L. n. 633/1941)

Per il dettaglio normativo di ogni singola fattispecie di reato sopra elencata si rimanda all'Allegato 1 della Parte Generale *“Fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001”*.



3 I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO

(Omissis)

3.1 PROCESSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

(Omissis)

3.2 PROCESSO RISORSE UMANE

(Omissis)

3.3 PROCESSO LEGALE E SOCIETARIO

(Omissis)

3.4 PROCESSO INFORMATION TECHNOLOGY

(Omissis)



4 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL

4.1 PREMESSA

(Omissis)

4.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4.3 PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI

(Omissis)

4.4 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI NEI PROCESSI “A RISCHIO REATO”

(Omissis)

4.4.1 Processo Amministrazione, Finanza e Controllo

(Omissis)

4.4.2 Processo Risorse Umane

(Omissis)

4.4.3 Processo Legale e societario

(Omissis)

4.4.4 Processo Information Technology

(Omissis)

4.4.5 Sistema normativo interno

(Omissis)



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 gli strumenti necessari per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Sezione B di Parte Speciale è necessario che le Strutture aziendali coinvolte nei processi "a rischio reato" e nelle sottese attività sensibili ivi disciplinate garantiscano l'inoltro di specifici flussi informativi verso il predetto Organismo.

Per il dettaglio dei singoli flussi, della loro frequenza e delle specifiche ownership di inoltro, si rimanda all'Allegato 3 *"Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"*.



AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione C: Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali

ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, legge n. 146/2006, nonché 6, comma 3, e 24-ter del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO.....	4
2.1	I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL	4
3	I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO [OMISSIS].....	6
4	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL [OMISSIS]	7
4.1	PREMESSA [OMISSIS]	7
4.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO [OMISSIS].....	7
4.3	PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI [OMISSIS].....	7
4.4	SISTEMA NORMATIVO INTERNO [OMISSIS]	7
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	8



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**), American Express Service Europe Limited (di seguito, AESEL o Filiale) è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione C si occupa dei cosiddetti **reati di criminalità organizzata e reati transnazionali** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Filiale si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- evidenziare le fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL (cc.dd. “rischi-reato”) sulla base di quanto emerso in sede di risk assessment;
- elencare i processi “a rischio reato” e le sottese attività sensibili - mappati in sede di risk assessment - potenzialmente impattati dalle fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL, con indicazione, a titolo meramente esemplificativo, di possibili modalità di consumazione dei predetti reati ovvero di condotte strumentali alla loro consumazione (cc.dd. “scenari di rischio”);
- rappresentare il Sistema di controllo interno implementato da AESEL a mitigazione dei predetti rischi-reato, in termini di presidi generali di comportamento, presidi di controllo generali e presidi di controllo specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare nella conduzione delle attività aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AESEL adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Sezione C di Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

2.1 I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 (*“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*) ha esteso, con l'introduzione dell'art. 24-ter nel D.Lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti dipendenti dai **delitti di criminalità organizzata** commessi nel territorio dello Stato ancorché privi del requisito della transnazionalità.

In particolare, i delitti di criminalità organizzata si caratterizzano per quattro elementi fondamentali:

- un vincolo associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne all'azienda), tendenzialmente permanente o comunque stabile;
- un programma criminoso indeterminato, intendendosi per tale la preliminare programmazione di una pluralità di delitti;
- una adeguata struttura organizzativa, sia pur minima, ma sufficientemente idonea a realizzare gli obiettivi criminosi programmati;
- l'*affectio societatis*, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipi di essere associati ai fini dell'attuazione di un programma criminoso indeterminato.

Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Sezione C di Parte Speciale sono le seguenti:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 Cod. pen.);
- **Associazione di tipo mafioso anche straniera** (art. 416-bis Cod. pen.).

La responsabilità amministrativa degli Enti è estesa anche ai reati di c.d. **“criminalità organizzata transnazionale”** (Legge 16 marzo 2006, n. 146 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”*).

Si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Per *“gruppo criminale organizzato”*, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende *“un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati*



gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

In linea generale, nell’ambito della più ampia definizione di reati di criminalità organizzata transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose di seguito indicate:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 Cod. pen.);
- **Associazione di tipo mafioso anche straniera** (art. 416-bis Cod. pen.);
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** (art. 377-bis Cod. pen.); con riferimento a tale reato si veda anche quanto indicato nella Sezione A di Parte Speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia;
- **Favoreggiamento personale** (art. 378 Cod. pen.).

Inoltre, in ipotesi estreme, ossia quando l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, può essere disposta, a norma dell’art. 16, comma 3, l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

I maggiori rischi connessi all’operatività societaria riguardano le ipotesi in cui gli esponenti della Filiale partecipino ad una associazione criminosa, ovvero rivestano la qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa allo scopo di commettere una pluralità di delitti, oppure il caso di c.d. *concorso esterno*, che si verifica quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell’associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca consapevolmente supporto all’organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

Per il dettaglio normativo di ogni singola fattispecie di reato sopra elencata si rimanda all’Allegato 1 della Parte Generale *“Fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001”*.



3 I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO

(Omissis)



4 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL

4.1 PREMESSA

(Omissis)

4.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4.3 PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI

(Omissis)

4.4 SISTEMA NORMATIVO INTERNO

(Omissis)



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 gli strumenti necessari per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Sezione C di Parte Speciale è necessario che le Strutture aziendali coinvolte nei processi "a rischio reato" e nelle sottese attività sensibili ivi disciplinate garantiscano l'inoltro di specifici flussi informativi verso il predetto Organismo.

Per il dettaglio dei singoli flussi, della loro frequenza e delle specifiche ownership di inoltro, si rimanda all'Allegato 3 *"Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"*.



AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione D: Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento nonché reati contro l'industria e il commercio

ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, 25-bis e 25-bis.1 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO.....	5
2.1	I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL	5
3	I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO [OMISSIS].....	6
3.1	PROCESSO ACQUISTI [OMISSIS].....	6
3.2	PROCESSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO [OMISSIS]	6
3.3	PROCESSO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE [OMISSIS].....	6
4	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL [OMISSIS]	7
4.1	PREMESSA [OMISSIS]	7
4.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO [OMISSIS].....	7
4.3	PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI [OMISSIS].....	7
4.4	PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI NEI PROCESSI “A RISCHIO REATO” [OMISSIS]	7
4.4.1	Processo Acquisti [OMISSIS]	7
4.4.2	Processo Amministrazione, Finanza e Controllo [OMISSIS]	7
4.4.3	Processo Relazioni esterne e comunicazione [OMISSIS]	7
4.4.4	Sistema normativo interno [OMISSIS].....	7
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	8



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**), American Express Service Europe Limited (di seguito, AESEL o Filiale) è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione D si occupa, in particolare, delle fattispecie di reato previste dal Codice penale relative ai **delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** nonché ai **reati contro l'industria e il commercio** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Filiale si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- evidenziare le fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL (cc.dd. “rischi-reato”) sulla base di quanto emerso in sede di risk assessment;
- elencare i processi “a rischio reato” e le sottese attività sensibili - mappati in sede di risk assessment - potenzialmente impattati dalle fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL, con indicazione, a titolo meramente esemplificativo, di possibili modalità di consumazione dei predetti reati ovvero di condotte strumentali alla loro consumazione (cc.dd. “scenari di rischio”);
- rappresentare il Sistema di controllo interno implementato da AESEL a mitigazione dei predetti rischi-reato, in termini di presidi generali di comportamento, presidi di controllo generali e presidi di controllo specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare nella conduzione delle attività aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AESEL adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.



Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Sezione D di Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

2.1 I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL

La presente Sezione D è finalizzata alla prevenzione e mitigazione dei seguenti, specifici, rischi-reato:

- in relazione alla famiglia di reato ex **art. 25-bis** del Decreto:
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Cod. pen.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 Cod. pen.);
- in relazione alla famiglia di reato ex **art. 25-bis.1** del Decreto:
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 Cod. pen.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Cod. pen.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. pen.).

Per il dettaglio normativo di ogni singola fattispecie di reato sopra elencata si rimanda all'Allegato 1 della Parte Generale "*Fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001*".



3 I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO

(Omissis)

3.1 PROCESSO ACQUISTI

(Omissis)

3.2 PROCESSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

(Omissis)

3.3 PROCESSO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE

(Omissis)



4 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL

4.1 PREMESSA

(Omissis)

4.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4.3 PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI

(Omissis)

4.4 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI NEI PROCESSI “A RISCHIO REATO”

(Omissis)

4.4.1 Processo Acquisti

(Omissis)

4.4.2 Processo Amministrazione, Finanza e Controllo

(Omissis)

4.4.3 Processo Relazioni esterne e comunicazione

(Omissis)

4.4.4 Sistema normativo interno

(Omissis)



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 gli strumenti necessari per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Sezione D di Parte Speciale è necessario che le Strutture aziendali coinvolte nei processi "a rischio reato" e nelle sottese attività sensibili ivi disciplinate garantiscano l'inoltro di specifici flussi informativi verso il predetto Organismo.

Per il dettaglio dei singoli flussi, della loro frequenza e delle specifiche ownership di inoltro, si rimanda all'Allegato 3 *"Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"*.



AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione E: Reati societari e abusi di mercato

ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, 25-ter e 25-sexies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO.....	4
2.1	I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL	4
3	I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO [OMISSIS].....	5
3.1	PROCESSO ACQUISTI [OMISSIS]	5
3.2	PROCESSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO [OMISSIS]	5
3.3	PROCESSO RISORSE UMANE [OMISSIS].....	5
3.4	PROCESSO LEGALE E SOCIETARIO [OMISSIS]	5
3.5	PROCESSO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE [OMISSIS].....	5
4	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL [OMISSIS]	6
4.1	PREMESSA [OMISSIS]	6
4.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO [OMISSIS].....	6
4.3	PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI [OMISSIS].....	6
4.4	PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI NEI PROCESSI “A RISCHIO REATO” [OMISSIS]	6
4.4.1	Processo Acquisti [OMISSIS]	6
4.4.2	Processo Amministrazione, Finanza e Controllo [OMISSIS]	6
4.4.3	Processo Risorse Umane [OMISSIS].....	6
4.4.4	Processo Legale e societario [OMISSIS]	6
4.4.5	Processo Relazioni esterne e comunicazione [OMISSIS]	6
4.4.6	Sistema normativo interno [OMISSIS].....	6
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	7



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**), American Express Service Europe Limited (di seguito, AESEL o Filiale) è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione E si occupa, in particolare, dei **reati societari** oltreché degli **abusi di mercato** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Filiale si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- evidenziare le fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL (cc.dd. “rischi-reato”) sulla base di quanto emerso in sede di risk assessment;
- elencare i processi “a rischio reato” e le sottese attività sensibili - mappati in sede di risk assessment - potenzialmente impattati dalle fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL, con indicazione, a titolo meramente esemplificativo, di possibili modalità di consumazione dei predetti reati ovvero di condotte strumentali alla loro consumazione (cc.dd. “scenari di rischio”);
- rappresentare il Sistema di controllo interno implementato da AESEL a mitigazione dei predetti rischi-reato, in termini di presidi generali di comportamento, presidi di controllo generali e presidi di controllo specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare nella conduzione delle attività aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AESEL adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Sezione E di Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

2.1 I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL

La presente Sezione E è finalizzata alla prevenzione e mitigazione dei seguenti, specifici, rischi-reato:

- in relazione alla famiglia di reato ex **art. 25-ter** del Decreto:
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.);
 - Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Cod. civ.);
 - False od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023);
- in relazione alla famiglia di reato ex **art. 25-sexies** del Decreto:
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998)

Per il dettaglio normativo di ogni singola fattispecie di reato sopra elencata si rimanda all'Allegato 1 della Parte Generale *"Fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001"*.



3 I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO

(Omissis)

3.1 PROCESSO ACQUISTI

(Omissis)

3.2 PROCESSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

(Omissis)

3.3 PROCESSO RISORSE UMANE

(Omissis)

3.4 PROCESSO LEGALE E SOCIETARIO

(Omissis)

3.5 PROCESSO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE

(Omissis)



4 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL

4.1 PREMESSA

(Omissis)

4.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4.3 PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI

(Omissis)

4.4 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI NEI PROCESSI “A RISCHIO REATO”

(Omissis)

4.4.1 Processo Acquisti

(Omissis)

4.4.2 Processo Amministrazione, Finanza e Controllo

(Omissis)

4.4.3 Processo Risorse Umane

(Omissis)

4.4.4 Processo Legale e societario

(Omissis)

4.4.5 Processo Relazioni esterne e comunicazione

(Omissis)

4.4.6 Sistema normativo interno

(Omissis)



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 gli strumenti necessari per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Sezione E di Parte Speciale è necessario che le Strutture aziendali coinvolte nei processi "a rischio reato" e nelle sottese attività sensibili ivi disciplinate garantiscano l'inoltro di specifici flussi informativi verso il predetto Organismo.

Per il dettaglio dei singoli flussi, della loro frequenza e delle specifiche ownership di inoltro, si rimanda all'Allegato 3 *"Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"*.



AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione F: Reati Tributari

ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 25-quinquiesdecies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO.....	4
2.1	I reati presupposto astrattamente rilevanti per AESEL.....	4
3	I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO [OMISSIS].....	5
3.1	PROCESSO ACQUISTI [OMISSIS].....	5
3.2	PROCESSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO [OMISSIS].....	5
3.3	PROCESSO RISORSE UMANE [OMISSIS].....	5
3.4	PROCESSO LEGALE E SOCIETARIO [OMISSIS].....	5
3.5	PROCESSO INFORMATION TECHNOLOGY [OMISSIS].....	5
4	SISTEMA DEI CONTROLLI [OMISSIS].....	6
4.1	PREMESSA [OMISSIS].....	6
4.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO [OMISSIS].....	6
4.3	PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI [OMISSIS].....	6
4.4	PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI NEI PROCESSI “A RISCHIO REATO” [OMISSIS].....	6
4.4.1	Processo Acquisti [OMISSIS].....	6
4.4.2	Processo Amministrazione, Finanza e Controllo [OMISSIS].....	6
4.4.3	Processo Risorse Umane [OMISSIS].....	6
4.4.4	Processo Legale e societario [OMISSIS].....	6
4.4.5	Processo Information Technology [OMISSIS].....	6
4.4.6	Processo Relazioni esterne e comunicazione [OMISSIS].....	6
4.4.7	Sistema normativo interno [OMISSIS].....	6
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	7



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**), American Express Service Europe Limited (di seguito, AESEL o Filiale) è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione F si occupa, in particolare, dei cosiddetti **reati tributari** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Filiale si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- evidenziare le fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL (cc.dd. “rischi-reato”) sulla base di quanto emerso in sede di risk assessment;
- elencare i processi “a rischio reato” e le sottese attività sensibili - mappati in sede di risk assessment - potenzialmente impattati dalle fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL, con indicazione, a titolo meramente esemplificativo, di possibili modalità di consumazione dei predetti reati ovvero di condotte strumentali alla loro consumazione (cc.dd. “scenari di rischio”);
- rappresentare il Sistema di controllo interno implementato da AESEL a mitigazione dei predetti rischi-reato, in termini di presidi generali di comportamento, presidi di controllo generali e presidi di controllo specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare nella conduzione delle attività aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AESEL adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Sezione F di Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

2.1 I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL

La presente Sezione F è finalizzata alla prevenzione e mitigazione dei seguenti, specifici, rischi-reato¹:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000)²;
- Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000)³;
- Indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000)⁴.

¹ Si specifica che a partire dal 1° gennaio 2026, avvenuta la formale abrogazione del D.Lgs. 74/2000 ai sensi del combinato disposto degli artt. 101, comma 1, lett. z) e 102 D.Lgs. 173/2024, i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 8, 10, 11, 4, 5 e 10-quater D.Lgs. 74/2000 verranno "sostituiti" da quelli di cui agli artt. 74, 75, 79, 81, 85, 76, 77 e 84 D.Lgs. 173/2024.

² Si specifica che il reato presupposto ex art. 4 D.Lgs. 74/2000, rileva ai fini del Decreto solo quando è consumato al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

³ Si specifica che il reato presupposto ex art. 5 D.Lgs. 74/2000, rileva ai fini del Decreto solo quando è consumato al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

⁴ Si specifica che il reato presupposto ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000, rileva ai fini del Decreto solo quando è consumato al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.



3 I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO

(Omissis)

3.1 PROCESSO ACQUISTI

(Omissis)

3.2 PROCESSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

(Omissis)

3.3 PROCESSO RISORSE UMANE

(Omissis)

3.4 PROCESSO LEGALE E SOCIETARIO

(Omissis)

3.5 PROCESSO INFORMATION TECHNOLOGY

(Omissis)



4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 PREMESSA

(Omissis)

4.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4.3 PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI

(Omissis)

4.4 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI NEI PROCESSI “A RISCHIO REATO”

(Omissis)

4.4.1 Processo Acquisti

(Omissis)

4.4.2 Processo Amministrazione, Finanza e Controllo

(Omissis)

4.4.3 Processo Risorse Umane

(Omissis)

4.4.4 Processo Legale e societario

(Omissis)

4.4.5 Processo Information Technology

(Omissis)

4.4.6 Processo Relazioni esterne e comunicazione

(Omissis)

4.4.7 Sistema normativo interno

(Omissis)



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 gli strumenti necessari per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Sezione F di Parte Speciale è necessario che le Strutture aziendali coinvolte nei processi "a rischio reato" e nelle sottese attività sensibili ivi disciplinate garantiscano l'inoltro di specifici flussi informativi verso il predetto Organismo.

Per il dettaglio dei singoli flussi, della loro frequenza e delle specifiche ownership di inoltro, si rimanda all'Allegato 3 *"Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"*.



AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione G: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 25-septies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO.....	4
2.1	DEFINIZIONI	4
2.2	I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL	5
3	I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETODECRETO [OMISSIS]	6
4	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL DECRETO [OMISSIS].....	7
4.1	PREMESSA DECRETO [OMISSIS].....	7
4.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DECRETO [OMISSIS]	7
4.3	PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI DECRETO [OMISSIS]	7
4.4	SISTEMA NORMATIVO INTERNO DECRETO [OMISSIS]	7
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA DECRETO [OMISSIS]	8



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**), American Express Services Europe Limited (di seguito, AESEL o Filiale) è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione si occupa, in particolare, dei cosiddetti reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e costituisce parte integrante del Modello di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione G è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AESEL adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Sezione G di Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

L'art. 25-septies del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei seguenti reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

- a) Omicidio colposo;
- b) Lesioni personali colpose gravi e gravissime;

sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

2.1 DEFINIZIONI

- **“Datore di Lavoro” e/o “titolare”** indica il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **“Decreto Sicurezza”** indica il D. Lgs. n. 81/2008, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- **“Lavoratori”** indica le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.
- **“Medico Competente”** indica il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
- **“RLS”** indica il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
- **“RSPP”** indica il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- **“Sorveglianza Sanitaria”** indica l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- **“SSL”** significa Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
- **“Terze parti contraenti”** appaltatori, fornitori, partner commerciali, lavoratori autonomi, collaboratori che, anche se non dipendenti della Società, svolgono attività lavorative e/o altri servizi per la stessa e rientrano nell'ambito di applicazione delle prescrizioni di pertinenza del Decreto Sicurezza.



2.2 I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL

La presente Sezione G è finalizzata alla prevenzione e mitigazione dei seguenti, specifici, rischi-reato:

- Omicidio colposo (art. 589 Cod. pen.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, Cod. pen.).

Per il dettaglio normativo di ogni singola fattispecie di reato sopra elencata si rimanda all'Allegato 1 della Parte Generale *"Fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001"*.



3 I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO

(Omissis)



4 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL

4.1 PREMESSA

(Omissis)

4.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4.3 PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI

(Omissis)

4.4 SISTEMA NORMATIVO INTERNO

(Omissis)



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 gli strumenti necessari per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Sezione G di Parte Speciale è necessario che le Strutture aziendali coinvolte nei processi "a rischio reato" e nelle sottese attività sensibili ivi disciplinate garantiscano l'inoltro di specifici flussi informativi verso il predetto Organismo.

Per il dettaglio dei singoli flussi, della loro frequenza e delle specifiche ownership di inoltro, si rimanda all'Allegato 3 *"Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"*.



AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione H: Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio nonché Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, 25-octies e 25-octies.1 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO.....	5
2.1	I reati presupposto astrattamente rilevanti per AESEL.....	5
3	I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO [OMISSIS].....	6
3.1	PROCESSO ACQUISTI [OMISSIS].....	6
3.2	PROCESSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO [OMISSIS].....	6
3.3	PROCESSO RISORSE UMANE [OMISSIS].....	6
3.4	PROCESSO LEGALE E SOCIETARIO [OMISSIS].....	6
3.5	PROCESSO INFORMATION TECHNOLOGY [OMISSIS].....	6
3.6	PROCESSO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE [OMISSIS].....	6
4	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL [OMISSIS].....	7
4.1	PREMESSA [OMISSIS].....	7
4.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO [OMISSIS].....	7
4.3	PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI [OMISSIS].....	7
4.4	PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI NEI PROCESSI “A RISCHIO REATO” [OMISSIS].....	7
4.4.1	Processo Acquisti [OMISSIS].....	7
4.4.2	Processo Amministrazione, Finanza e Controllo [OMISSIS].....	7
4.4.3	Processo Risorse Umane [OMISSIS].....	7
4.4.4	Processo Legale e societario [OMISSIS].....	7
4.4.5	Processo Information Technology [OMISSIS].....	7
4.4.6	Processo Relazioni esterne e comunicazione [OMISSIS].....	7
4.4.7	Sistema normativo interno [OMISSIS].....	7
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	8



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**), American Express Service Europe Limited (di seguito, AESEL o Filiale) è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, Destinatari), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione H si occupa, in particolare, dei (i) **reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** e dei (ii) **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Filiale si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione H ha lo scopo di:

- evidenziare le fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL (cc.dd. “rischi-reato”) sulla base di quanto emerso in sede di risk assessment;
- elencare i processi “a rischio reato” e le sottese attività sensibili - mappati in sede di risk assessment - potenzialmente impattati dalle fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL, con indicazione, a titolo meramente esemplificativo, di possibili modalità di consumazione dei predetti reati ovvero di condotte strumentali alla loro consumazione (cc.dd. “scenari di rischio”);
- rappresentare il Sistema di controllo interno implementato da AESEL a mitigazione dei predetti rischi-reato, in termini di presidi generali di comportamento, presidi di controllo generali e presidi di controllo specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare nella conduzione delle attività aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.



AESEL adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Sezione H di Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

2.1 I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL

La presente Sezione H è finalizzata alla prevenzione e mitigazione dei seguenti, specifici, rischi-reato:

- in relazione alla famiglia di reato ex **art. 25-octies** del Decreto:
 - Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.);
- in relazione alla famiglia di reato ex **art. 25-octies.1** del Decreto:
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter Cod. pen.);
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis Cod. pen.);
 - Frode informatica (art. 640-ter Cod. pen.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Per il dettaglio normativo di ogni singola fattispecie di reato sopra elencata si rimanda all'Allegato 1 della Parte Generale *"Fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001"*.



3 I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO

(Omissis)

3.1 PROCESSO ACQUISTI

(Omissis)

3.2 PROCESSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

(Omissis)

3.3 PROCESSO RISORSE UMANE

(Omissis)

3.4 PROCESSO LEGALE E SOCIETARIO

(Omissis)

3.5 PROCESSO INFORMATION TECHNOLOGY

(Omissis)

3.6 PROCESSO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE

(Omissis)



4 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL

4.1 PREMESSA

(Omissis)

4.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4.3 PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

(Omissis)

4.4 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI NEI PROCESSI “A RISCHIO REATO”

(Omissis)

4.4.1 Processo Acquisti

(Omissis)

4.4.2 Processo Amministrazione, Finanza e Controllo

(Omissis)

4.4.3 Processo Risorse Umane

(Omissis)

4.4.4 Processo Legale e societario

(Omissis)

4.4.5 Processo Information Technology

(Omissis)

4.4.6 Processo Relazioni esterne e comunicazione

(Omissis)

4.4.7 Sistema normativo interno

(Omissis)



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 gli strumenti necessari per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Sezione H di Parte Speciale è necessario che le Strutture aziendali coinvolte nei processi "a rischio reato" e nelle sottese attività sensibili ivi disciplinate garantiscano l'inoltro di specifici flussi informativi verso il predetto Organismo.

Per il dettaglio dei singoli flussi, della loro frequenza e delle specifiche ownership di inoltro, si rimanda all'Allegato 3 "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".



AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione I: Reati ambientali

ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 25-undecies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO.....	4
2.1	I REATI PRESUPPOSTO	4
3	I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO [OMISSIS].....	19
4	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL [OMISSIS]	20
4.1	PREMESSA [OMISSIS]	20
4.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO [OMISSIS].....	20
4.3	PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI [OMISSIS].....	20
4.4	SISTEMA NORMATIVO INTERNO [OMISSIS]	20
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	21



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**), American Express Service Europe Limited (di seguito, AESEL o Filiale) è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione I si occupa, in particolare, dei cosiddetti **reati ambientali** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AESEL adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Sezione I di Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante “*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni*” ha previsto, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’articolo 25-undecies, l’estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

I “*reati ambientali*” considerati presupposto per l’applicazione della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sono individuati dall’**articolo 25-undecies**¹ di detto Decreto. Il novero dei reati-presupposto è stato successivamente esteso ai cc.dd. “ecoreati” introdotti all’interno del Titolo VI bis – “*Dei delitti contro l’ambiente*” del Libro II del Codice penale, per effetto della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

2.1 I REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si riporta l’elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa della Società in materia ambientale ai sensi dell’articolo 25-undecies del Decreto.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

1. *È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*
 - 1) *delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
2. *Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

La condotta causativa della compromissione ambientale deve avvenire “abusivamente”, vale a dire in violazione di norme di legge statale o regionale o di prescrizioni amministrative vigenti in materia.

Il reato è punibile a titolo di dolo, e dunque con consapevolezza e volontà del fatto tipico, ivi compresa l’abusività della condotta. La fattispecie si ritiene comunque compatibile con il dolo eventuale (che implica la mera accettazione del rischio della causazione dell’inquinamento).

Se l’inquinamento riguarda un’area naturale protetta o vincolata, ovvero specie animali o vegetali protette, si configura una circostanza aggravante ad effetto comune.

¹ Introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.



Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

1. *Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*
 - 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
 - 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
 - 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*
2. *Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

È richiesta l'"abusività" della condotta, clausola di illiceità speciale che allude alla violazione della disciplina di settore, sia di fonte legislativa, regolamentare o avente natura provvedimentoale.

La fattispecie è punibile a titolo di dolo: valgano sul punto le considerazioni svolte in relazione all'art. 452-bis c.p.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.)

1. *Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*
2. *Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

Le fattispecie descritte ai punti che precedono, pertanto, sono sanzionate anche se commesse per inosservanza di norme a contenuto cautelare, siano esse generiche (fuori cioè dagli ambiti specificamente disciplinati da leggi o autorizzazioni ambientali), o specifiche (quali ad esempio i casi di inosservanza di prescrizioni che dettino regole modali o divieti volti a prevenire il rischio di contaminazione ambientale).

Il secondo comma dell'articolo prevede un'ipotesi attenuata, che si configura se dalla commissione dei suddetti fatti colposi deriva – non già il danno, bensì – il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*



2. *Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*
3. *Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*
4. *Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

L'art. 452-octies c.p., rubricato "Circostanze aggravanti", prevede un inasprimento sanzionatorio per i casi in cui taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis del Libro secondo del Codice penale (non soltanto le ipotesi di per sé rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, quali ad esempio l'inquinamento o il disastro ambientale, ma tutti gli eco-reati di matrice codicistica) costituisca la finalità – esclusiva o concorrente – propria di un'associazione a delinquere (art. 416 c.p.) o di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Inoltre, nel caso dell'associazione di stampo mafioso, l'ipotesi di cui all'art. 452-octies si configura anche se il sodalizio è finalizzato all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale.

Se delle suddette associazioni fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con competenze in materia ambientale, la pena è ulteriormente aumentata.

Per ciò che concerne la descrizione delle ipotesi associative previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p., si rinvia a quanto illustrato nell'ambito della **Sezione C - Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali**, del presente Modello.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*
2. *La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*
 - 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
3. *Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*



Tale fattispecie, configurabile salvo che il fatto costituisca più grave reato, è realizzata da chiunque compie taluno degli atti di gestione o di abbandono di materiale ad alta radioattività² descritti dalla norma, sempre che la condotta sia commessa “abusivamente”, e cioè in assenza di regolari autorizzazioni amministrative o comunque in difformità dalla legge.

È altresì punito chi si disfa illegittimamente del medesimo materiale.

Il reato è punibile a titolo di dolo.

È prevista una circostanza aggravante se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, o della biodiversità flora-faunistica.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

1. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
2. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*
3. *Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.*
4. *Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*
5. *È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.*

Il delitto di traffico organizzato di rifiuti punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

La sanzione colpisce qualunque attività riconducibile alla nozione di gestione dei rifiuti, effettuata su ingenti quantitativi di essi, attraverso la predisposizione di una struttura imprenditoriale a ciò preposta, su base continuativa, con condotta caratterizzata da “abusività” – intesa quale difformità dal perimetro normativo od autorizzatorio vigente nella disciplina di settore – e perseguendo la

² In assenza di definizioni normative di “materiale ad alta radioattività”, cfr. sul punto la Guida tecnica n. 26 dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Dipartimento Nucleare, rubricata “Gestione dei rifiuti radioattivi”.



finalità di conseguire un ingiusto profitto, apprezzabile anche quale risparmio di spesa conseguente alla illegittima gestione ambientale.

Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dal secondo comma della norma.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis c.p.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*
2. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod.pen., per “*specie animali o vegetali selvatiche protette*” si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011). Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis, c.p.)

1. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis cod.pen. per “*habitat all'interno di un sito protetto*” si intende “*qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat*”



di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE³.

Sanzioni penali (Art. 137, Comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

Sanzioni penali (Art. 137, Comma 3, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

Sanzioni penali (Art. 137, Comma 5, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

Sanzioni penali (Art. 137, Comma 11, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.*

³ La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE"



Sanzioni penali (Art. 137, Comma 13, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, Comma 1, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
 - a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
 - b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le “attività di trasporto” non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un “concorso colposo nel reato doloso”.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, Comma 3, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*



Il comma terzo della presente disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano *“gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”*.

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi “discarica” anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un’area o anche il semplice allestimento dell’area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- b) il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della “gestione abusiva”, infine, si deve dar luogo ad un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l’attivazione di un’organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, Comma 5, D.Lgs. n. 152/2006)

- 1) *Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, Comma 6, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006)

- 1. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria*



da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) *si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";*
- b) *siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.*

Bonifica dei siti (Art. 257, Comma 1, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro (l'omessa bonifica, appunto), sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che «*la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente*



approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).

Bonifica dei siti (Art. 257, Comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)

- 1. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, Comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006)

- 1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, Comma 1, D.Lgs. n. 152/2006)

- 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;



- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis Comma 6, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis, Comma 7, secondo e terzo periodo, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis, Comma 8, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

Sanzioni (Art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Nei casi previsti dal comma 2 [Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le*



sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione] si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3, comma 6, Legge 549/1993)

1. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

Divieto d'importazione di animali e vegetali appartenenti a specie protette (art. 1, commi 1 e 2, L. 150/92)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
 - a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
 - b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
 - c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
 - d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
 - e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del*



Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Divieto d'importazione di animali e vegetali appartenenti a specie protette (art. 2, commi 1 e 2, L. 150/92)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del



Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
- 2. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*

Sanzioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, ed altri atti (art. 3-bis, comma 1, L. 150/92)

- 1. *Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 66, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

Divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi o rettili che possano costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4, L. 150/92)

- 1. *Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 168 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.*

Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07)

- 1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*
- 2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07)

- 1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*



2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di circa Euro 1.250.000.

Le sanzioni interdittive temporanee sono previste, ai sensi dell'art. 25-undecies comma 7 del D.Lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 1-bis, come modificato dalla Legge n. 68/2015, in relazione alle ipotesi di inquinamento e disastro ambientale, commesse in forma dolosa, le sanzioni interdittive sono applicabili per la durata prevista in via generale dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001, quanto al delitto di cui all'art. 452-quater c.p., e sino al limite di un anno, quanto al reato previsto dall'art. 452-bis c.p.

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p., tale dovendosi intendere il riferimento all'abrogato art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

In linea generale, si osserva infine che, così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente (v. altre Parti speciali del Modello), anche i reati sopra richiamati devono essere commessi *nell'interesse o a vantaggio dell'impresa*.



3 I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO

(Omissis)



4 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL

4.1 PREMESSA

(Omissis)

4.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4.3 PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI

(Omissis)

4.4 SISTEMA NORMATIVO INTERNO

(Omissis)



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 gli strumenti necessari per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Sezione I di Parte Speciale è necessario che le Strutture aziendali coinvolte nei processi "a rischio reato" e nelle sottese attività sensibili ivi disciplinate garantiscano l'inoltro di specifici flussi informativi verso il predetto Organismo.

Per il dettaglio dei singoli flussi, della loro frequenza e delle specifiche ownership di inoltro, si rimanda all'Allegato 3 *"Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"*.



AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione L: Delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, 25-quinquies e 25-duodecies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO.....	5
2.1	I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL	5
3	I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO [OMISSIS].....	6
3.1	PROCESSO ACQUISTI [OMISSIS].....	6
3.2	PROCESSO RISORSE UMANE [OMISSIS].....	6
4	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL [OMISSIS]	7
4.1	PREMESSA [OMISSIS].....	7
4.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO [OMISSIS].....	7
4.3	PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI [OMISSIS].....	7
4.4	PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI NEI PROCESSI “A RISCHIO REATO” [OMISSIS]	7
4.4.1	Processo Acquisti [OMISSIS]	7
4.4.2	Processo Risorse Umane [OMISSIS].....	7
4.4.3	Sistema normativo interno [OMISSIS].....	7
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	8



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**), American Express Services Europe Limited (di seguito, AESEL o Filiale) è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione L si occupa, in particolare, dei cosiddetti **delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Filiale si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- evidenziare le fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL (cc.dd. “rischi-reato”) sulla base di quanto emerso in sede di risk assessment;
- elencare i processi “a rischio reato” e le sottese attività sensibili - mappati in sede di risk assessment - potenzialmente impattati dalle fattispecie di reato astrattamente rilevanti per AESEL, con indicazione, a titolo meramente esemplificativo, di possibili modalità di consumazione dei predetti reati ovvero di condotte strumentali alla loro consumazione (cc.dd. “scenari di rischio”);
- rappresentare il Sistema di controllo interno implementato da AESEL a mitigazione dei predetti rischi-reato, in termini di presidi generali di comportamento, presidi di controllo generali e presidi di controllo specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare nella conduzione delle attività aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AESEL adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.



Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Sezione L di Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

2.1 I REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER AESEL

La presente Sezione L è finalizzata alla prevenzione e mitigazione dei seguenti, specifici, rischi-reato:

- in relazione alla famiglia di reato ex **art. 25-quinquies** del Decreto:
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.);
- in relazione alla famiglia di reato ex **art. 25-duodecies** del Decreto:
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998).

Per il dettaglio normativo di ogni singola fattispecie di reato sopra elencata si rimanda all'Allegato 1 della Parte Generale *"Fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001"*.



3 I PROCESSI “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO

(Omissis)

3.1 PROCESSO ACQUISTI

(Omissis)

3.2 PROCESSO RISORSE UMANE

(Omissis)



4 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI AESEL

4.1 PREMESSA

(Omissis)

4.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

(Omissis)

4.3 PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI

(Omissis)

4.4 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI NEI PROCESSI “A RISCHIO REATO”

(Omissis)

4.4.1 Processo Acquisti

(Omissis)

4.4.2 Processo Risorse Umane

(Omissis)

4.4.3 Sistema normativo interno

(Omissis)



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 gli strumenti necessari per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Sezione L di Parte Speciale è necessario che le Strutture aziendali coinvolte nei processi "a rischio reato" e nelle sottese attività sensibili ivi disciplinate garantiscano l'inoltro di specifici flussi informativi verso il predetto Organismo.

Per il dettaglio dei singoli flussi, della loro frequenza e delle specifiche ownership di inoltro, si rimanda all'Allegato 3 *"Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"*.

